

CLXI TORNATA

VENERDÌ 10 GIUGNO 1927 - Anno V

Presidenza del Vice Presidente MELODIA

INDICE

Congedi Pag. 9142

Disegni di legge (Approvazione di):

« Conferimento, a titolo d'onore, del diploma di licenza al nome degli studenti degli Istituti d'istruzione artistica, caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria o per la difesa della vittoria » 9157

« Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortifruttilicoli diretti all'estero » 9157

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di Amministrazioni pubbliche e di altri Enti ad imprese aventi per fine l'esercizio di agenzie di viaggio di uffici di turismo » . . . 9161

« Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1331, relativo al controllo della combustione » 9162

« Disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzione nazionale » 9169

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto centrale di statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni comuni del Regno » 9171

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, riflettente aumento del contributo annuo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani, nonchè del contributo annuo governativo a favore dell'Opera Pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, in Perugia (Collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani) » 9174

« Reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » 9176

« Estensione della reversibilità delle pensioni dell'Ordine Militare di Savoia a genitori e collaterali dei decorati » 9200

« Conversione in legge del Regio decreto-legge

14 aprile 1927, n. 573, contenente modificazioni all'ordinamento della Corte di cassazione del Regno » 9200

« Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree ed ascensori in servizio pubblico » 9243

« Conferimento di pensione vitalizia alle nipoti di Alessandro Manzoni signore Lucia Fumagalli e Bianca Fregonara » 9245

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimaie » 9246

« Topomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei » 9249

« Espropriazione per pubblica utilità della casa in Genova ove nacque Giuseppe Mazzini » . 9250

« Provvedimenti per la città di Zara » . . 9252

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, che autorizza anticipazioni al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia contro deposito di valute d'argento » . . . 9257

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga, fino al 30 giugno 1927, il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscafi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile » 9258

« Servitù aeronautiche e sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree dei velivoli » 9260

(Discussione di):

« Legge organica per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica » 9144

Oratori:

BERIO 9144

FEDERZONI, ministro delle colonie . . . 9146

« Leva marittima » 9202

Oratori:

SECHI, relatore 9202

SIRIANNI, sottosegretario di Stato per la marina 9203

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, concernente la soppressione della Direzione generale delle foreste e dei demani ed istituzione dell'azienda foreste demaniali »	9223
Oratori :	
BELLUZZO, <i>ministro dell'economia nazionale</i> .	9223
CALLAINI, <i>relatore</i>	9223
« Disposizioni varie sulla sanità pubblica » ; « Provvedimenti per la lotta contro la tubercolosi » ; « Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie » ; « Provvedimenti in favore degli odontotecnici concessionati delle nuove provincie del Regno » ; « Concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia »	9233
Oratori :	
PIRONTI, <i>relatore</i>	9233
SUARDO	9234
« Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola di ingegneria aeronautica presso la Regia scuola di ingegneria di Roma ».	9255
Oratori :	
ANCONA	9255, 9256
BODRERO, <i>sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	9256
(Presentazione di) :	9142, 9143, 9147, 9243
Omaggi (Lettura di un elenco di)	9143
Petizioni (Lettura del sunto di)	9142
Relazioni (Presentazione di)	9142, 9231
Ringraziamenti (del senatore Boselli)	9142
Saluti e auguri per le vacanze	9262
Oratori :	
PRESIDENTE	9262
VOLPI, <i>ministro delle finanze</i>	9262
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	9231, 9251, 9263

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dei lavori pubblici, della economia nazionale; ed i sottosegretari di Stato per la marina, per l'interno, per l'istruzione pubblica, per l'aeronautica, per le comunicazioni, per l'economia nazionale, per la giustizia ed affari di culto e per le finanze.

MONTRESOR, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Bistolfi per giorni 3, Chersich per giorni 3, Cocchia per giorni 5, Dallolio Alberto per giorni 3, Suardi per giorni 3.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamento del senatore Boselli.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il nostro illustre collega Paolo Boselli, del quale parlò ieri il Presidente, si è recato da me per incaricarmi di ringraziare il Senato delle gentili parole pronunciate a suo riguardo in occasione del suo compleanno.

Nell'esprimere al Senato i ringraziamenti del senatore Boselli, mi associo per la seconda volta, da questo seggio, alle parole pronunciate dal nostro Presidente. (*Approvazioni*).

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta, di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

SIMONETTA, *segretario*, legge: Il sig. Alfonso Gualtieri si duole per asserita denegata giustizia.

Presentazione di un disegno di legge e di una relazione.

BELLUZZO, *ministro per l'economia nazionale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro per l'economia nazionale*. A nome del collega della pubblica istruzione, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento per « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 maggio 1927, n. 839, contenente disposizioni per la sistemazione edilizia della Regia università e della Regia scuola di ingegneria di Padova ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'economia nazionale della presentazione di

questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Invito l'onorevole senatore Mosconi a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MOSCONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 589, circa i limiti per l'esame del Consiglio di Stato sui contratti da stipularsi dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mosconi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

SIMONETTA, segretario, legge:

Banco di Napoli: *Relazione del Collegio Commissariale. Gestione 1926.*

Ingegnere Capo del Genio civile di Trieste: *Il Faro della Vittoria di Trieste.*

Generale Cosimo Caruso: *Discorso tenuto alla Sede del Fascio di Altavilla Irpina.*

Prof. Edoardo Ruffini Avondo: *Il principio maggioritario.*

Sig. Enrico Damiani:

1° *Il primo poeta bulgaro;*

2° *Problemi finanziari.*

Prof. Renato Cerciello: *Di alcune riforme del diritto successorio.*

Senatore E. Catellani: *Sir Enrico Wotton e la definizione di Ambasciatore.*

Senatore Malvezzi De Medici: *Canzone di guerra.*

Senatore Salata Francesco: *Nuovi studi sulla liturgia slava.*

Banca Nazionale di Albania: *Relazione sul bilancio al 31 dicembre 1926.*

Società per lo sviluppo economico dell'Albania: *Relazione sul bilancio al 31 dicembre 1926.*

On. Livio Pivano: *La Repubblica di Roma del 1849.*

Senatore Faldella: *A Dante.*

Senatore F. Salata: *Bibliografia degli uomini distinti dell'Istria.*

Dott. Carlo De Carolis: *La cooperazione agraria in Italia.*

Senatore Schiaparelli: *Relazione sui lavori della Commissione Archeologica Italiana in Egitto 1903-1920.*

«The Yamato Society»: *Masterpieces of Chikamatesu.*

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nelle tornate precedenti.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di procedere all'appello nominale.

BELLINI, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegno di legge.

BALBO, sottosegretario di Stato per l'aeronautica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBO, sottosegretario di Stato per l'aeronautica. D'ordine del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro dell'aeronautica, di concerto col Ministro delle finanze, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Avanzamento degli allievi sergenti piloti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole sottosegretario di Stato per l'aeronautica della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà la procedura stabilita dal regolamento.

Per la dichiarazione di urgenza di un disegno di legge.

BALBO, sottosegretario di Stato per l'aeronautica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBO, sottosegretario di Stato per l'aeronautica. Per incarico del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro dell'aeronautica ho l'onore di pregare il Senato di voler dichiarare d'urgenza il disegno di legge: « Servitù aeronautiche e sistemazione degli aeroporti e dei

campi di fortuna per rotte aeree dei velivoli » di cui la Commissione di finanze del Senato ha già presentato la relazione.

PRESIDENTE. Come gli onorevoli colleghi hanno udito, l'onorevole sottosegretario di Stato per l'aeronautica ha chiesto che sia dichiarato d'urgenza il disegno di legge: « Servitù aeronautiche e sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree dei velivoli ».

Se non si fanno osservazioni, a norma dell'art. 84 del regolamento, la richiesta di urgenza sarà votata a scrutinio segreto in occasione della prossima votazione ed il disegno di legge sarà oggi stesso discusso.

Discussione del disegno di legge: « Legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica » (N. 1065).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica ».

Prego il senatore, segretario, onorevole Bellini di dar lettura di questo disegno di legge.

BELLINI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1065).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO. Onorevoli Colleghi. Io penso che la nostra Assemblea non debba passare sotto silenzio il disegno di legge che ci sta dinanzi, e che è di notevole importanza, non solo dal punto di vista politico, ma anche da quello giuridico, amministrativo e finanziario.

Questo disegno di legge si intitola: *Legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica*. Difatti, contiene un complesso di disposizioni, sobrie, ma dense di contenuto, con le quali si regola in modo completo e organico tutto l'ordinamento delle due colonie.

In sostanza, si tratta di quella legge di ordinamento, che era stata promessa fin dal 1911, perchè, come gli onorevoli colleghi ricordano, subito dopo la conquista della Colonia libica, fu, con Regio decreto del novembre 1911, di-

sposto che l'ordinamento della Colonia stessa sarebbe stato regolato con legge; e frattanto fu autorizzato il Governo del Re a provvedere con decreti Reali. In realtà, questa seconda forma di legislazione, che doveva essere provvisoria e transitoria, fu pressochè permanente e ordinaria. Solo oggi il Governo nazionale presenta al Parlamento il disegno di legge che riguarda appunto l'ordinamento della Tripolitania e Cirenaica, in relazione al Regio decreto del 1911.

Io non intendo di soffermarmi a ricordare le vicende della nostra vita coloniale in Libia, vicende, ora liete e ora penose. Ricorderò soltanto come nel passato prevalse la tendenza per una politica di collaborazione, che come è noto, condusse all'istituzione dei famosi parlamenti libici, e alla promulgazione degli statuti delle due colonie; ordinamenti questi che, all'atto pratico, non diedero i risultati sperati, anche perchè si dimostrarono non rispondenti a una sana politica coloniale. I Parlamenti o non funzionarono, e se qualche volta funzionarono, dettero luogo a dubbi e a preoccupazioni.

Dal lato amministrativo, però, non possiamo disconoscere che anche nel passato molte cose sono state fatte ed alcune anche buone. Basti ricordare l'ordinamento fondiario e quello giudiziario. Senonchè, la mancanza di una legge organica delle colonie, e soprattutto la mancanza di norme legislative che disciplinassero i limiti dei poteri dei governatori rispetto a quelli del Governo centrale produssero inevitabili ripercussioni anche nel campo della legislazione. Molti provvedimenti furono fatti (forse anche troppi), ma in modo frammentario, e soprattutto mancò un criterio organico e una direttiva sicura. Ricorderò, tra l'altro, che molte materie furono regolate con decreti Reali in modo diverso nelle due colonie; altre volte con decreto Reale in una colonia, e con provvedimenti del governatore nell'altra; altre volte ancora con provvedimenti di carattere generale, poi, all'atto pratico, profondamente modificati dalle ordinanze governatoriali.

A questo stato di cose, che aveva determinato una situazione, non dirò caotica, ma per lo meno di grande incertezza, si pone oggi riparo col disegno di legge che ci sta dinanzi,

e che stabilisce il nuovo ordinamento delle due colonie, il quale deve essere considerato sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista amministrativo.

Dal punto di vista politico, soppressi i Parlamenti e gli statuti, il nuovo ordinamento, senza punto escludere il concetto della collaborazione, tanto è vero che in questo nuovo ordinamento si disciplina, come Istituto di diritto pubblico, la cittadinanza libica, e i cittadini libici sono ammessi ai pubblici uffici e partecipano anche, entro certi limiti, alla giustizia ed all'amministrazione, il nuovo ordinamento, dicevo, senza escludere questo concetto di collaborazione, tende a rafforzare e consolidare la sovranità dello Stato italiano; il che risponde alle direttive del Governo fascista, perchè se il Governo fascista ha così profondamente e radicalmente innovato nel Regno, è giusto che porti uno spirito di vita nuova anche nella politica coloniale.

Ma se il lato politico di questo progetto è notevolissimo, non meno notevole è quello amministrativo. Dirò, anzi, che è più notevole, perchè la politica è azione. Un ordinamento non può, sotto questo aspetto, che tracciare le direttive, e tutto poi dipende dall'opera del Governo. Uno stesso ordinamento nelle mani di un Governo forte determina una politica forte; sulle mani di un Governo debole darà luogo a una politica di debolezza. Invece la materia amministrativa è del tutto dominata dalle norme legislative e regolamentari.

Avendo avuto modo di seguire in questi anni la vita amministrativa delle colonie, non posso che tributare meritate lodi al Governo ed all'on. Federzoni, che hanno preparato questo ordinamento, che è veramente completo e organico, pur riconoscendo che il Governo, nel compilarlo, si è giovato di un grande collaboratore: *il tempo*, perchè evidentemente se questo ordinamento si fosse fatto subito dopo l'occupazione, nel 1911 o nel 1912, avrebbe avuto una struttura più che altro astratta; oggi, dopo 16 anni di vita coloniale, si è potuto trarre partito dall'esperienza; e difatti molte disposizioni risolvono difficoltà che si sono presentate sul terreno della pratica: il che costituisce un elemento favorevole a questo progetto di legge.

Io non mi soffermerò ad esaminare nel det-

taglio il nuovo ordinamento che risulta dagli articoli. Dirò solo che esso separa nettamente le due colonie, la Tripolitania e la Cirenaica, rette ognuna da un governatore, che è l'espressione in quelle terre della nostra sovranità. Ma l'ordinamento ha avuto cura di ben determinare i limiti dei poteri dei governatori con l'autorità centrale. Infatti, il Governo centrale è, in certo modo, nei rapporti delle colonie, il potere legislativo, mentre i governatori hanno il potere regolamentare, oltre tutte le facoltà che sono connesse allo svolgimento della vita coloniale in caso di guerra e per misura di ordine pubblico, e nei casi di necessità.

Le due colonie, e questa è una innovazione notevole, hanno una personalità giuridica ed un'autonomia propria anche nel campo finanziario, perchè hanno un proprio bilancio e debbono provvedere alle spese, salvo quelle militari, con le proprie entrate. Naturalmente, tutti sappiamo la politica coloniale è una politica lungimirante e che prima di ottenere una sistemazione definitiva occorrono dei sacrifici; ed ecco perchè l'ordinamento, come era necessario, prevede un eventuale contributo sul bilancio dello Stato.

Io non mi soffermo nell'esame del disegno di legge, anche perchè non intendo tediare il Senato. Mi limito soltanto ad accennare a due importanti questioni, che sono risolte dal disegno di legge e che si riferiscono anche a difficoltà sorte nella pratica.

Una è quella che riguarda il modo d'estensione delle nostre leggi nella colonia. La seconda è quella che riguarda l'amministrazione della giustizia.

Sul primo punto dirò che il nuovo ordinamento, conformemente, del resto, al metodo sempre seguito, stabilisce che il potere legislativo spetta al Governo. Fin qui, quando si trattava di leggi create espressamente per le colonie, non sorgono difficoltà; ma noi abbiamo una quantità di leggi che sono proprie del Regno. Queste leggi come divengono applicabili in colonia? Su questo punto v'è stata sempre molta incertezza. Si è ritenuto, talvolta, che bastasse, all'uopo, la pubblicazione nei bollettini delle colonie.

Ora, il disegno di legge risolve la questione. Prescindendo dalle disposizioni transitorie, esso stabilisce il principio che le leggi del Regno

in tanto sono applicabili in colonia, in quanto, con decreto Reale, su proposta del ministro delle colonie, vengono estese alla colonia. Il che non solo è logico, ma risponde anche alle esigenze della pratica, imperocchè, con questo metodo il Governo, se ed in quanto le leggi del Regno, devono essere applicate in colonia, ne disporrà, col decreto, l'applicazione con quelle modificazioni ed adattamenti che sono resi necessarie dalle esigenze particolari della colonia.

Vengo all'ordinamento giudiziario, che risale al 1913. Questo ordinamento era ispirato ad un giusto concetto. Siccome la giustizia è essenzialmente attributo della sovranità, esso stabilì che la giustizia dovesse farsi dai nostri magistrati. E l'ordinamento del 1913 aveva infatti riconosciuto la competenza delle magistrature indigene, che sono i tribunali sciaraitici per i Musulmani, e quelli rabbinici per gli Israeliti, nei limiti delle questioni che hanno attinenza con le tradizioni locali e soprattutto con la religione. Avevano perciò una limitata competenza. Ma di poi, in omaggio a quella politica di collaborazione e conciliazione, che fu seguita e che poi fu riconosciuta una politica di debolezza, si finì con l'allargare la competenza delle magistrature indigene. Ora questa è una questione che in gran parte esorbita dall'ordinamento, perchè essa si riferisce all'ordinamento giudiziario, il quale è allo studio presso il Ministero delle colonie. Ma l'ordinamento in esame stabilisce il principio fondamentale che la giustizia è fatta dai tribunali nostri, e che i tribunali indigeni devono esclusivamente occuparsi della competenza che avevano in base alle disposizioni del 1913, e cioè delle questioni inerenti al diritto di famiglia, alla religione e allo statuto personale.

Questi sono, secondo me, i due punti più notevoli di questo disegno di legge, che daranno felici risultati anche dal punto di vista politico.

E concludo.

Ho detto queste poche parole perchè mi è sembrato che una legge importante, come questa, non dovesse passare alla lettura degli articoli, senza una parola di commento e di illustrazione, in aggiunta alla relazione chiara

e perspicace che è stata estesa a nome dell'Ufficio centrale dall'on. Valvassori.

Per merito del Governo nazionale e particolarmente del ministro delle colonie on. Federzoni, che, con tanto senno e con tanta fermezza, presiede, sotto le alte direttive del Capo del Governo, alla politica coloniale, la Tripolitania e la Cirenaica avranno finalmente un ordinamento, che produrrà grandi benefici nei rapporti non solo della popolazione, ma anche dell'amministrazione, perchè eliminerà una quantità di dubbi, di incertezze, di difficoltà che si sono verificate nella pratica. È questo un passo notevole, un passo, direi quasi, decisivo verso una razionale sistemazione del problema coloniale libico, sistemazione che deve essere fatta con un duplice scopo, con lo scopo in primo luogo di rafforzare sempre più la sovranità dello Stato italiano, e in secondo luogo di assicurare, sotto l'egida della legge, della giustizia e dell'equità, lo sviluppo morale, economico, agricolo e industriale di quella colonia libica che, per ragioni geografiche e per tradizioni storiche, è di naturale dominio del Regno d'Italia. (*Approvazioni*).

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Ringrazio l'onorevole senatore Berio che ha efficacemente messo in rilievo, con la sua apprezzata competenza, il contenuto essenziale di questo provvedimento.

Lo stesso ringraziamento debbo rivolgere all'onorevole relatore.

Nella recente discussione sul bilancio delle Colonie, ebbi occasione d'illustrare ampiamente gli intenti che il Governo fascista si è prefisso nel promuovere questa legge organica e i criteri, ai quali esso si ispirerà nella sua applicazione.

Il consenso del Senato è sicuro auspicio per lo sviluppo della nuova vita giuridica, politica ed economica delle colonie libiche, secondo l'indirizzo innovatore e costruttivo del fascismo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Presentazione di un disegno di legge.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 maggio 1927, n. 840, concernente la proroga dei termini per la emissione dei decreti ministeriali che autorizzano la continuazione dell'esercizio di magazzini generali ai sensi del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che avrà il suo corso a norma del regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge: « Legge organica per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica ».

Li rileggo:

ORGANIZZAZIONE DEI GOVERNI.**Art. 1.**

La Tripolitania e la Cirenaica sono costituite in due separati Governi, retti ognuno da un Governatore, che è anche capo delle forze terrestri, marittime ed aeree stanziate nel territorio e nelle acque della sua giurisdizione.

Il Governatore è nominato con decreto Reale su proposta del ministro delle colonie, sentito il Consiglio dei ministri.

Quando nella Colonia sia dichiarato lo stato di guerra, il Governatore ha le facoltà che, in simili casi, sono conferite ai comandanti di corpo d'armata dal codice penale per l'esercito, dalle leggi e dai regolamenti militari.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governatore dipende direttamente ed esclusivamente dal ministro delle colonie e, secondo le istruzioni che da lui riceve, dirige la politica e l'amministrazione della Colonia, provvede alla sicurezza di questa e alla tutela dell'ordine

pubblico, cura l'applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Al Governatore possono essere delegate dal ministro delle colonie le facoltà spettanti al Governo del Re, nei riguardi della Tripolitania e della Cirenaica, che siano suscettibili di delegazione.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governatore ha l'obbligo di risiedere nel territorio di sua giurisdizione.

In caso di assenza od impedimento del Governatore la temporanea reggenza del Governo della Colonia è affidata al segretario generale.

In caso di assenza od impedimento del segretario generale il ministro delle colonie stabilisce chi debba assumere la reggenza del Governo.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governatore ha, alla immediata dipendenza, il segretario generale e il comandante delle truppe.

Il segretario generale è nominato con decreto Reale, su proposta del ministro delle colonie, sentito il Consiglio dei ministri, ed è scelto fra i funzionari di grado 4° del ruolo amministrativo del Ministero delle colonie. Egli, fra le autorità della colonia, prende rango immediatamente dopo il Governatore.

Il comandante delle truppe è nominato con decreto Reale, su proposta del ministro delle colonie, di concerto col ministro della guerra, ed è scelto fra gli ufficiali del Regio esercito di grado non superiore a generale di divisione.

(Approvato).

Art. 5.

Il segretario generale coadiuva il Governatore e, più particolarmente, sovrintende a tutti i servizi civili e politici della colonia, secondo le direttive che da esso gli vengono impartite. Alla trattazione degli affari presso il Governo della colonia provvedono apposite direzioni ed uffici.

Il Governatore può costituire soltanto una sua segreteria particolare, per il disbrigo della

sua corrispondenza personale ed ufficiosa, e per i servizi della casa governatoriale.

Nell'ordinamento politico-amministrativo saranno stabiliti il numero e le attribuzioni delle direzioni e degli uffici del Governo della colonia e sarà determinata la composizione organica di essi e della segreteria particolare del Governatore.

(Approvato).

Art. 6.

Il comandante delle truppe è il consulente del Governatore nelle questioni militari. Cura tutto quanto ha attinenza colla difesa territoriale della Colonia, sottoponendo al Governatore i necessari provvedimenti; provvede, secondo le direttive di lui, a tutto ciò che si riferisce al regime delle forze militari e alla loro amministrazione, e presenta al Governatore le proposte per la destinazione in Colonia e per il rimpatrio degli ufficiali preposti ai vari comandi, reparti ed uffici militari.

Ove il Governatore ravvisi la necessità di operazioni militari, il comandante delle truppe provvede allo studio, all'organizzazione e all'esecuzione di esse, nei limiti e con gli scopi indicati dal Governatore.

(Approvato).

Art. 7.

Le forze marittime ed aeree assegnate a ciascuna Colonia dipendono dagli ufficiali rispettivamente incaricati del comando di esse.

Spetta al comandante delle truppe di provvedere al coordinamento della preparazione e dell'impiego delle suddette forze con quelle terrestri.

(Approvato).

Art. 8.

I Governatori non possono corrispondere con amministrazioni dello Stato, coi rappresentanti dell'Italia all'estero e con autorità di Stati esteri, se non per il tramite, ovvero in seguito ad espressa autorizzazione del ministro delle colonie.

I funzionari civili e militari delle Colonie non possono avere rapporti ufficiali con qualsiasi amministrazione, ufficio, ente o persona fuori

del territorio della Colonia se non per il tramite o con espressa autorizzazione del Governatore.

(Approvato).

Art. 9.

Il Governatore e i funzionari civili e militari investiti di funzioni di governo non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio di queste loro funzioni fuorchè dalla superiore autorità, nè sottoposti per qualsiasi ragione a procedimento penale o arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione, che è data dal ministro delle colonie se si tratta del Governatore, e dal Governatore se si tratta degli altri funzionari.

Il Governatore informa il ministro delle colonie delle richieste ricevute dall'autorità giudiziaria e della risposta data.

Eguale norma si osserva per quei cittadini italiani libici ai quali sia riconosciuta nelle forme di legge la qualità di capi e notabili locali.

(Approvato).

DELLE NORME GIURIDICHE.

Art. 10.

I codici civile, commerciale e penale, quelli di procedura civile e di procedura penale, quello penale per l'esercito e le relative disposizioni complementari in vigore nel Regno sono estesi di diritto alla Tripolitania e alla Cirenaica e devono esservi osservati, per quanto è consentito dalle condizioni locali, tenuto conto delle tradizioni e delle consuetudini locali, e salve le modificazioni ad essi apportate con speciali disposizioni legislative emanate per le Colonie libiche.

Eguale e con gli stessi limiti saranno applicate nella Tripolitania e nella Cirenaica, fino al 31 dicembre 1928, le leggi riguardanti le opere pubbliche, la pubblica sanità, la pubblica sicurezza, le dogane, i servizi postali ed elettrici, i monopoli fiscali e le servitù militari nonchè i relativi regolamenti per tutti quei casi in cui la materia non sia stata regolata da speciali disposizioni per la Libia.

(Approvato).

Art. 11.

Fermo quanto dispone l'articolo precedente, all'emanazione di norme aventi forza di legge per la Tripolitania e la Cirenaica si provvede con Reali decreti, su proposta del ministro delle colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Nello stesso modo possono essere estese alla Tripolitania e alla Cirenaica norme legislative vigenti nel Regno.

Le norme legislative, che saranno emanate nel Regno, a modifica dei codici estesi alle suddette colonie in virtù del precedente articolo, avranno vigore in esse senza che occorra esplicita estensione.

Parimenti sono estese di diritto alle colonie le norme legislative e regolamentari del Regno, richiamate dalle leggi, decreti e regolamenti emanati per le Colonie o estesi ad esse.

(Approvato).

Art. 12.

Qualsiasi norma giuridica, che modifichi la presente legge o sia in contrasto con essa, dovrà essere emanata per legge.

(Approvato).

Art. 13.

La facoltà regolamentare spetta al Governatore, che la esercita nei modi e con le forme indicate dalla presente legge.

Per l'applicazione di norme aventi forza di legge comuni alle due Colonie e per le quali il ministro delle colonie ravvisi la necessità di un unico regolamento, questo è emanato con decreto del ministro stesso, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Il Governatore può in via eccezionale adottare provvedimenti, che eccedono le suddette facoltà regolamentari, quando siano imposti da ragioni gravi e urgenti di ordine pubblico o di sicurezza o di sanità pubblica.

Tali provvedimenti sono presi con decreto motivato, previa autorizzazione del ministro delle colonie e, in caso di assoluta urgenza, anche senza tale autorizzazione, salva, però, la immediata loro comunicazione al ministro. Contro di essi non è ammesso alcun gravame amministrativo o giudiziario.

Il ministro delle colonie ha sempre la facoltà,

sentito il Consiglio superiore coloniale, di annullare i regolamenti, i decreti e le ordinanze emanate dai Governatori.

(Approvato).

Art. 14.

Le leggi, i decreti e i regolamenti, che debbono aver vigore in Tripolitania e Cirenaica, ad eccezione di quelli contemplati dal precedente art. 10, vi divengono obbligatori nel trentesimo giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che in essi sia altrimenti disposto.

La pubblicazione consiste nella contemporanea inserzione del testo italiano ed arabo nel *Bollettino Ufficiale* della Colonia.

Il testo ufficiale è quello in lingua italiana.

Il Governatore ha facoltà di ordinare che le disposizioni pubblicate siano anche — in tutto o in parte — rese note alle popolazioni, anche solo in determinate località, per opera di pubblici banditori e con quegli altri mezzi di pubblicità, che risultino meglio ideonei allo scopo.

(Approvato).

DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.

Art. 15.

Le Colonie della Tripolitania e della Cirenaica sono dotate di personalità giuridica e ne godono nei limiti e secondo le norme stabilite dalla presente legge e dai vari ordinamenti speciali.

Il Governatore rappresenta la Colonia.

(Approvato).

Art. 16.

Sono devolute per intero al bilancio di ciascuna Colonia e di essa costituiscono le entrate proprie:

- a) i proventi delle imposte e delle tasse;
- b) i redditi derivanti dalle concessioni di qualsiasi specie nonchè il ricavato dalla alienazione dei beni che costituiscono il demanio della Colonia;
- c) gli introiti per vendite di materiali e gli altri proventi vari di carattere locale;

d) tutte le altre entrate che la Colonia abbia diritto di riscuotere.

(Approvato).

Art. 17.

Con decreto Reale, emanato a norma del precedente art. 11, sono stabilite le imposte e le tasse; indicati i tributi di carattere locale che il Governatore ha facoltà d'imporre, e stabiliti i limiti per tali imposizioni.

Le imposte e le tasse, di qualunque natura esse siano, dovranno indistintamente affluire ai bilanci coloniali, in quanto colpiscano persone o enti, per le attività personali o patrimoniali che essi svolgono nelle Colonie.

Resta, però, esclusa qualunque devoluzione ai bilanci coloniali delle entrate rappresentate da ritenute dirette che la finanza può fare, a mente delle norme in vigore, su determinati pagamenti disposti a favore di persone od enti residenti in Colonia.

(Approvato).

Art. 18.

Le spese per la Tripolitania e la Cirenaica si dividono in spese a carico del bilancio dello Stato, ed in spese a carico dei bilanci delle Colonie.

Sono a carico del bilancio dello Stato, salva la eventuale compartecipazione prevista dal successivo art. 20, le spese inerenti all'organizzazione e all'impiego delle forze militari terrestri, marittime ed aeree.

Sono a carico dei bilanci delle Colonie tutte le altre spese, comprese quelle per i carabinieri Reali e per i Corpi di polizia, anche se inquadrati con elementi militari.

(Approvato).

Art. 19.

Quando le condizioni finanziarie della Colonia lo richiedano, è concesso, con legge speciale, un contributo a carico dello Stato nella misura che risulterà necessaria per i bisogni della Colonia stessa.

Per la determinazione di tale contributo non si tiene conto delle spese straordinarie, indicate al successivo art. 22, salvo quanto dispone il secondo comma del n. 2 di tale articolo.

(Approvato).

Art. 20.

Qualora le entrate proprie della Colonia superino le spese ad essa afferenti a norma del precedente art. 18, la risultante eccedenza attiva dovrà essere iscritta nel bilancio di previsione a titolo di compartecipazione alle spese militari a carico dello Stato. Tale compartecipazione non potrà superare l'importo integrale delle spese stesse.

(Approvato).

Art. 21.

L'eventuale avanzo accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario è devoluto, per ciascuna Colonia, alla costituzione di un fondo di riserva.

Tale fondo è destinato:

a) agli scopi previsti all'articolo successivo;

b) a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti da minor gettito delle entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali.

(Approvato).

Art. 22.

Alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o per opere di pubblica utilità, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia, si provvede:

1) con prelevamenti dal fondo di riserva, indicato nell'articolo precedente;

2) con assegnazioni straordinarie di fondi da parte dello Stato da autorizzarsi con legge speciale, la quale specificherà le spese e le opere cui le assegnazioni stesse sono destinate.

Qualora per la provvista di tali fondi, lo Stato deliberi di contrarre mutui, sarà dalla legge stabilito in quale misura la Colonia debba concorrere al loro ammortamento ed al pagamento dei relativi interessi. Leggi successive possono aumentare tale concorso secondo i risultati del bilancio della Colonia.

(Approvato).

Art. 23.

Il bilancio di previsione della Colonia è formato dal Governatore ed è approvato con decreto Reale su proposta del ministro delle co-

lonie di concerto con il ministro delle finanze. Esso deve pervenire al Ministero delle colonie non più tardi del 31 marzo di ogni anno. In caso di ritardo il ministro lo forma d'ufficio sulla base del bilancio dell'esercizio precedente e degli altri elementi in suo possesso.

Il Governatore provvede alla gestione del bilancio, sotto la sua personale responsabilità e la vigilanza del ministro delle colonie, secondo le norme stabilite dall'Ordinamento amministrativo-contabile.

(Approvato).

Art. 24.

Il bilancio consuntivo è presentato dal Governatore al ministro delle colonie entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, corredato da una speciale relazione illustrativa. Esso è approvato con le stesse forme stabilite per i bilanci di previsione ed è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato con la relativa deliberazione della Corte dei conti.

(Approvato).

Art. 25.

La Corte dei conti mediante una propria delegazione esercita in Colonia:

a) il riscontro preventivo e consuntivo delle spese;

b) la vigilanza sulla riscossione delle entrate;

c) la vigilanza sulle gestioni di denaro e di materia affidate agli agenti della Colonia stessa.

Presso ogni Governo è costituita una ragioneria coloniale, che provvede alla tenuta delle scritture per le entrate e per le spese al riscontro delle entrate; verifica la regolarità delle spese e della relativa contabilità, e invigila sulla gestione delle Casse e dei magazzini e sugli inventari.

(È approvato).

Art. 26.

Il ministro delle colonie ha facoltà di disporre ispezioni e verifiche presso qualsiasi ufficio o servizio delle Colonie.

Eguale facoltà spetta al ministro delle finanze, di concerto con quello delle colonie, per

tutti quegli uffici che abbiano gestione finanziaria od attribuzioni contabili.

Una ispezione generale amministrativa e contabile sarà disposta almeno ad ogni triennio.

(Approvato).

Art. 27.

Il ministro delle colonie presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sull'amministrazione e sull'andamento della Tripolitania e della Cirenaica.

(Approvato).

Art. 28.

Con l'ordinamento amministrativo-contabile, da emanare non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, e da approvarsi con decreto Reale, su proposta del ministro delle colonie di concerto col ministro delle finanze, sentiti il Consiglio superiore coloniale e il Consiglio dei ministri, saranno stabilite anche le norme occorrenti per l'attuazione dei precedenti articoli dal 18 al 26 incluso.

(Approvato).

DELLA CITTADINANZA ITALIANA LIBICA.

Art. 29.

Sono cittadini italiani libici:

il figlio, ovunque nato, di padre cittadino italiano libico o, nel caso questi sia ignoto, di madre cittadina italiana libica;

la donna maritata ad un cittadino italiano libico;

i nati in Tripolitania o Cirenaica, dovunque residenti, che non siano cittadini italiani metropolitani o cittadini o sudditi stranieri in conformità alle leggi italiane.

Il figlio di ignoti, trovato in Tripolitania o in Cirenaica, si presume sino a prova contraria ivi nato.

(Approvato).

Art. 30.

Tutte le persone, che hanno la loro residenza in Tripolitania o in Cirenaica e che non siano cittadini italiani metropolitani oppure citta-

dini o sudditi stranieri, si presumono avere la qualità di cittadini italiani libici.

(Approvato).

Art. 31.

Per l'esercizio dei diritti sanciti dalla presente legge è fino a che non sarà provveduto all'istituzione degli uffici di stato civile, le attestazioni necessarie a comprovare le condizioni prescritte dall'art. 29 sono rilasciate per i musulmani dai capi dei quartieri di abituale residenza (imam e muchtar) o dai capi delle cabile di appartenenza, e per gli israeliti dai rabbini delle singole comunità, con il visto del Commissario regionale.

(Approvato).

Art. 32.

I cittadini italiani libici che abbiano o trasferiscano all'estero la loro residenza non possono acquistare la qualità di cittadini o sudditi stranieri, se non ne abbiano prima avuto autorizzazione con Regio decreto.

Essi perdono la qualità così acquistata per il fatto di trovarsi nel territorio della Tripolitania o della Cirenaica, del Regno o delle altre colonie italiane.

(Approvato).

Art. 33.

Ai cittadini italiani libici può essere concessa, su loro domanda, la cittadinanza metropolitana, purchè si trovino nelle condizioni seguenti:

- 1) aver compiuto 21 anni di età;
- 2) non essere poligamo;
- 3) non essere mai stato condannato per reato implicante la perdita dei diritti politici;
- 4) aver almeno superato l'esame di promozione dalla terza classe elementare italiana.

Inoltre devono trovarsi in una almeno delle seguenti condizioni speciali:

a) aver servito con fedeltà e con onore nel Regio esercito o nella Regia marina o nella Regia aeronautica o in altro corpo militare dello Stato;

b) essere titolare di una funzione pubblica governativa o di una pensione corrisposta dallo Stato;

c) essere insignito di una decorazione o di una distinzione onorifica concessa dal Governo;

d) essere nato da un cittadino italiano libico divenuto cittadino metropolitano, quando il richiedente aveva già oltrepassato il 21° anno di età.

(Approvato).

Art. 34.

Per l'acquisto, a norma dell'articolo precedente, della cittadinanza metropolitana, da parte di cittadini italiani libici, si segue, in quanto possibile, la procedura stabilita dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, e dal relativo regolamento.

(Approvato).

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI ITALIANI LIBICI.

Art. 35.

In Tripolitania e in Cirenaica tutti indistintamente i cittadini italiani libici sono uguali dinanzi alla legge.

(Approvato).

Art. 36.

I cittadini italiani libici conservano i propri statuti personale e successorio, se di religione musulmana; e il proprio statuto personale, se di religione israelita. Essi godono inoltre dei seguenti diritti civili e politici:

1) garanzia della libertà individuale, la quale potrà essere limitata solo nei casi e con le forme stabilite dalla legge;

2) inviolabilità del domicilio, nel quale l'autorità potrà accedere soltanto in forza della legge e con le forme prescritte in armonia con le consuetudini locali;

3) inviolabilità della proprietà, salvo i casi di espropriazione per causa di pubblica utilità e previo pagamento della giusta indennità e salve le altre limitazioni stabilite nelle leggi penali e negli ordinamenti di polizia;

4) diritto a concorrere alle cariche civili e militari nelle Colonie, in base ai relativi ordinamenti che determineranno anche i necessari requisiti e le modalità di concorso;

5) esercizio professionale in Colonia, a condizione del possesso dei necessari titoli.

(Approvato).

Art. 37.

È garantito il rispetto delle religioni e delle consuetudini locali.

(Approvato).

Art. 38.

Nelle scuole, istituite a cura dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica secondo gli speciali ordinamenti che regolano la materia, non potranno essere oggetto di insegnamento ai musulmani e agli israeliti principii che siano in contrasto colla loro religione.

L'insegnamento privato è libero, ma il Governo ne esercita la vigilanza.

(Approvato).

DEI CORPI CONSULTIVI.

Art. 39.

Presso i Governi della Tripolitania e della Cirenaica sono istituiti:

- 1) un Consiglio di Governo;
- 2) una Consulta generale.

(Approvato).

DEL CONSIGLIO DI GOVERNO.

Art. 40.

Il Consiglio di Governo è presieduto dal Governatore o, per sua delegazione, dal segretario generale, ed è costituito, oltre che dal segretario generale, dal più elevato in grado dei magistrati aventi funzioni di pubblico ministero, dai direttori di governo, dal capo della ragioneria e da quattro cittadini metropolitani, due dei quali sono designati dal Consiglio generale anche fuori del proprio seno, e sono sostituiti o riconfermati ad ogni rinnovazione del Consiglio generale stesso. Gli altri due cittadini durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

I funzionari preposti ai vari servizi della Colonia, che non facciano parte del Consiglio di

Governo, possono essere chiamati a parteciparvi con voto consultivo, quando si discuta di materie attinenti alla loro competenza.

(Approvato).

Art. 41.

I membri del Consiglio di Governo sono nominati per decreto del ministro delle colonie sentito il Governatore, e non possono essere rimossi dall'ufficio che con decreto motivato, emesso nelle stesse forme.

In casi di speciale gravità, nell'attesa del decreto ministeriale di rimozione, possono essere sospesi con decreto del Governatore.

(Approvato).

Art. 42.

Il Consiglio di Governo deve essere sentito:

a) sui progetti di bilancio preventivo, proposte di variazioni nel corso dell'esercizio, conto consuntivo;

b) sui progetti di regolamenti, che debbano essere emanati dal Governatore, in applicazione del precedente art. 13;

c) sull'imposizione dei tributi di carattere locale indicati dall'art. 17;

d) in tutti gli altri casi, nei quali speciali ordinamenti ne prescrivono il parere o che il Governatore giudichi conveniente deferire all'esame del Consiglio.

Ogni qualvolta il Governatore non accolga il parere del Consiglio ne informa il ministro delle colonie.

In caso di comprovata urgenza, il Governatore può non sentire il Consiglio di Governo; ma in tal caso è tenuto ad informarlo, alla sua prima convocazione, dei provvedimenti adottati.

I verbali del Consiglio di Governo sono dal Governatore comunicati in copia al ministro delle colonie.

(Approvato).

DELLA CONSULTA GENERALE.

Art. 43.

La Consulta generale è costituita da membri nominati con decreto del ministro delle colo-

nie, su proposta del Governatore, fra i cittadini italiani metropolitani e libici.

Il numero complessivo dei membri della Consulta generale e la sua ripartizione fra i due suddetti gruppi sono stabiliti di volta in volta con lo stesso decreto.

Sono esclusi dalla nomina alla Consulta generale i funzionari, gli impiegati e gli agenti dell'amministrazione governativa.

(Approvato).

Art. 44.

I cittadini metropolitani, da nominare alla Consulta generale sono scelti fra le seguenti categorie, tenendo conto, più che della loro efficienza numerica, della loro importanza sociale ed economica:

agricoltori;

commercianti e industriali;

lavori manuali;

professionisti e altri cittadini metropolitani che abbiano speciale competenza in questioni amministrative od economiche.

(Approvato).

Art. 45.

I membri musulmani delle Consulte generali sono scelti, per le popolazioni sedentarie, fra i notabili; e, per le popolazioni nomadi e semi nomadi, fra i capi delle tribù, nominati a norma del successivo art. 54.

(Approvato).

Art. 46.

La Consulta generale è rinnovata ad ogni biennio, con facoltà di riconferma dei membri uscenti.

I membri, che nel corso del biennio si dimostrino per la loro condotta pubblica o privata indegni della carica, sono esonerati con decreto del ministro delle colonie su proposta del Governatore.

Ove nel corso del biennio si verificano vacanze per morte, dimissioni od esoneri, il mi-

nistro ha facoltà di procedere a nomine suppletive.

(Approvato).

Art. 47.

Alle sedute della Consulta generale intervengono, in rappresentanza del Governo, il segretario generale e i direttori di Governo.

Il presidente è eletto dalla Consulta generale nel proprio seno.

(Approvato).

Art. 48.

Il Governatore convoca la Consulta generale nel capoluogo della Colonia; e interviene personalmente nella prima seduta dopo la sua costituzione o rinnovazione, per immetterla nelle sue funzioni in nome di Sua Maestà il Re.

La Consulta tiene una sessione ordinaria all'anno; ma può essere sempre convocata in sessioni straordinarie.

Le sessioni sono aperte e chiuse per decreto del Governatore.

(Approvato).

Art. 49.

Le norme per la costituzione ed il funzionamento della Consulta generale saranno stabilite dall'Ordinamento politico-amministrativo.

(Approvato).

Art. 50.

La Consulta generale esamina e discute gli oggetti portati all'ordine del giorno dal Governatore; e in merito agli stessi esprime il suo parere ed avanza le proposte che ritiene opportune.

Il parere della Consulta generale dovrà sempre essere richiesto quando si tratti dei seguenti argomenti:

bilancio di previsione;

modalità di imposizione e di riscossione dei tributi di carattere locale indicati dall'art. 17;

ordinamento dello stato civile per i cittadini italiani libici.

(Approvato).

DIVISIONE AMMINISTRATIVA DEL TERRITORIO
E ORGANIZZAZIONE DELLE TRIBÙ.

Art. 51.

Il territorio della Tripolitania e della Cirenaica si divide in regioni o zone, circondari o sottozone, distretti.

A capo della regione o della zona è posto un commissario regionale o un comandante di zona, che rappresentano nella regione il Governatore, provvedono al governo, all'ordine e alla sicurezza della regione, dispongono della forza pubblica e possono richiedere la forza armata, quando questa non sia già ai loro ordini.

A capo del circondario o della sottozona è posto un delegato circondariale o un comandante di sottozona; a capo del distretto un agente distrettuale.

(Approvato).

Art. 52.

I capoluoghi di regione o di zona e di circondario o sottozona, che siano centri abitati di notevole importanza, sono sedi di un Municipio.

In ogni Municipio è istituita un'amministrazione municipale, composta da un Podestà, nominato dal Governatore, assistito da una Consulta municipale.

I consultori municipali sono nominati dal Governatore in numero non inferiore a quattro e non superiore a dieci.

Per la nomina del Podestà del capoluogo della Colonia è necessario il preventivo assenso del ministro delle colonie.

(Approvato).

Art. 53.

Nelle circoscrizioni dove esista un centro urbano che per la sua limitata importanza non possa essere costituito in Municipio, il Governatore può designare due o più consultori, che assistano il capo della circoscrizione nel disimpegno delle funzioni di carattere municipale.

(Approvato).

Art. 54.

Le popolazioni nomadi o semi-nomadi della Tripolitania e della Cirenaica, secondo la tra-

dizionale loro costituzione, sono ripartite in tribù e, ove occorra, in sottotribù.

Ad ogni tribù o sottotribù è preposto rispettivamente un capo di tribù e un capo di sottotribù, designati, in ogni tribù e sottotribù, secondo le tradizionali regole della stessa, e nominati con decreto del Governatore.

(Approvato).

Art. 55.

Il capo della tribù risponde personalmente alle competenti autorità di Governo dell'ordine e della sicurezza del territorio di soggiorno e di percorso della tribù.

Esercita nell'ambito della tribù le facoltà e i poteri disciplinari consentiti dalle consuetudini riconosciute dal gruppo.

Disimpegna le altre attribuzioni che gli siano conferite dall'Ordinamento politico-amministrativo e dagli altri ordinamenti in vigore nella Colonia.

Sotto la sua diretta vigilanza e responsabilità i capi delle sottotribù esercitano nell'ambito dei loro gruppi analoghe funzioni secondo le norme sancite dagli ordinamenti.

(Approvato).

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA.

Art. 56.

La giustizia civile e penale è amministrata dalla magistratura ordinaria, all'infuori dei casi previsti dalla legge per la difesa dello Stato 25 novembre 1926, n. 2008, e delle materie indicate nel comma successivo.

I tribunali della Sciarra giudicano delle questioni relative allo statuto personale, al diritto di famiglia, al diritto successorio e alle pratiche religiose dei cittadini libici musulmani. Le stesse competenze, eccettuato il diritto successorio, hanno i tribunali rabbinici per i cittadini libici israeliti.

(Approvato).

Art. 57.

Le norme per l'amministrazione della giustizia, per la costituzione e il funzionamento dei tribunali civili e penali, dei tribunali scia-

raitici e dei tribunali rabbinici sono stabilite dall'ordinamento giudiziario.

Le circoscrizioni giudiziarie sono determinate con decreto Reale, su proposta del ministro delle colonie, udito il Governatore.

(Approvato).

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 58.

In tutti gli atti ufficiali e nello svolgimento delle pratiche presso i pubblici uffici possono essere usate in Tripolitania e in Cirenaica tanto la lingua italiana che quella araba.

(Approvato).

Art. 59.

Le imposte e le tasse vigenti in Colonia all'attuazione della presente legge rimangono in vigore fino a che sia diversamente disposto.

(Approvato).

Art. 60.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1927, ma è in facoltà del ministro delle colonie, con suo decreto, di sospendere, fino a non oltre il 1° luglio 1928, l'applicazione di quelle norme, che egli ritenga non immediatamente attuabili.

Con la entrata in vigore della legge saranno abrogati i Regi decreti 17 maggio 1919, numero 886, 1° giugno 1919, n. 931, 31 ottobre 1919, n. 2401, e ogni altra contraria disposizione.

(Approvato).

Art. 61.

Con decreto Reale, su proposta del ministro delle colonie, di concerto con quello delle finanze, saranno — alla prima attuazione della presente legge — portate al bilancio del Ministero delle colonie ed a quelli della Tripolitania e della Cirenaica le modificazioni occorrenti per l'applicazione dei precedenti articoli 18 e 19.

(Approvato).

Art. 62.

Le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge, oltre quelle già indicate nei precedenti articoli, saranno emanate con decreto Reale, su proposta del ministro delle colonie.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori :

Abbate, Agnelli, Albini, Amero d'Aste, Ancona, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Bellini, Berenini, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti, Bombig, Bonicelli, Bonin, Borghese, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Callaini, Campello, Cao Pinna, Casati, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cefaly, Chimienti, Ciccotti, Ciraolo, Corbino, Corradini, Credaro.

Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Del Pezzo, De Marinis, De Vecchi, Di Bagno, Di Frasso, Di Robilant, Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio.

Faelli, Fano, Ferraris Maggiorino.

Gallina, Giordani, Gonzaga, Grandi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Loria, Luigi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Mango, Manna, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martinò, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Mosconi.

Niccolini Pietro.

Palummo, Pansa, Pantano, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pestalozza, Piaggio, Pincherle, Pipitone, Pironti, Pitacco, Podestà.

Raineri, Rajna, Rava, Ricci Corrado, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago Raggi, San Martino, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Sechi, Segrè-Sartorio, Sili, Simonetta, Sirianni, Sitta, Soderini. Supino.

Thaon di Revel, Tolomei, Torlonia, Torraca, Treccani.

Valenzani, Valerio, Valvassori-Peroni, Venzi, Viganò, Vigliani, Volpi.

Zupelli.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conferimento, a titolo d'onore, del diploma di licenza al nome degli studenti degli Istituti di istruzione artistica, caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria » (N. 960).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferimento a titolo d'onore, del diploma di licenza al nome degli studenti degli Istituti d'istruzione artistica caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

I Capi degli Istituti d'istruzione artistica sono autorizzati a conferire, a titolo d'onore, il diploma di licenza al nome degli studenti caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria. Tale conferimento è dovuto anche alla memoria di quegli studenti che all'atto del loro sacrificio non avevano ancora compiuto il corso degli studi per il conseguimento del diploma medesimo.

Il modulo sarà fornito agli Istituti d'istruzione artistica dal Ministero della pubblica istruzione.

Per il conferimento dei diplomi non è dovuta alcuna tassa.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortifrutticoli diretti all'estero » (N. 955).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortifrutticoli diretti all'estero ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 955).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

L'Istituto nazionale per l'esportazione è autorizzato ad istituire un marchio nazionale di esportazione per la frutta, fresca e secca, gli agrumi e gli ortaggi.

(Approvato).

Art. 2.

La registrazione del marchio di cui allo articolo precedente è esente da qualsiasi tassa o diritto.

A cura dell'Istituto predetto viene provveduto alla registrazione del marchio all'estero in base alle Convenzioni internazionali vigenti in materia.

(Approvato).

Art. 3.

L'uso del marchio è facoltativo ed è riservato agli esportatori (commercianti), produttori, cooperative di produzione) che risultino iscritti alle organizzazioni sindacali dell'agricoltura e del commercio, riconosciute ai sensi

della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e che a detto uso siano espressamente autorizzati a norma dell'articolo seguente.

Gli stranieri che, per il disposto dello art. 2 del citato regolamento 1° luglio 1926, n. 1130 non abbiano il periodo di residenza in Italia prescritto per l'iscrizione nelle organizzazioni sindacali, possono ugualmente essere autorizzati all'uso del marchio.

(Approvato).

Art. 4.

L'autorizzazione all'uso del marchio è data dall'Istituto nazionale per l'esportazione, che delibera sulle domande che gli pervengono senza obbligo di motivare le sue decisioni.

L'autorizzazione concessa viene pubblicata nell'albo del Consiglio provinciale dell'economia nella cui circoscrizione l'esportatore ha la propria sede.

(Approvato).

Art. 5.

L'uso effettivo del marchio da parte degli esportatori autorizzati è subordinato alle condizioni seguenti:

1° che l'esportatore continui a far parte delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 3;

2° che i prodotti rispondano ai requisiti di selezione, graduazione, uniformità, maturazione, conservazione ed altri stabiliti dalle norme speciali di cui all'art. 17;

3° che il confezionamento e l'imballaggio rispondano alle prescrizioni, forme e dimensioni stabilite dalle dette norme;

4° che il marchio sia accompagnato dal nome e sede dell'esportatore autorizzato, o dal suo marchio privato;

5° che, ove trattisi di prodotti assoggettati al controllo fitosanitario, questi siano riscontrati perfettamente sani ed immuni da parassiti animali e vegetali dal competente delegato del servizio di difesa delle piante.

Per singoli prodotti o categorie di prodotti l'applicazione del marchio, oltre che all'ammissione dell'esportatore al suo uso, può, dalle norme speciali di cui all'art. 17, subordinarsi all'esito di un controllo sulle singole partite, diretto ad accertare l'osser-

vanza delle prescrizioni di cui ai precedenti nn. 2 e 3.

Il controllo avrà luogo su richiesta dell'interessato, previa sua dichiarazione scritta che la merce da controllare è conforme alle prescrizioni.

(Approvato).

Art. 6.

Sulle domande di autorizzazione all'uso del marchio e sulla applicazione della sanzione di cui all'art. 13 della presente legge, ad eccezione di quelle contenute nell'art. 12 deliberano:

in primo grado: una Commissione presieduta dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'esportazione e composta di due rappresentanti effettivi o due supplenti della Confederazione generale fascista degli agricoltori e di due rappresentanti effettivi o due supplenti della Confederazione generale fascista dei commercianti;

in grado di appello: un Comitato dei ricorsi, presieduto dal presidente del Comitato tecnico dell'Istituto suddetto e composto dal direttore generale dell'agricoltura, del direttore generale delle dogane, di un rappresentante effettivo o uno supplente della Confederazione generale fascista dei commercianti.

I rappresentanti delle Confederazioni durano in carica un anno e possono essere riconfermati. Continuano a far parte della Commissione o del Comitato finchè non sono sostituiti.

La Commissione ed il Comitato hanno sede in Roma, presso l'Istituto nazionale per l'esportazione.

(Approvato).

Art. 7.

Il controllo sulla merce munita del marchio viene esercitato all'interno e all'estero da ispettori nominati dall'Istituto nazionale per l'esportazione, con le facoltà loro attribuite dal regolamento e dalle norme speciali.

Possono altresì essere incaricati del controllo gli addetti al servizio di ispezione fitopatologica, dipendenti dal Ministero della economia nazionale, i quali, per quanto concerne il controllo esercitato ai fini della presente

legge, riferiscono direttamente all'Istituto nazionale per l'esportazione.

(Approvato).

Art. 8.

I verbali di accertamento, redatti da chiunque abbia veste di procedere a controlli, sono considerati come atti pubblici.

Coloro che sono incaricati di fare gli accertamenti previsti dalla presente legge sono equiparati agli ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti del servizio cui sono destinati.

(Approvato).

Art. 9.

Gli ispettori addetti, al controllo sono in particolare tenuti:

a raccogliere e a rimettere all'Istituto nazionale per l'esportazione, previa inchiesta, i reclami presentati dai ricevitori esteri sulla regolarità dell'uso del marchio nazionale italiano;

ad assistere, se richiesti, gli esportatori ammessi all'uso del marchio, in tutti i casi di controversia sulla qualità della merce esportata, quando questa risulti rispondente ai requisiti prescritti per detto uso.

(Approvato).

Art. 10.

L'Istituto nazionale per l'esportazione comunica al Ministero delle finanze (Direzione Generale delle Dogane) e a quelle delle comunicazioni (Direzione generale delle ferrovie) l'elenco degli esportatori autorizzati all'uso del marchio nazionale e le variazioni apportate a tale elenco.

Le autorità ferroviarie e doganali debbano rifiutare il trasporto e rispettivamente l'esportazione dei prodotti ortifrutticoli destinati all'estero che risultino indebitamente coperti dal marchio, perchè spediti da chi all'uso di questo non è autorizzato.

La spedizione da parte di chi non è autorizzato, di prodotti coperti di marchio da un esportatore autorizzato, deve essere accompagnata dalla fattura d'origine rilasciata da quest'ultimo.

(Approvato).

Art. 11.

Per le spese derivanti all'Istituto nazionale per l'esportazione dall'applicazione della presente legge, è stabilito, a favore dell'Istituto medesimo, un diritto di lire 0,20 al quintale sull'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1, trattisi o no di merce coperta dal marchio nazionale.

La percezione di tale diritto viene effettuata a cura del Ministero delle finanze, contemporaneamente a quella del diritto di statistica.

Le eventuali eccedenze in confronto al fabbisogno di spesa ed i provvedimenti delle penalità di cui all'art. 13, devono, dall'Istituto predetto, destinarsi all'organizzazione di servizi informativi speciali a favore della esportazione ortifrutticola nazionale ed allo svolgimento di iniziativa tendenti al miglioramento delle produzioni ortifrutticole italiane, in conformità delle esigenze del traffico di esportazione. Le iniziative da considerarsi a questo scopo devono essere determinate e svolte secondo direttive ed accordi da definirsi con il Ministero dell'economia nazionale.

(Approvato).

Art. 12.

Chiunque fa uso non autorizzato del marchio nazionale istituito con la presente legge, ovvero concorre in detto uso, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a lire duemila.

Chiunque contraffà o altera il suindicato marchio, ovvero ne faccia uso, ancorchè contraffatto o alterato da altri, è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa sino a lire cinquemila.

(Approvato).

Art. 13.

Agli esportatori ammessi all'uso del marchio, che non adempiono alle norme che lo regolano e che, nel caso contemplato dal penultimo capoverso dell'art. 5 sottopongano a visita merce non conforme alle prescrizioni si applica:

1° il richiamo;

2° la sospensione temporanea dall'uso del marchio, per non più di sei mesi;

3° la revoca dell'autorizzazione;

Oltre al provvedimento di sospensione e di revoca il contravventore può essere condannato alla pena pecuniaria da lire cinquecento a diecimila.

In caso di sospensione, il mancato pagamento della pena pecuniaria entro il termine stabilito, importa di diritto la revoca dell'autorizzazione all'uso del marchio, fermo restando nell'Istituto il diritto a percepire la pena pecuniaria.

I provvedimenti di sospensione e di revoca della concessione saranno pubblicati, a spese del contravventore, sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul foglio degli annunci e nell'albo del Consiglio provinciale dell'economia della circoscrizione in cui l'esportatore ha la propria sede.

I ricorsi al comitato di cui all'art. 6 non hanno effetto sospensivo, ma il presidente del Comitato può, su istanza del ricorrente disporre la sospensione.

Nessuna riammissione può essere consentita prima del decorso di un biennio dal provvedimento di revoca.

(Approvato).

Art. 14.

La competenza a conoscere dei reati previsti nell'art. 12 spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, e nei relativi procedimenti penali, l'Istituto nazionale per l'esportazione può costituirsi parte civile.

Nei giudizi civili, la competenza a decidere spetta, in ogni caso, all'autorità giudiziaria del luogo in cui ha sede l'Istituto.

(Approvato).

Art. 15.

Qualora si manifestino speciali contingenze o necessità di difesa del buon nome del commercio italiano di esportazione dei prodotti ortifrutticoli, il ministro dell'economia nazionale sentito l'Istituto Nazionale per l'esportazione può con suo decreto:

1° vietare l'esportazione dei prodotti non muniti del marchio nazionale di cui alla presente legge;

2° stabilire che l'applicazione del marchio nazionale è, per qualsiasi prodotto ortifrutticolo, soggetto a visita preventiva della merce;

3° prescrivere l'uso di imballaggi determinati per le spedizioni di prodotti ortifrutticoli diretti all'estero, anche nei confronti di esportatori non autorizzati all'uso del marchio.

(Approvato).

Art. 16.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dell'economia nazionale, e sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione, le norme della presente legge potranno estendersi ad altre derrate alimentari destinate all'esportazione.

(Approvato).

Art. 17.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, saranno stabilite le norme necessarie per la sua esecuzione mediante regolamento da approvarsi con decreto Reale su proposta del ministro della economia nazionale, sentito il Istituto nazionale per l'esportazione.

Le modalità tecniche di applicazione della presente legge e del regolamento a singoli prodotti o gruppi di prodotti, i requisiti a cui questi devono corrispondere per essere accompagnati dal marchio nazionale, gli imballaggi e i modi del loro confezionamento, le modalità di apposizione del marchio, sono determinati da norme speciali, da approvarsi con decreto del ministro dell'economia nazionale, su proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

Analogamente deve procedersi in tutti i casi di modificazioni alle norme predette.

Le norme speciali e loro modificazioni sono soggette a pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(Approvato).

Art. 18.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di Amministrazioni pubbliche e di altri Enti ad imprese aventi per fine l'esercizio di agenzie di viaggio di uffici di turismo » (Numero 930).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di Amministrazioni pubbliche e di altri Enti ad

imprese aventi per fine l'esercizio di agenzie di viaggio di uffici di turismo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di Amministrazioni pubbliche e di altri Enti ad imprese aventi per fine l'esercizio di Agenzie di viaggio o di uffici di turismo.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 610, che istituisce l'Ente nazionale per le industrie turistiche;

Visto il Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1430 che reca modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per le industrie turistiche e fissa le norme per la sua partecipazione ad imprese aventi per fine l'esercizio di agenzie di viaggi o di uffici di turismo;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgenza e l'assoluta necessità di autorizzare la partecipazione di amministrazioni pubbliche e di altri enti alle imprese suddette;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con i ministri per gli affari esteri per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la partecipazione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia alle imprese che abbiano per fine l'esercizio di agenzie di viaggi od uffici di turismo, previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1430.

Art. 2.

Gli impiegati delle amministrazioni dello Stato possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio sindacale delle im-

prese di cui all'articolo precedente, a sensi dell'art. 96, primo ed ultimo comma, del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1331, relativo al controllo della combustione » (N. 757).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1331, relativo al controllo della combustione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, concernente il controllo sulla combustione, con la seguente modificazione:

Art. 9.

Il collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal ministro dell'economia nazionale. Due membri effettivi e uno dei supplenti sono designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria.

▲LLEGATO.

Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 23 dicembre 1888, n. 5888, ed il regolamento 7 novembre 1920, n. 1691 ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare il controllo sulla combustione ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col nostro ministro segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

CAPO I.

COSTITUZIONE DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE.

Art. 1.

Fra gli utenti di apparecchi a pressione di vapore, a gas e degli apparecchi e degli impianti di combustione, è costituito un consorzio obbligatorio nazionale, con sede in Roma e sezioni regionali, avente personalità giuridica, denominato : « Associazione nazionale per il controllo della combustione ».

Detto consorzio ha il compito :

a) di provvedere, nei modi e nei limiti che saranno stabiliti col regolamento, alla applicazione delle norme che con esso saranno emanate per la costruzione, l'impianto, l'esercizio e la sorveglianza degli apparecchi e degli impianti suddetti ;

b) di diffondere la conoscenza e facilitare l'applicazione di sistemi di impianto e di esercizio tecnicamente perfezionati ;

c) di esercitare le altre funzioni che, in relazione a dette finalità siano ad esso deferite.

Art. 2.

L'associazione è retta da uno statuto, da approvarsi con decreto Reale, su proposta del ministro per l'economia nazionale sentito il Consiglio di Stato.

Fanno parte dell'Associazione tutti gli utenti indicati nell'art. 1, fatta eccezione di quelli che usino apparecchi per i quali siasi ottenuta la dichiarazione di esonero ai termini dell'articolo seguente.

L'Associazione è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 3.

Nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti dal regolamento, potrà essere concessa la dichiarazione di esonero dall'applicazione delle prescrizioni in esso stabilite:

a) per gli apparecchi a pressione, per i quali si provvede allo stesso scopo da particolari regolamenti;

b) per gli apparecchi il cui funzionamento sia riconosciuto esente da pericolo e il cui consumo sia tale da non interessare l'economia del combustibile.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dai proventi della tassa di iscrizione dovuta dagli utenti;

b) dalle quote annue e dai proventi per visite, verifiche e prove eseguite dall'Associazione;

c) da altri proventi derivanti da speciali attività della Associazione;

d) da contributi, elargizioni, donazioni e sussidi di qualunque natura;

e) da beni mobili ed immobili.

Nel regolamento, saranno stabilite la misura e le modalità del pagamento dei diritti indicati nelle lettere a), b) e c) del presente articolo. Le tariffe dovranno essere approvate dal ministro per l'economia nazionale, sentito il ministro per le finanze.

Per riscuotere le tasse di iscrizione, le quote annuali e gli altri proventi indicati nelle lettere a), b) e c) del presente articolo, l'Associazione ha facoltà di procedere contro i debitori morosi con la stessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette.

Art. 5.

Organi dell'Associazione sono:

a) il presidente;

b) il Consiglio di amministrazione;

c) il Comitato esecutivo;

d) il Consiglio tecnico;

e) il Collegio dei sindaci;

f) il Collegio dei probiviri.

Detti organi adempiono alle funzioni specificate per ciascuno di essi, nel regolamento e nello statuto.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione è composto, per due terzi, da membri designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria e scelti fra i

consortisti al corrente con i pagamenti, e, per un terzo, da esperti nominati dal ministro per l'economia nazionale.

Il presidente ed il vice-presidente sono scelti in seno al Consiglio di amministrazione e nominati dal ministro per l'economia nazionale.

Art. 7.

In seno al Consiglio di amministrazione, sarà costituito un comitato esecutivo, composto, per due terzi, di membri scelti fra quelli designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria, e, per un terzo, di membri scelti fra gli esperti nominati dal ministro per l'economia nazionale.

Il presidente ed il vice-presidente del Consiglio sono rispettivamente presidente e vice-presidente del Comitato esecutivo.

Art. 8.

Il Consiglio tecnico è composto dei direttori tecnici delle sezioni regionali di cui all'art. 1.

Essò sarà presieduto da persona particolarmente esperta, da nominarsi dal ministro per l'economia nazionale.

Art. 9.

Il Collegio dei sindacati è composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Due membri effettivi ed uno dei supplenti sono eletti dai consortisti, l'altro membro effettivo ed il secondo supplente sono nominati dal ministro per l'economia nazionale.

Art. 10.

Il Collegio dei probiviri è composto di un presidente nominato dal ministro per la giustizia e gli affari di culto fra i consiglieri della Corte di appello di Roma, e di due membri, dei quali uno nominato dal ministro per l'economia nazionale ed il secondo eletto dal Consiglio di amministrazione dell'Associazione.

Il Collegio decide quale amichevole compositore e senza formalità di procedura.

Art. 11.

Spetta agli agenti dell'Associazione l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria concernenti l'applicazione dei regolamenti che saranno emanati per l'esecuzione del presente decreto, nei limiti che saranno fissati con decreto del ministro per l'economia nazionale, di concerto col ministro per la giustizia e gli affari di culto.

CAPO II.

ORGANIZZAZIONE PROVVISORIA DELL'ASSOCIAZIONE.

Art. 12.

Per la costituzione e per la prima organizzazione dell'Associazione, sarà istituita una Commissione amministrativa provvisoria composta di sette membri, designati dalla Confederazione generale fascista dell'industria, fra i presidenti delle attuali associazioni riconosciute fra utenti di caldaie a vapore, e nominati dal ministro per l'economia nazionale.

Tale Commissione ha il compito:

a) di proporre al ministro per l'economia nazionale lo schema di statuto dell'Associazione;

b) di iscrivere nell'Associazione gli utenti di cui all'art. 2, e di compilare i relativi ruoli;

c) di riscuotere dagli utenti, avvalendosi della procedura e dei privilegi indicati nell'art. 4, la tassa d'iscrizione che sarà provvisoriamente fissata dal ministro per l'economia nazionale;

d) di promuovere, in conformità alle norme statutarie, la costituzione degli organi amministrativi dell'Associazione;

e) di provvedere all'organizzazione provvisoria dei servizi per l'adempimento dei compiti suindicati.

Art. 13.

Con decreto del ministro per l'economia nazionale, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà determinata la data di costituzione dell'Associazione.

A decorrere dal trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del suddetto decreto, restano abrogati gli art. 27, 28, 29 e 138 della legge 23 dicembre 1888, n. 5888, sulla pubblica sicurezza, ed i relativi regolamenti generali e speciali.

A tale data cessano di funzionare di diritto le associazioni regionali fra gli utenti di caldaie a vapore ed i periti di cui agli art. 44 e seguenti del regolamento 7 novembre 1920, n. 1691.

Le associazioni suindicate saranno poste in liquidazione, con decreto del ministro per l'economia nazionale, che fisserà il termine per il compimento di tale liquidazione. Questa avrà luogo secondo le norme statutarie, o, in difetto, secondo le deliberazioni dell'assemblea dei soci.

Ove la liquidazione non sia compiuta entro il termine fissato dal ministro per l'economia nazionale, questi provvederà alla nomina di un liquidatore, il quale procederà alla liquidazione stessa in base alle norme che saranno stabilite, a deroga degli statuti e delle deliberazioni dell'assemblea, dal ministro medesimo.

Art. 14.

Con decreto del ministro per l'economia nazionale, sarà regolata l'assunzione, da parte dell'Associazione, di agenti tecnici da scegliersi fra i direttori

e gli agenti tecnici delle attuali associazioni fra gli utenti di caldaie a vapore e i periti di cui agli art. 44 e seguenti del regolamento 7 novembre 1920, n. 1691, che abbiano i requisiti fisici e tecnici necessari.

CAPO III.

NORME CONCERNENTI LA CESSIONE, LA SOSTITUZIONE E L'IMPIANTO DEGLI APPARECCHI PER LA COMBUSTIONE, DEI GENERATORI DI VAPORE E DEI MOTORI TERMICI.

Art. 15.

La cessione, a qualunque titolo, di apparecchi per la combustione, di generatori di vapore e di motori termici, già usati, al fine di impiantarli ed esercirli nuovamente, è subordinata al giudizio insindacabile del Consiglio tecnico di cui all'art. 8.

Ove si tratti di apparecchi o motori che non rispondano alle moderne condizioni tecniche di rendimento, la cessione potrà essere fatta soltanto per utilizzazione come rottame. È fatta eccezione per i generatori di vapore destinati al riscaldamento.

Art. 16.

Coloro che adoperano apparecchi per la combustione, generatori di vapore o motori termici per impianti fissi hanno l'obbligo di sostituire, entro il periodo massimo di 10 anni, tutti gli apparecchi, generatori e motori, che, a giudizio del Consiglio tecnico, e tenuto conto delle ore annue probabili di funzionamento, abbiano un rendimento inferiore al 15 per cento a quello degli apparecchi, generatori e motori più moderni che siano in esercizio alla entrata in vigore del presente decreto o che siano posti in esercizio successivamente.

La stessa prescrizione vale per i generatori o motori usati per la marina mercantile. Per essi tuttavia si dovrà tener conto, caso per caso, delle condizioni e prestazioni delle navi, a giudizio di un Comitato speciale, del quale faranno parte due membri del Consiglio predetto e tre esperti in materia di motori per propulsione navale, nominati dal ministro per le comunicazioni.

Un'apposita Commissione, nominata dal ministro per le comunicazioni, esaminerà quali disposizioni tecniche potranno essere adottate perchè sia migliorato il rendimento delle locomotive a vapore in funzione, e perchè in quelle di nuova costruzione, tenuta presente la prestazione e le esigenze della pratica di esercizio, il consumo di carbone sia minimo e sia possibile l'utilizzazione totale o parziale delle qualità migliori di combustibili nazionali.

Art. 17.

Entro lo stesso periodo di tempo di dieci anni:

a) dovranno essere sostituiti tutti gli apparecchi che per qualsiasi scopo utilizzino o trasformino combustibili, qualora il rendimento termico ed economico sia, a giudizio del Consiglio tecnico, inferiore del 15 per cento a quello degli apparecchi più perfezionati, il cui funzionamento sia già sanzionato dalla pratica, tenuto conto della utilizzazione dei sottoprodotti;

b) agli impianti che utilizzino combustibili, compresi quelli per produzione di energia elettrica che non siano di riserva, dovranno essere sostituiti altri che utilizzano per lo stesso scopo energia generata in impianti idro-elettrici, qualora tale sostituzione sia tecnicamente ed economicamente conveniente;

c) il sistema di distillazione delle legna a mezzo delle carbonaie dovrà gradualmente cessare per essere sostituito con i sistemi moderni, ambulanti o fissi, che raccolgono tutti i sottoprodotti.

Il Demanio forestale è autorizzato ad impiegare gli apparecchi predetti per la produzione diretta del carbone di legna nelle proprie foreste.

Art. 18.

Tutti i nuovi impianti per la utilizzazione o trasformazione di combustibili, o di generatori di vapore, o di motori termici atti a produrre potenza motrice per generazione di energia elettrica o per propulsione navale, dovranno soddisfare alle condizioni di rendimento più economico e migliori in relazione del progresso già sanzionato dalla pratica all'epoca dell'ordinazione.

Il Consiglio tecnico della Associazione nazionale per il controllo della combustione o rispettivamente il Comitato di cui all'art. 16, comma secondo, verificheranno se queste condizioni siano soddisfatte prima di concedere l'autorizzazione per l'impianto.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI PENALI

Art. 19.

Chiunque contravviene alle disposizioni contenute nei primi due capi del presente decreto ed a quelle relative del regolamento è punito con l'ammenda da lire 10 a lire 2000 e con l'arresto fino ad un mese.

Nei casi di maggiore gravità ed in quelli di recidiva, l'ammenda e l'arresto possono essere applicati cumulativamente, ed in ogni caso senza pregiudizio delle sanzioni civili e penali in caso d'infortunio.

Il regolamento potrà stabilire i casi di contravvenzione per i quali sarà vietata l'applicazione della condanna condizionale.

L'ufficiale di polizia giudiziaria, che accerta la contravvenzione, può procedere al sequestro dell'apparecchio.

Nelle contravvenzioni di lieve entità, ed ove non si tratti di recidiva, il ministro per l'economia nazionale, su domanda irrevocabile sottoscritta dal contravventore e presentata prima che il giudice pronunci definitivamente, ha facoltà di conciliare la contravvenzione stessa in via amministrativa, prescrivendo il pagamento di una somma fra il massimo ed il minimo di quella prevista nel primo comma del presente articolo.

La domanda per componimento amichevole interrompe il corso dell'azione penale. Resta però fermo il provvedimento del sequestro, finò al pagamento dell'ammenda.

La decisione del ministro estingue l'azione penale a tutti gli effetti.

Art. 20.

Coloro che non ottemperano alle prescrizioni contenute nel capo III del presente decreto ed in quelle relative del regolamento sono puniti con la multa da lire 1000 a lire 10,000.

Nei casi di maggiore gravità ed in quelli di recidiva, la multa sarà applicata nel suo massimo e ad essa sarà aggiunta la pena della detenzione da un mese ad un anno. In tali casi gli apparecchi, i generatori ed i motori indebitamente adoperati saranno sequestrati e confiscati, ed al colpevole sarà inibito di esercitare, comunque, per un periodo da sei mesi a due anni, l'industria per la quale occorre l'impiego di apparecchi del genere di quelli da lui adoperati.

Art. 21.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzione nazionale » (Numero 954).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzione nazionale ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 954).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

A partire dal 1^o ottobre 1927, è fatto obbligo agli esercenti di sale cinematografiche di prima visione di:

a) proiettare, in ciascuna delle dette sale, le pellicole nazionali specificate negli articoli seguenti;

b) riservare, complessivamente, alla proiezione delle pellicole nazionali non meno della

decima parte delle giornate di spettacolo. Da tale computo, sono escluse le giornate di spettacolo comprese nel periodo decorrente dal 1° luglio al 30 settembre.

Gli obblighi suddetti sono imposti anche agli esercenti di sale dove si diano spettacoli misti.

Con decreto del ministro per l'economia nazionale, può essere fissata la percentuale delle pellicole nazionali rispetto a quelle straniere da proiettare e variato il periodo di cui al comma b) in relazione allo sviluppo della produzione italiana di pellicole cinematografiche.

(Approvato).

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto, sono considerate pellicole nazionali quelle eseguite in Italia da ditte legalmente costituite nel Regno e con personale direttivo, artistico, tecnico ed esecutivo in prevalenza italiano. Il soggetto di tali pellicole dovrà essere preferibilmente italiano od almeno ideato o ridotto per lo schermo da autori italiani.

(Approvato).

Art. 3.

Le pellicole indicate all'art. 1 debbono essere edite in data non anteriore al 1° gennaio 1926. La data di edizione di esse è determinata dal rilascio del visto di censura prescritto dal Regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

(Approvato).

Art. 4.

Salvo l'osservanza degli art. 20 e 21 del regolamento annesso al Regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, chiunque intenda produrre una pellicola nazionale deve, all'inizio della lavorazione, denunciare alla locale autorità di pubblica sicurezza le generalità e la nazionalità dei direttori, degli attori e degli operatori che la eseguono. L'autorità di pubblica sicurezza, fatti gli accertamenti che ritenesse opportuni per assicurare il concorso delle condizioni di cui all'art. 2, apporrà, a lavorazione ultimata, il proprio visto sulla denuncia.

Detta denuncia sarà restituita all'interessato, per essere presentata alla Commissione indicata nell'articolo seguente.

Contro il diniego dell'autorità di pubblica sicurezza a rilasciare il visto sulla denuncia è ammesso ricorso al ministro dell'economia nazionale che giudicherà su di esso inappellabilmente.

(Approvato).

Art. 5.

La Commissione prevista dagli articoli 9 e 12 del regolamento approvato con Regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, modificato dal Regio decreto 18 settembre 1924, n. 1682, giudicherà inappellabilmente se le pellicole nazionali presentino sufficienti requisiti di dignità artistica e di buona esecuzione tecnica, ai fini dell'applicazione dell'art. 1 del presente decreto.

La Commissione stessa potrà negare il nulla osta per la proiezione in pubblico delle pellicole, anche se prodotte all'estero, che non presentino sufficienti requisiti di dignità artistica così nella trama del soggetto, come nella esecuzione tecnica.

(Approvato).

Art. 6.

Alla Commissione indicata all'articolo precedente, sono aggiunti due membri che saranno designati dal ministro dell'economia nazionale.

(Approvato).

Art. 7.

La Commissione d'appello di cui all'art. 12 del regolamento annesso al Regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287, sarà così composta:

a) di due capi di divisione addetti alla direzione generale della pubblica sicurezza, uno dei quali presidente;

b) di un magistrato;

c) di una madre di famiglia;

d) di due persone competenti in materia artistica letteraria e tecnica cinematografica designate dal ministro dell'economia nazionale;

e) di un pubblicista.

(Approvato).

Art. 8.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni di cui agli art. 1 e 2 è demandata ai prefetti i quali, in caso di inosservanza, hanno facoltà di decretare la temporanea chiusura delle sale di proiezione. Nei casi di recidiva, potranno altresì revocare la licenza, ai sensi dell'art. 28 del regolamento approvato con Regio decreto 24 settembre 1923, n. 3287.

(Approvato).

Art. 9.

Il ministro dell'economia nazionale è autorizzato a fissare le norme atte a definire i rapporti tra produttori di pellicole ed esercenti di sale cinematografiche in dipendenza della presente legge, nonchè ad emanare tutte le disposizioni che fossero richieste per la sua applicazione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto Centrale di Statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni comuni del Regno » (N. 1004).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto Centrale di Statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni comuni del Regno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto centrale di statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni comuni del Regno.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 9 luglio 1926, n. 1162, sul riordinamento del servizio statistico ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di disciplinare la formazione degli indici del costo della vita, i quali vanno acquistando sempre maggiore importanza nell'economia della Nazione ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro, segretario di Stato, di concerto con il ministro per l'interno, con il ministro per l'economia nazionale con il ministro per le corporazioni ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

L'Istituto centrale di statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in tutti i comuni con più di 100,000 abitanti ed in altri, preferibilmente scelti tra i capoluoghi di provincia, o tra quelli con più di 50,000 abitanti, che abbiano uffici di statistica idonei.

Nulla è innovato, anche per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento di detti uffici, al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 2.

Spetta all'Istituto centrale di statistica, inteso il Ministero dell'economia nazionale e quello delle corporazioni, di determinare la quantità e la qualità delle derrate e delle merci e servizi da prendere in esame per il calcolo degli indici e di diramare le istruzioni, affinchè a raccolta dei dati avvenga con uniformità di criteri e con rigore di metodo.

Art. 3.

Le rilevazioni dei dati e le elaborazioni sono affidate ai comuni. L'Istituto centrale di statistica promuoverà i provvedimenti opportuni per la organizzazione dei servizi di statistica locale e per la vigilanza sulla esecuzione dei lavori concernenti il calcolo degli indici.

All'uopo potrà anche valersi del concorso della Confederazione generale degli enti autarchici.

Nessuna Amministrazione pubblica, Ente parastatale, organizzazione sindacale, Ente privato comunque soggetto a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato, all'infuori dei comuni incaricati dall'Istituto centrale di statistica, può pubblicare indici del costo della vita, ancorchè abbia provveduto in passato a tali elaborazioni.

Art. 4.

Presso i comuni incaricati di calcolare gli indici del costo della vita saranno costituite apposite Commissioni, sotto la presidenza del podestà o di un suo delegato, composte da un ispettore del lavoro, dal capo dell'Ufficio di statistica della Camera di commercio, da rappresentanti delle Federazioni dei datori di lavoro in numero non superiore a tre, e da altrettanti rappresentanti delle Federazioni dei sindacati dei lavoratori.

Il capo dell'Ufficio di statistica del comune interviene come relatore con voto deliberativo.

Nessuna indennità o rimborso di spese di qualsiasi natura è dovuta dal comune ai componenti la Commissione.

Spetta all'Istituto centrale di statistica, di concerto col Ministero della economia nazionale e con quello delle corporazioni, di stabilire per ciascuna località quali associazioni di datori di lavoro e di lavoratori debbano provvedere alla designazione dei rappresentanti.

Art. 5.

La Commissione ha il compito di controllare i prezzi rilevati dagli uffici e la elaborazione dei dati, applicando le disposizioni dettate dall'Istituto centrale di statistica inizialmente e in prosieguo di tempo.

La Commissione non può variare i criteri di carattere metodologico fissati dall'Istituto centrale di statistica.

Contro le decisioni delle Commissioni comunali relative alla formazione degli indici, è ammesso il ricorso all'Istituto centrale di statistica, il quale costituirà all'uopo una commissione presieduta dal suo presidente, con facoltà di farsi rappresentare, e formata dal direttore generale dello stesso Istituto e dal direttore generale del lavoro.

Art. 6.

Gli indici saranno calcolati prendendo per base i prezzi del mese che sarà indicato dall'Istituto centrale di statistica.

Dopo trascorsi cinque mesi da quello per il quale saranno calcolati i numeri indici non potranno essere proseguite le serie dei numeri indici attualmente calcolati dai comuni, Camere di commercio, altri uffici pubblici, Enti parastatali o Enti privati comunque sottoposti a tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato.

L'Istituto centrale di statistica può autorizzare alcuni comuni a calcolare in prosecuzione di una delle vecchie serie i risultati dipendenti dall'applicazione degli indici della nuova serie.

I comuni autorizzati a calcolare gli indici del costo della vita possono anche pubblicarli. Eguale facoltà è concessa alla Confederazione generale degli Enti autarchici.

Nessuna limitazione è posta alla riproduzione degli indici.

Art. 7.

È fatto obbligo agli esercenti e a tutti coloro che verranno richiesti di notizie per la raccolta dei dati occorrenti per la formazione degli indici di corrispondere alle domande.

In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate ed incomplete, si applicheranno le disposizioni prevedute nell'art. 10 della legge 9 luglio 1926, n. 1162.

Art. 8.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Primo ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, riflettente aumento del contributo annuo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani, nonchè del contributo annuo governativo, a favore dell'Opera Pia Nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, in Perugia (Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani) » (N. 920).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927,

n. 331, riflettente aumento del contributo annuo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani, nonchè del contributo annuo governativo, a favore dell'Opera Pia Nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, in Perugia (Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, riflettente aumento del contributo annuo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani, nonchè del contributo annuo governativo, a favore dell'Opera Pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, in Perugia (Collegio Convitto per gli orfani dei sanitari italiani).

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Vedute le leggi 2 luglio 1911, n. 725 e 4 ottobre 1920, n. 1476 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, nell'intento di assicurare il normale funzionamento dell'Opera Pia Nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, in Perugia (Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani), di elevare la misura del contributo annuo obbligatorio dei sanitari, nonchè il sussidio annuo governativo stabiliti dalla citata legge 4 ottobre 1920, n. 1476, a favore dell'Istituto predetto ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro segretario di Stato ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col ministro per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Articolo unico.

Dal 1º gennaio 1927 il contributo annuo obbligatorio stabilito dalla legge 4 ottobre 1920, n. 1476, a favore dell'Opera Pia Nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani in Perugia (Collegio-convitto per gli orfani dei sanitari italiani), è elevato da lire ventiquattro a lire sessanta.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1927-1928 il contributo governativo stabilito con la citata legge 4 ottobre 1920, n. 1476, a favore del predetto Istituto è elevato da lire ventimila a lire cinquantamila.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato, a Roma, addì 3 marzo 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

PRESIDENTE. È aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica » (N. 972).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:
(V. Stampato N. 972).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

TITOLO I.

Delle condizioni necessarie per la nomina ad ufficiale e per l'avanzamento.

CAPO I.

NORME GENERALI.

Art. 1.

Nessun cittadino italiano può conseguire la nomina ad ufficiale se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempiere le funzioni del grado che dovrebbe rivestire e se non possiede in modo spiccato i necessari requisiti morali, fisici, intellettuali e di cultura generale e professionale.

(Approvato).

Art. 2.

Nessun ufficiale può conseguire avanzamento se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempiere le funzioni del grado su-

periore per qualità fisiche, intellettuali, per cultura generale, per carattere e condotta, e se non possiede la cognizione completa sia teorica che pratica dei particolari del servizio della propria arma o corpo e categoria.

I requisiti di cui sopra sono necessari in misura sempre più elevata ed in relazione alle funzioni connesse al nuovo grado di mano in mano che l'ufficiale progredisce ai successivi gradi della gerarchia militare. Pertanto il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

(Approvato).

Art. 3.

Agli effetti dell'avanzamento gli ufficiali in servizio permanente della Regia aeronautica sono iscritti in ruoli o categorie come appresso:

Arma aeronautica.

1° Ruolo combattente	} per il ruolo specializzato.
2° Categoria motoristi	
3° » montatori	
4° » armieri-artefieri	
5° » fotografi	
6° » automobilisti	
7° » Governo	

Corpo del Genio aeronautico.

1° Ruolo ingegneri	} per il ruolo specializzato.
2° Categoria radio-elettrici	
3° » radio-aerologi	
4° » assistenti tecnici	

Corpo di Commissariato militare.

1° Ruolo di commissariato;
2° Ruolo di amministrazione.

(Approvato).

Art. 4.

Gli ufficiali del ruolo combattente dell'arma aeronautica, pur rimanendo iscritti in un medesimo ruolo, si suddividono nelle seguenti tre categorie, a seconda del brevetto aeronautico posseduto e della loro idoneità psicofisiologica:

1ª categoria ufficiali piloti di aeroplano e di idrovolante;

2ª categoria ufficiali di bordo e piloti di dirigibile;

3ª categoria ufficiali di aeroporto.

Analogamente gli ufficiali del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico sono suddivisi nelle categorie seguenti:

1ª categoria ufficiali ingegneri aeronautici;

2ª categoria ufficiali ingegneri edili;

3ª categoria ufficiali ingegneri radio-elettricisti;

4ª categoria ufficiali ingegneri di armamento.

Non sono ammessi passaggi da uno ad altro ruolo e da una ad altra categoria se non nei casi previsti dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

È ammesso, sia a domanda che d'autorità, in relazione alle esigenze di servizio e previo il conseguimento del brevetto relativo, il passaggio dalla categoria degli ufficiali di bordo o piloti di dirigibile a quella degli ufficiali piloti di aeroplano e di idrovolante e viceversa. È pure ammesso il passaggio da una categoria all'altra degli ufficiali del ruolo ingegneri che ne posseggono i requisiti.

Gli ufficiali sono pertanto tenuti, occorrendo, a seguire i corsi di specializzazione ed a compiere i periodi di pratica che venissero prescritti per conseguire i titoli necessari per il passaggio di categoria.

Le assegnazioni ed i passaggi di categoria sono disposti con decreto ministeriale.

(Approvato).

TITOLO II.

Della nomina ad ufficiale in servizio permanente.

CAPO I.

NORME GENERALI.

Art. 6.

La carriera di ufficiale in servizio permanente si inizia:

1° col grado di sottotenente nell'arma aeronautica;

2° col grado di tenente per il ruolo ingegneri e col grado di sottotenente per il ruolo specializzato nel Corpo del genio aeronautico;

3° col grado di tenente per il ruolo di commissariato e col grado di sottotenente per il ruolo di amministrazione nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica.

(Approvato).

Art. 7.

Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente sono necessarie le seguenti condizioni, oltre quelle prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica:

1° non aver superato il 28° anno di età per la nomina a sottotenente nel ruolo combattente dell'arma aeronautica. Tale limite è esteso a 32 anni per la nomina a sottotenente dei sottufficiali piloti;

2° non aver superato il 30° anno di età per la nomina a tenente nel Corpo del genio aeronautico (ruolo ingegneri) e nel Corpo di commissariato militare della Regia aeronautica (ruolo di commissariato);

3° non aver superato il 45° anno di età per la nomina dei sottufficiali a sottotenente dell'arma aeronautica (ruolo specializzato), nel Corpo del genio aeronautico (ruolo specializzato) e nel Corpo di commissariato militare dell'aeronautica (ruolo di amministrazione).

(Approvato).

CAPO II.

NORME SPECIALI.

§ 1. — *Arma aeronautica-ruolo combattente.*

Art. 8.

I sottotenenti in servizio permanente del ruolo combattente dell'arma aeronautica sono tratti:

1° dagli allievi delle scuole destinate al reclutamento degli ufficiali, i quali abbiano compiuto con esito favorevole l'ultimo anno di corso delle scuole stesse ed abbiano conseguito il brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante, od il brevetto di ufficiale di bordo o pilota di dirigibile;

2° dagli ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica, celibi o vedovi senza prole, provvisti di uno dei brevetti di cui al precedente numero, i quali, previo concorso per titoli, o per titoli ed esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso di integrazione presso le scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;

3° dai sottufficiali piloti, con anzianità da sottufficiale di almeno tre anni, celibi o vedovi senza prole, i quali, previo concorso per titoli, o per titoli ed esami, abbiano compiuto con esito favorevole un corso di integrazione presso le scuole di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente.

(Approvato).

Art. 9.

Gli ufficiali subalterni di complemento della Regia aeronautica, di cui al numero 2 del precedente articolo, per poter prendere parte al concorso per l'ammissione al corso di integrazione dovranno essere o in servizio temporaneo nella Regia aeronautica o in servizio di volo presso società civili esercenti scuole di pilotaggio o linee di navigazione aerea od aver compiuto nel biennio antecedente il prescritto periodo di allenamento.

Gli ufficiali subalterni di complemento ed i sottufficiali piloti che siano provvisti del diploma di maturità (classica o scientifica)

o di titolo di studio equipollente, sono dispensati dal sostenere gli esami di concorso per l'ammissione al corso di integrazione ed avranno la precedenza sugli altri. Il Ministero nei bandi di concorso stabilirà le norme di graduatoria nella eventualità che il numero dei concorrenti aventi titolo alla dispensa dagli esami superi quello dei posti messi a concorso.

(Approvato).

Art. 10.

Gli ufficiali di complemento sono ammessi al corso di integrazione col grado di sottotenente. Quelli pertanto che rivestono il grado di tenente di complemento dovranno rinunciare a tale grado, salvo il diritto di essere reintegrati nel grado stesso e con la medesima anzianità, qualora cessino di appartenere al corso per deficienza negli studi o per altre cause, ovvero non ne superino gli esami finali.

I sottufficiali sono ammessi al corso di integrazione col loro grado ma potranno, se idonei, concorrere all'avanzamento insieme con tutti gli altri sottufficiali della loro categoria.

Al termine del corso di integrazione gli idonei tanto se ufficiali di complemento quanto se sottufficiali saranno classificati in una unica graduatoria di merito. A parità di merito avrà la precedenza il più anziano di età.

(Approvato).

Art. 11.

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente in servizio permanente decorre dalla data del decreto di nomina, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

Per gli allievi dei corsi regolari delle scuole di reclutamento l'anzianità decorre dalla data di nomina ad *aspirante*, conferita a norma degli ordinamenti delle scuole di reclutamento.

Però per gli *aspiranti* che alla fine dell'ultimo anno di corso della scuola dovessero sostenere esami di riparazione, l'anzianità da sottotenente sarà diminuita del periodo di tempo intercorso tra la chiusura di una sessione e l'altra di esame.

Fermo il disposto del precedente capoverso, e salvo il caso di infermità provenienti dal servizio o di forza maggiore, per gli aspiranti che, pur dichiarati idonei nell'una o nell'altra sessione di esami, non potessero essere nominati sottotenenti per non aver conseguito il prescritto brevetto aeronautico, l'anzianità da sottotenente sarà diminuita di un periodo di tempo eguale a quello intercedente fra la data del conseguimento del brevetto aeronautico e quella della chiusura della sessione di esami immediatamente precedente.

Gli allievi dei corsi regolari e dei corsi di integrazione i quali, per infermità provenienti da cause di servizio, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami finali nella prima o nella seconda sessione potranno essere ammessi eccezionalmente ad una terza sessione straordinaria, e, ove superino tutti gli esami, saranno considerati, per la determinazione della loro anzianità assoluta e relativa, come promossi nella prima o seconda sessione, secondo il numero delle volte in cui abbiano sostenuto o ripetuto le prove di esame.

(Approvato).

Art. 12.

L'anzianità relativa è stabilita in conformità del risultato degli esami al termine del corso regolare o del corso di integrazione.

Quando con una stessa anzianità assoluta siano nominati sottotenenti in servizio permanente allievi del corso regolare ed allievi del corso di integrazione, essi saranno intercalati in ruolo, secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami, alternando due allievi del corso regolare ed un allievo del corso di integrazione.

(Approvato).

Art. 13.

I sottotenenti di nuova nomina vengono assegnati alla categoria degli ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante od a quella degli ufficiali di bordo o piloti di dirigibile secondo il brevetto aeronautico conseguito.

(Approvato).

§ 2. — Arma aeronautica. Categoria ufficiali di aeroporto.

Art. 14.

Alla categoria di ufficiali di aeroporto sono definitivamente assegnati gli ufficiali delle categorie piloti di aeroplano o di idrovolante e ufficiali di bordo o piloti di dirigibile, i quali siano divenuti fisicamente in modo permanente inabili al servizio di volo, e che siano giudicati, dalle autorità competenti ad emettere i giudizi d'avanzamento, idonei a ben disimpegnare le funzioni inerenti al servizio degli aeroporti.

(Approvato).

§ 3. — Arma aeronautica. Ruolo specializzato.

Art. 15.

I sottotenenti in servizio permanente del ruolo specializzato dell'arma aeronautica sono tratti, in base a concorso per titoli, o per titoli e per esami, dai marescialli delle corrispondenti categorie.

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorre dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

(Approvato).

§ 4. — Corpo del genio aeronautico. Ruolo ingegneri.

Art. 16.

I tenenti in servizio permanente del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico sono tratti, per pubblico concorso per titoli e per esami, dai cittadini italiani laureati in ingegneria (civile, industriale, navale ed aeronautica), nonché dai tenenti di artiglieria e genio che abbiano seguito con esito favorevole i corsi regolari dell'Accademia di artiglieria e genio.

L'anzianità assoluta nel grado di tenente decorre dalla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

(Approvato).

Art. 17.

I tenenti del genio aeronautico vengono assegnati alla categoria degli ingegneri aeronautici, edili, radio-elettricisti o di armamento secondo le necessità del servizio, i loro titoli di studio e le loro attitudini.

(Approvato).

Art. 18.

I tenenti del genio aeronautico sono obbligati a seguire i corsi di istruzione e di specializzazione ed a compiere i periodi di pratica presso enti aeronautici e ditte costruttrici, che verranno prescritti.

Gli ingegneri aeronautici, quelli radio-elettricisti e quelli di armamento per l'esercizio delle loro funzioni hanno obbligo di volo; quelli aeronautici potranno inoltre essere ammessi a frequentare i corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto aeronautico.

(Approvato).

§ 5. — *Corpo del genio aeronautico.
Ruolo specializzato.*

Art. 19.

I sottotenenti in servizio permanente del ruolo specializzato del Corpo del genio aeronautico sono tratti, in base a concorso per titoli, o per titoli e per esami, dai marescialli delle corrispondenti categorie.

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorre dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

(Approvato).

§ 6. — *Corpo di Commissariato militare dell'aeronautica. Ruolo di Commissariato.*

Art. 20.

I tenenti in servizio permanente del ruolo di commissariato del Corpo di commissariato

militare dell'aeronautica sono tratti per pubblico concorso, per titoli e per esami, dai cittadini italiani laureati in giurisprudenza o muniti di diploma di laurea rilasciato da un Regio Istituto superiore di studi commerciali o dalla Università Bocconi.

L'anzianità assoluta nel grado di tenente decorre dalla data del decreto di nomina; l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

(Approvato).

§ 7. — *Corpo di Commissariato militare dell'aeronautica. Ruolo di amministrazione.*

Art. 21.

I sottotenenti in servizio permanente del ruolo di amministrazione del Corpo di commissariato militare dell'aeronautica sono tratti, in base a concorso per titoli, o per titoli e per esami, dai marescialli del ruolo specializzato dell'arma aeronautica (categoria governo).

L'anzianità assoluta nel grado di sottotenente decorre dalla data del decreto di nomina e l'anzianità relativa sarà determinata in base ai risultati della graduatoria del concorso.

(Approvato).

§ 8. — *Dei concorsi.*

Art. 22.

Le modalità colle quali dovranno aver luogo i concorsi per i reclutamenti previsti dal presente capo saranno stabilite dal ministro per la aeronautica sia in modo continuativo sia di volta in volta in occasione della emanazione dei relativi bandi di concorso.

(Approvato).

Art. 23.

Potrà farsi luogo, su parere favorevole della commissione superiore di avanzamento di cui all'art. 54, a speciali nomine a sottotenente in servizio permanente per merito straordinario di subalterni di complemento e di marescialli che se ne siano resi merite-

voli per servizi aeronautici di eccezionale importanza e distinzione.

L'anzianità assoluta nel grado di sottotene-
nente decorre dalla data del decreto di nomina.

(Approvato).

TITOLO III.

Dell'avanzamento.

CAPO I.

DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Art. 24.

L'avanzamento ha luogo per arma o per
corpo, nei singoli ruoli e categorie, con pro-
mozioni successive da un grado all'altro nella
misura e con le norme fissate dalla presente
legge.

Le promozioni sono disposte con decreto
Reale.

(Approvato).

Art. 25.

L'avanzamento ha luogo :

sino al grado di generale di squadra
aerea per gli ufficiali dell'arma aeronautica
della categoria piloti di aeroplano o di idro-
volante ;

sino al grado di tenente generale del
genio per gli ufficiali del genio della categoria
ingegneri aeronautici ;

sino al grado di generale commissario
per gli ufficiali del ruolo di commissariato ;

sino al grado di colonnello per gli uffi-
ciali dell'arma aeronautica della categoria
ufficiali di bordo o piloti di dirigibile e della
categoria ufficiali di aeroporto ; e per gli
ufficiali del genio della categoria ingegneri
edili, radio-elettricisti e di armamento.

sino al grado di capitano per i ruoli spe-
cializzati dell'arma aeronautica e del genio
aeronautico e per il ruolo di amministra-
zione.

(Approvato).

Art. 26.

L'avanzamento per gli ufficiali in servizio
permanente ha luogo ad anzianità, ad anzia-
nità ed a scelta, e a scelta assoluta come
risulta dalla seguente tabella :

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

AVANZAMENTO AL GRADO DI	Arma aeronautica			
	Ufficiali della categoria piloti di aeroplano e di idrovolante	Ufficiali della categoria piloti di dirigibile e ufficiali di bordo di dirigibile	Ufficiali della categoria aeroporto	Ufficiali del ruolo specializzato
Tenente	ad anzianità	ad anzianità	ad anzianità	ad anzianità
Capitano	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità —	ad anzianità a scelta senza esame
Maggiore	ad anzianità previo esame obbligatorio fermo il disposto dell'articolo 27 a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità previo esame obbligatorio fermo il disposto dell'articolo 27 a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità previo esame obbligatorio —	— — —
Tenente colonnello	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità	—
Colonnello	ad anzianità a scelta senza esame	ad anzianità a scelta senza esame	ad anzianità —	— —
Generale di brigata aerea	a scelta assoluta	—	—	—
Generale di divisione aerea	a scelta assoluta	—	—	—
Generale di squadra aerea	a scelta assoluta	—	—	—

LEGISLATURA XXVI. — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

AVANZAMENTO AL GRADO DI	Corpo del Genio aeronautico		
	Ruolo ingegneri		Ruolo specializzato
	Categoria ingegneri aeronautici	Categoria ingegneri edili, radioelettricisti e di armamento	
Tenente	—	—	ad anzianità
Capitano	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità a scelta senza esame
Maggiore	ad anzianità previo esame obbligatorio, fermo il disposto dell'art. 27 a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità previo esame obbligatorio, fermo il disposto dell'art. 27 a scelta con esame (facoltativo)	—
Tenente colonnello	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	—
Colonnello	ad anzianità a scelta senza esame	ad anzianità a scelta senza esame	—
Generale del genio	a scelta assoluta	—	—
Tenente generale del genio	a scelta assoluta	—	—

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

AVANZAMENTO AL GRADO DI	Corpo di commissariato	
	Ruolo ufficiali di commissariato	Ruolo ufficiali di amministrazione
Tenente	—	ad anzianità
Capitano	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	ad anzianità a scelta senza esame
Maggiore	ad anzianità previo esame obbligatorio a scelta con esame (facoltativo)	—
Tenente colonnello	ad anzianità a scelta con esame (facoltativo)	—
Colonnello	ad anzianità a scelta senza esame	—
Generale commissario	a scelta assoluta	—

N. B. — Con decreto Reale, su proposta del ministro dell'aeronautica, saranno determinate le norme ed i programmi per i singoli esami.

(Approvato).

Art. 27.

Gli ufficiali inferiori del ruolo combattente dell'arma aeronautica (categorie ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante, ufficiali di bordo o piloti di dirigibile) e quelli del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, e di massima prima della loro promozione al grado di capitano, saranno ammessi a frequentare rispettivamente un corso superiore di aeronautica ed un corso di costruzioni aeronautiche.

Quelli tra essi che non abbiano superato tutte le prove di esame non potranno progredire nella carriera oltre il grado di capitano.

(Approvato).

Art. 28.

Potrà farsi luogo, su parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, di cui all'art. 54, a speciali promozioni per merito straordinario di ufficiali di qualsiasi grado che possiedano eccezionali qualità intellettuali, militari e di coltura, così da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando e le funzioni del grado superiore, o che ne siano meritevoli per fatti aeronautici di eccezionale importanza e distinzione ovvero per servizi insigni resi allo Stato.

Tali promozioni avranno luogo con precedenza su tutti i pari grado ed indipendentemente da ogni altro requisito richiesto, purchè l'ufficiale abbia raggiunto i primi due terzi del ruolo organico in vigore del rispettivo grado.

Le proposte per le promozioni per merito straordinario sono fatte a Sua Maestà il Re con particolareggiata relazione, da parte del ministro dell'aeronautica.

(Approvato).

Art. 29.

Le promozioni a scelta ai gradi ai quali si accede con avanzamento promiscuo ad anzianità ed a scelta, potranno essere conferite nella proporzione massima seguente, considerando come avvenuta ad anzianità qualunque promozione disposta per altro titolo:

una, per ogni tre promozioni consecutive ad anzianità al grado di capitano;

una, per ogni due promozioni consecutive ad anzianità al grado di maggiore;

una, per ogni promozione ad anzianità al grado di tenente colonnello;

due, consecutive a scelta, per ogni promozione ad anzianità al grado di colonnello.

(Approvato).

Art. 30.

Gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta saranno in ciascun anno promossi in ordine di anzianità nel limite dei posti riservati alle promozioni a scelta non appena entrino nel primo sesto se tenenti, nel primo quinto se capitani, nel primo quarto se maggiori, nel primo terzo se tenenti colonnelli del ruolo organico in vigore per i rispettivi gradi, calcolandosi come unità l'eventuale frazione.

Coloro che, per mancanza di vacanze organiche, non potessero conseguire la promozione nell'anno, saranno promossi in seguito, semprechè confermati meritevoli di tale avanzamento dalle autorità competenti, in concorrenza con gli altri ufficiali che saranno dichiarati idonei all'avanzamento a scelta negli anni successivi.

Le vacanze che non potessero essere ricoperte con promozioni a scelta, per mancanza di ufficiali promovibili per tale titolo, rimarranno acquisite alle promozioni per anzianità.

Nel computo di cui al primo comma del presente articolo non si terrà conto degli ufficiali non promovibili a norma di legge.

(Approvato).

Art. 31.

Tutti i gradi di ufficiale generale sono conferiti esclusivamente agli ufficiali che dimostrino di possedere in modo eminente le qualità che si richiedono ai capi di una gerarchia che è essenzialmente gerarchia di alto comando.

Le promozioni a scelta assoluta avvengono, fra gli idonei, prescindendo da qualsiasi considerazione di anzianità.

(Approvato).

Art. 32.

Nessun ufficiale può essere promosso al grado superiore, salvo che per merito di guerra,

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

se non abbia compiuto una permanenza minima nel grado rivestito ed una permanenza minima col grado stesso presso reparti di

impiego nella misura risultante dal seguente specchio :

G R A D O	Periodo minimo di permanenza nel grado per gli ufficiali di tutte le armi corpi e ruoli della R. Aeronautica	Periodo minimo di permanenza presso i Reparti di impiego per gli ufficiali dell'Arma Aeronautica piloti di aeroplano e di idrovolante; ufficiali di bordo e piloti di dirigibile
Da sottotenente a tenente	18 mesi	—
Da tenente a capitano	3 anni	3 anni
Da capitano a maggiore	4 anni	3 anni
Da maggiore a tenente colonnello	2 anni	2 anni
Da tenente colonnello a colonnello	2 anni	—
Da colonnello a generale	2 anni	1 anno
Da uno all'altro grado di generale	1 anno	1 anno

(Approvato).

Art. 33.

Nessuno può essere promosso se non esistano vacanze organiche nel grado superiore del rispettivo ruolo, tranne che per merito di guerra e salvo il caso previsto dall'art. 34.

Costituiscono vacanze organiche agli effetti del presente articolo :

- a) la dispensa dal servizio permanente;
- b) il decesso;
- c) il collocamento in disponibilità od in aspettativa per qualunque motivo;
- d) il collocamento in ausiliaria, in congedo provvisorio, a riposo od in riforma;
- e) la perdita del grado di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;

f) il collocamento fuori quadro nei casi previsti dalle leggi;

g) la sospensione dall'impiego quando il ministro riconosca la necessità improrogabile di occupare il posto dell'ufficiale sospeso;

h) il passaggio di categoria;

i) gli eventuali aumenti dei quadri organici.

(Approvato).

CAPO II.

NORME SPECIALI.

Art. 34.

L'ufficiale che trovasi in disponibilità, in aspettativa, sospeso dall'impiego, o sottoposto a procedimento penale od a Consiglio di disciplina non può conseguire promozione.

Però all'ufficiale, al quale durante la permanenza in aspettativa per infermità dipendenti da cause di servizio avrebbe potuto eventualmente spettare il turno di promozione, sarà, se giudicato idoneo nel primo scrutinio successivo al richiamo in servizio, assegnata all'atto della promozione la data e la sede di anzianità nel nuovo grado che gli sarebbe stata attribuita a suo tempo.

La medesima norma si applica pure quando l'ufficiale non sia stato promosso perchè sottoposto a procedimento penale od a Consiglio di disciplina, ancorchè per misura precauzionale sia stato sospeso dall'impiego, sempre quando il procedimento penale o disciplinare siasi risolto senza l'applicazione di sanzioni che investano il di lui stato.

In tal caso l'ufficiale, previo un nuovo giudizio, dev'essere promosso anche se non esistano vacanze organiche entro un termine non superiore a quattro mesi dalla data della definizione della posizione penale o disciplinare, lasciando temporaneamente vacante un posto nel quadro inferiore.

(Approvato).

CAPO III.

NORME PARTICOLARI AI SINGOLI RUOLI.

Art. 35.

L'avanzamento degli ufficiali di bordo o piloti di dirigibili, non idonei al passaggio nella categoria degli ufficiali piloti militari di aeroplano o di idrovolante, può aver luogo ad anzianità od a scelta, ma è subordinato alla condizione che esista nel grado superiore, secondo la tabella organica della propria categoria, la necessaria vacanza e che il promovendo abbia tutti i requisiti tecnico-professionali per disimpegnare le funzioni inerenti al nuovo grado.

Ma, anche verificandosi tale vacanza, la promozione ad anzianità od a scelta non potrà aver luogo se non siano stati prima promossi ad anzianità od a scelta gli ufficiali più anziani dello stesso grado, idonei allo avanzamento per il medesimo titolo, della categoria piloti di aeroplano o di idrovolante.

(Approvato).

Art. 36.

Gli ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante, i quali vengano dichiarati in modo permanente non più idonei al pilotaggio per gravi esiti di lesioni insanabili causate da incidenti di volo, potranno, rimanendo assegnati alla categoria medesima a tutti gli effetti, conseguire due sole promozioni ad anzianità — od a scelta assoluta, per quei soli gradi ai quali si accede esclusivamente per tale titolo — a partire dal grado rivestito all'atto della dichiarazione di non idoneità al pilotaggio, sempre che conservino l'idoneità al servizio di osservazione aerea, ne abbiano od ottengano il brevetto, e siano riconosciuti in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti per l'avanzamento.

Detti ufficiali potranno in qualsiasi momento chiedere di essere assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto.

(Approvato).

Art. 37.

Gli ufficiali di aeroporto non possono essere promossi se non esista nel grado superiore la necessaria vacanza secondo la tabella organica della propria categoria e se non siano stati prima promossi ad anzianità da almeno un anno gli ufficiali di pari grado e più anziani delle categorie piloti di aeroplano e di idrovolante e ufficiali di bordo o piloti di dirigibile.

(Approvato).

Art. 38.

L'ufficiale delle categorie pilota di aeroplano e di idrovolante o ufficiale di bordo e pilota di dirigibile, che, trovandosi nelle condizioni di cui all'art. 14, non possa conseguire il trasferimento nella categoria ufficiali di aeroporto per mancanza di posti disponibili, sarà egualmente passato nella categoria anzidetta e contemporaneamente collocato in aspettativa per riduzione di quadri.

(Approvato).

Art. 39.

L'avanzamento degli ufficiali ingegneri edili radio-elettricisti e d'armamento, i quali non siano idonei al passaggio nella categoria ingegneri aeronautici, può aver luogo ad anzianità od a scelta ma è subordinato alla condizione che, secondo la tabella organica della categoria per la quale sono riconosciuti idonei, esista nel grado superiore la necessaria vacanza, e che siano stati prima promossi ad anzianità od a scelta tutti gli ufficiali ingegneri aeronautici di pari grado e più anziani idonei all'avanzamento per il medesimo titolo.

(Approvato).

Art. 40.

Per gli ufficiali delle categorie del Corpo del genio aeronautico aventi obbligo di volo, l'eventuale sopravvenuta inidoneità psicofisiologica al volo non è di ostacolo all'avanzamento, purchè gli ufficiali stessi siano riconosciuti in possesso di tutti gli altri necessari requisiti.

(Approvato).

CAPO IV.

DELL'ESCLUSIONE DEFINITIVA -
DALL'AVANZAMENTO.

Art. 41.

Sono esclusi definitivamente dall'avanzamento :

a) gli ufficiali del grado inferiore a quello di tenente colonnello (esclusi i subalterni) che per due volte, anche non consecutive ed a distanza non inferiore a 10 mesi, siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ad anzianità o che per due volte, dopo esservi stati iscritti, siano stati cancellati dal quadro di avanzamento; o che una volta siano stati dichiarati non idonei ed una volta cancellati dal quadro, in qualunque momento sia avvenuta la cancellazione;

b) gli ufficiali del grado di tenente colonnello che per una volta non siano stati iscritti ovvero cancellati dal quadro di avanzamento ad anzianità;

c) gli ufficiali del grado di colonnello e gradi superiori che per una volta siano stati dichiarati non idonei o cancellati dal quadro d'avanzamento a scelta assoluta.

Non si fa luogo ad esclusione definitiva dall'avanzamento per gli ufficiali subalterni.

Non è computabile ai fini della esclusione definitiva la non iscrizione sul quadro di avanzamento per non aver potuto l'ufficiale sostenere, per ragioni di salute debitamente accertate, le prove di esame obbligatorie.

Gli ufficiali, sino al grado di tenente colonnello compreso, esclusi definitivamente dall'avanzamento, potranno, su concorde parere favorevole delle autorità incaricate della formazione dei giudizi di avanzamento, essere tratti in servizio permanente fino a che la loro opera sarà ritenuta necessaria e comunque non oltre il raggiungimento dei limiti di età.

(Approvato).

TITOLO IV.

Dell'accertamento della idoneità alla nomina ad ufficiale ed all'avanzamento.

CAPO I.

ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ
ALLA NOMINA AD UFFICIALE.

Art. 42.

I cittadini che aspirano a conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente debbono dimostrare, mediante la presentazione dei documenti che saranno di volta in volta richiesti dai bandi di concorso, il possesso dei requisiti all'uopo prescritti.

Il ministro potrà escludere dal concorso quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di ammettere a far parte della Regia aeronautica.

(Approvato).

Art. 43.

La idoneità fisica è accertata mediante visita sanitaria.

La idoneità professionale risulta dall'esito favorevole dei concorsi e dagli esami finali presso le scuole di reclutamento, tanto per i corsi regolari quanto per quelli di integrazione, e, ove sia richiesto, dal possesso del brevetto aeronautico.

(Approvato).

CAPO II.

ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ
ALL'AVANZAMENTO.

Art. 44.

Il ministro dell'aeronautica ogni anno determina e fa conoscere i limiti di anzianità, entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo per poter essere iscritti nei quadri di avanzamento per l'anno successivo sia ad anzianità, sia a scelta, sia a scelta assoluta.

Quando per il sopravvenire di speciali circostanze il numero degli ufficiali iscritti sui quadri di avanzamento si dimostri insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono, il ministro dell'aeronautica dispone analogamente per la formazione di quadri suppletivi di avanzamento per quei gradi e ruoli per i quali il provvedimento si renda necessario, a cominciare dall'ufficiale che segue immediatamente in anzianità l'ultimo ufficiale compreso nei limiti stabiliti per il quadro di avanzamento antecedente.

(Approvato).

Art. 45.

In correlazione al disposto dell'articolo precedente il ministro dell'aeronautica indice, ove siano prescritti, gli esami per l'avanzamento ad anzianità, nonchè quelli per l'avanzamento a scelta.

Agli esami facoltativi per l'avanzamento a scelta possono concorrere, per non più di due volte in ogni grado, gli ufficiali che siano classificati ottimi nelle ultime note compilate, siano giudicati dalle autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado meritevoli di aspirare a detto avanzamento per carattere, intelligenza, coltura, qualità militari ed aeronautiche e siano compresi nella prima metà del ruolo organico se tenenti e capitani, nei primi due terzi se maggiori.

Essi, nel termine stabilito, dovranno presentare per via gerarchica domanda di ammissione all'esame. Le autorità di cui sopra la trasmetteranno col loro giudizio al ministro, il quale deciderà in merito inappellabilmente.

(Approvato).

Art. 46.

Gli esami avranno luogo avanti a commissioni i cui componenti saranno nominati di volta in volta dal ministro dell'aeronautica.

Il risultato degli esami, come pure l'esito del corso superiore aeronautico e del corso di costruzioni aeronautiche, viene comunicato dal Ministero per via gerarchica agli interessati, e viene iscritto nelle carte personali per norma nei giudizi di avanzamento.

Il corso superiore aeronautico ed il corso di costruzioni aeronautiche possono essere

frequentati una volta sola. Sono però consentiti esami di riparazione per quelle materie nelle quali gli ufficiali siano stati riprovati.

I candidati all'avanzamento, ad anzianità od a scelta che non superino parte delle prove di esame dovranno invece, ove possano essere ammessi a successivi esami, ripetere tutte le prove degli esami stessi.

(Approvato).

Art. 47.

I capitani idonei all'avanzamento a scelta e quelli che, pur non essendo stati dichiarati idonei, abbiano tuttavia riportato negli esami l'approvazione in tutte le materie comuni previste nello stesso anno per l'avanzamento ad anzianità, sono dispensati dagli esami per la promozione ad anzianità.

I capitani ed i tenenti idonei all'avanzamento a scelta possono essere altresì dispensati dall'obbligo del corso superiore aeronautico e del corso di costruzioni aeronautiche.

(Approvato).

Art. 48.

Indipendentemente dall'obbligo dei corsi speciali di istruzione od esami stabiliti dalla presente legge per l'avanzamento a taluni gradi, il ministro, quando lo reputi opportuno, può, con sua determinazione, istituire per tutti i gradi appositi corsi di coltura teorica e pratica, i cui risultati sono comunicati per via gerarchica agli interessati ed inseriti nelle loro carte personali, dovendo costituire, anche essi, elementi per i giudizi di promovibilità.

(Approvato).

Art. 49.

Per l'idoneità all'avanzamento ad anzianità a scelta ed a scelta assoluta e per il passaggio da una ad altra categoria si pronunciano successivamente un giudizio di primo grado ed un giudizio di secondo grado.

(Approvato).

Art. 50.

Il giudizio di primo grado è dato dalle autorità gerarchiche, le quali, senza riunirsi in

commissione, si pronunciano successivamente a cominciare da quella meno elevata in grado.

In base alla determinazione di cui all'articolo 44 e nell'epoca indicata, il superiore in grado, alle cui dipendenze dirette trovasi l'ufficiale da scrutinare, compila uno specchio di proposta di avanzamento nel quale, tenute presenti le di lui condizioni fisiche, le qualità intellettuali e di carattere, il modo con cui disimpegna le funzioni del proprio grado, e le prescrizioni di cui all'art. 2 della presente legge, esprime il giudizio esplicito se l'ufficiale sia idoneo, oppure non idoneo, all'avanzamento ad anzianità, a scelta ovvero a scelta assoluta a seconda dei casi, ed, eventualmente, al passaggio di categoria.

Il giudizio di non idoneità dovrà essere motivato.

(Approvato).

Art. 51.

Gli specchi di proposta di cui all'articolo precedente sono trasmessi per via gerarchica al Ministero dell'aeronautica.

Le autorità gerarchiche superiori, ognuna a sua volta, basandosi sui precedenti dell'ufficiale da giudicare, sulla conoscenza personale di esso ed anche sulle informazioni che ritenessero di dover assumere sul di lui conto, esprimono il loro giudizio esplicito sulla idoneità o non idoneità del giudicando all'avanzamento ad anzianità, a scelta ovvero a scelta assoluta a seconda dei casi, ed, eventualmente, al passaggio di categoria.

I giudizi di non idoneità dovranno essere motivati.

(Approvato).

Art. 52.

L'esito del giudizio di 1° grado risulta dal complesso dei vari giudizi espressi dal proponente e dalle autorità gerarchiche superiori.

L'ufficiale è dichiarato idoneo quando abbia a suo favore la maggioranza assoluta dei giudizi.

A parità di giudizi favorevoli e contrari, l'ufficiale è dichiarato non idoneo.

(Approvato).

Art. 53.

Qualora l'ufficiale da giudicare non dipenda direttamente da autorità aeronautiche, le autorità che dovranno concorrere alla formazione del giudizio di primo grado saranno determinate dal ministro per l'aeronautica.

(Approvato).

Art. 54.

Il giudizio di secondo grado è dato da una Commissione superiore di avanzamento, i cui membri devono riunirsi per discutere e per decidere.

La Commissione superiore di avanzamento è composta:

a) dal Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica: presidente;

b) dai comandanti di zona aerea territoriale;

c) dal tenente generale e dal generale del genio aeronautico, o dal generale commissario e dal colonnello commissario più anziano, rispettivamente se e quando si debbano giudicare ufficiali di detti corpi, e si tratti di ufficiali meno elevati in grado;

d) dal direttore generale del personale militare, purchè gli ufficiali da giudicare siano di lui meno elevati in grado.

In assenza del Capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica funge da presidente l'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano.

(Approvato).

Art. 55.

Le deliberazioni della Commissione superiore di avanzamento sono valide quando siano presenti almeno due terzi dei suoi componenti trascurandosi nel computo l'eventuale frazione.

La Commissione superiore d'avanzamento delibera in base ai precedenti dell'ufficiale da giudicare, alla conoscenza personale di esso, tenendo presente il giudizio di 1° grado.

Il presidente ha facoltà di far intervenire in seno alla Commissione, senza diritto a voto, qualunque superiore del giudicando per chiarire fatti e circostanze riguardanti l'ufficiale.

La votazione per la idoneità o non idoneità

dei candidati all'avanzamento ed al passaggio di categoria in seno alla Commissione superiore avviene, dopo discussione, con voto palese.

Il candidato è dichiarato idoneo solo se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti l'ufficiale è dichiarato non idoneo.

(Approvato).

Art. 56.

La Commissione superiore d'avanzamento è chiamata anche a dare il proprio parere sulle proposte di nomina in servizio permanente o di promozione per merito straordinario. Tale parere sarà considerato favorevole solo se dato ad unanimità di voti.

(Approvato).

Art. 57.

Delle proprie deliberazioni la Commissione superiore di avanzamento redige apposito verbale, nel quale sarà per ciascun ufficiale riportato il giudizio in merito all'avanzamento ed al passaggio di categoria, specificando per i non idonei ad anzianità od a scelta assoluta il motivo della pronunziata inidoneità e per quelli non giudicati il motivo della sospensione del giudizio.

Per quei gradi nei quali l'avanzamento può aver luogo sia ad anzianità che a scelta il giudizio di non idoneità all'avanzamento a scelta non sarà motivato.

(Approvato).

Art. 58.

L'ufficiale è riconosciuto idoneo all'avanzamento od al passaggio di categoria quando risultino favorevoli i giudizi di primo e di secondo grado.

In caso di discrepanza fra i detti due giudizi, il giudizio definitivo spetta al ministro.

(Approvato).

Art. 59.

Eccetto che per l'avanzamento ai vari gradi di generale, quando per speciali circostanze qualche autorità gerarchica oppure la Commissione superiore d'avanzamento non

sia in grado di pronunciarsi per mancanza di sicuri elementi di giudizio, si esprime giudizio sospensivo. Analogo giudizio dovrà esprimersi per gli ufficiali di qualsiasi grado, i quali siano sottoposti a procedimento penale o ad inchiesta disciplinare.

In ogni caso dovrà essere chiaramente specificato il motivo della sospensione del giudizio.

Nel giudizio di primo grado l'eventuale giudizio sospensivo di una o più autorità gerarchiche sarà considerato come prevalente sugli altri solo quando esso, ove fosse stato favorevole o sfavorevole, avrebbe potuto influire sul computo complessivo dei voti, di cui all'art. 52.

(Approvato).

Art. 60.

Per gli ufficiali per i quali sia stato emesso un giudizio sospensivo, dovrà procedersi ad un nuovo accertamento della loro idoneità o meno all'avanzamento, prima della formazione di nuovi quadri, quando si preveda possa loro spettare il turno della effettiva promozione o subito dopo definita la posizione penale o disciplinare, valendosi anche dei soli elementi risultanti dalle carte personali.

(Approvato).

Art. 61.

Gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa o sospesi dall'impiego non sono scrutinati agli effetti dell'avanzamento, non potendo essi durante tale posizione conseguire la promozione.

(Approvato).

Art. 62.

Gli ufficiali che, per essersi trovati in disponibilità, in aspettativa, o sospesi dall'impiego o per altre circostanze speciali, non siano stati a suo tempo giudicati per l'avanzamento ed ai quali, per la sede di anzianità, venga a verificarsi o si sia già verificato il turno di promovibilità potranno essere scrutinati anche prima che siano compilati nuovi quadri di avanzamento e dopo il loro richiamo in servizio effettivo, dalla quale data sol-

tanto concorreranno a coprire le vacanze organiche, salvo il disposto dell'art. 34.

(Approvato).

CAPO III.

DEI QUADRI DI AVANZAMENTO E DELLE PROMOZIONI.

Art. 63.

Sulla base dei giudizi di primo e secondo grado e delle decisioni del ministro, saranno compilati i quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta seguendo l'ordine di ruolo.

I quadri di avanzamento a scelta assoluta saranno invece compilati secondo l'ordine di promovibilità, stabilito, fra gli idonei, dalla Commissione superiore di avanzamento.

Le promozioni ai vari gradi verranno effettuate, durante l'anno cui i quadri di avanzamento si riferiscono, seguendo l'ordine di iscrizione sui quadri stessi.

Nei casi previsti dagli articoli 34 e 60, la Commissione superiore, qualora trattasi dell'avanzamento ai vari gradi di generale, dovrà, dopo il giudizio di promovibilità, determinare la sede di anzianità che, a suo avviso, avrebbe potuto spettare al promovendo qualora il giudizio fosse stato tempestivamente emesso.

(Approvato).

Art. 64.

Agli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento, nonchè a quelli dichiarati non idonei o nei cui riguardi venga pronunciato giudizio sospensivo, viene data dal Ministero comunicazione dei giudizi che li riguardano e della relativa motivazione.

Il Ministero inoltre pubblicherà nei suoi atti ufficiali i nomi dei promovibili a scelta assoluta nell'ordine di cui all'art. 63.

(Approvato).

Art. 65.

Le promozioni degli ufficiali idonei allo avanzamento potranno essere effettuate con anzianità corrispondente alla data in cui si è verificata la vacanza nel grado superiore

con la proporzione di cui alla presente legge, ed in ogni caso con una anzianità non posteriore all'ultimo giorno, del trimestre solare in cui la vacanza utile alla promozione ebbe a verificarsi.

(Approvato).

CAPO IV.

DELLA CANCELLAZIONE DAI QUADRI DI AVANZAMENTO E DELLA SOSPENSIONE DELLA PROMOVIBILITÀ.

Art. 66.

Quando un ufficiale già iscritto sul quadro di avanzamento venga a perdere per motivi fisici, intellettuali, o di qualsiasi altra specie, la idoneità all'avanzamento, si procede, con le stesse modalità previste per i giudizi di avanzamento, alla di lui cancellazione dal quadro in vigore.

La proposta per tale cancellazione può essere promossa in qualunque momento dell'anno da una qualsiasi delle autorità aeronautiche, la quale segnala al superiore immediato e diretto dell'ufficiale le deficienze in esso riscontrate durante le relazioni di comando, od in altra qualsiasi occasione, invitandolo a riprenderlo in esame per l'avanzamento e notificando al Ministero la sopravvenuta circostanza.

(Approvato).

Art. 67.

Con la notificazione di cui all'articolo precedente rimane sospeso per l'ufficiale qualsiasi diritto alla eventuale promozione fino a quando la sua posizione non sia stata definita.

Nel caso che la nuova procedura iniziata si risolva in un giudizio di non idoneità all'avanzamento, l'ufficiale verrà cancellato dal relativo quadro. Nel caso invece che essa si risolva, in senso favorevole all'ufficiale, questi, ove gli spetti, sarà promosso e riprenderà nel ruolo la data e la sede di anzianità che gli sarebbe stata assegnata se la promozione non fosse rimasta sospesa.

(Approvato).

Art. 68.

Rimane sospesa l'iscrizione sul quadro d'avanzamento per l'ufficiale a carico del quale siano stati disposti regolari accertamenti di carattere sanitario, ovvero inchiesta disciplinare, che possano condurre a provvedimenti di stato. La eventuale promozione, da effettuarsi successivamente, dovrà essere sempre preceduta da un nuovo giudizio sulla idoneità all'avanzamento e, per la promozione ai vari gradi di generale, da una nuova determinazione della sede di iscrizione nel quadro d'avanzamento.

(Approvato).

TITOLO V.

Degli ufficiali in congedo.

CAPO I.

NORME GENERALI.

Art. 69.

Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutte le armi e corpi che non sono vincolati al servizio permanente e cioè:

- 1° ufficiali di complemento;
- 2° ufficiali di ausiliaria;
- 3° ufficiali in congedo provvisorio;
- 4° ufficiali di riserva.

(Approvato).

Art. 70.

Gli ufficiali di complemento, prosciolti da ogni obbligo di servizio militare per aver raggiunto i limiti di età stabiliti per il rispettivo grado o corpo, sono iscritti, a loro domanda, nei quadri onorari della Regia aeronautica e vi rimangono fino al compimento dell'età prescritta per la cessazione dall'appartenenza degli ufficiali alla categoria di riserva.

Essi, ove lo richiedano, potranno essere iscritti con il loro grado ed anzianità nella riserva.

(Approvato).

Art. 71.

Gli ufficiali in congedo della Regia aeronautica, nonchè gli appartenenti ai quadri onorari, sono iscritti in altrettanti separati ruoli di anzianità, a seconda dell'arma o corpo e categoria cui appartengono, conformemente a quanto è disposto per gli ufficiali in servizio permanente.

Al ruolo combattente dell'arma aeronautica è però aggiunta per gli ufficiali in congedo la categoria degli ufficiali osservatori dall'aeroplano e dall'idrovolante.

(Approvato).

CAPO II.

DELLA NOMINA E^o DELL'AVANZAMENTO
DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.

Art. 72.

Il criterio fondamentale di cui agli articoli 1 e 2 è applicato anche per gli ufficiali in congedo.

(Approvato).

Art. 73.

Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento, in tutti i ruoli e categorie della Regia aeronautica, oltre alle condizioni di cui all'art. 4 della legge sullo stato degli ufficiali è necessario soddisfare ad una della condizioni seguenti.

1^o aver compiuto come militare di truppa e con esito favorevole i corsi stabiliti per reparti allievi ufficiali di complemento e, quando richiesti, aver conseguito i relativi brevetti aeronautici;

2^o aver superato il secondo anno di corso della Regia accademia aeronautica e conseguito almeno il brevetto di osservatore dall'aeroplano;

3^o se sottufficiali congedati, aver prestato almeno otto anni di effettivo servizio militare e possedere il titolo di studio richiesto per l'ammissione ai reparti allievi ufficiali di complemento.

Gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento non dovranno inoltre aver

superato, all'atto della nomina stessa, una età tale che non consenta ad essi una permanenza nella categoria di complemento di almeno dieci anni.

(Approvato).

Art. 74.

Gli ufficiali di complemento possono inoltre essere tratti:

a) mediante iscrizione d'ufficio, col loro grado ed anzianità, dagli ufficiali dispensati dal servizio permanente;

b) a domanda, con il loro grado ed anzianità, e previo il nulla osta dei rispettivi Ministeri, dagli ufficiali di complemento del Regio esercito e della Regia marina provvisti di brevetto aeronautico, o che per i servizi già prestati o per il possesso di particolari titoli di studio diano affidamento di poter essere elementi utili per la Regia aeronautica;

c) con grado non superiore a quello di maggiore, dai cittadini italiani che abbiano compiuto particolari studi od acquistato speciali benemerienze nel campo aeronautico. Il grado da conferirsi sarà determinato dalla Commissione superiore di avanzamento.

(Approvato).

Art. 75.

A parità di grado e di anzianità gli ufficiali di complemento provenienti dai dispensati dal servizio permanente sono iscritti in ruolo prima di ogni altro.

A parità di grado ed anzianità, gli ufficiali di complemento trasferiti dai ruoli del Regio esercito e della Regia marina sono iscritti subito dopo gli ufficiali della medesima anzianità nominati direttamente dalla Regia aeronautica ed intercalati alternativamente secondo la precedenza delle armi e corpi della rispettiva provenienza, nell'ordine di successione medesima a quello tenuto nel primitivo ruolo di appartenenza.

(Approvato).

Art. 76.

Le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 74 e del successivo art. 75 si applicano anche per gli ufficiali del Regio esercito e

della Regia marina delle categorie di ausiliaria e della riserva, limitatamente per quest'ultima agli ufficiali provenienti dal servizio permanente e provvisti di pensione vitalizia a carico dello Stato.

(Approvato).

Art. 77.

Gli ufficiali del congedo della categoria piloti od osservatori del ruolo combattente dell'arma aeronautica i quali per motivi fisici abbiano perduto in modo permanente le qualità necessarie al servizio di volo o che si presume abbiano perduto tali qualità per non aver preso parte per tre anni consecutivi alle annuali esercitazioni di allenamento, potranno essere trasferiti col loro grado ed anzianità nella categoria ufficiali di aeroporto.

(Approvato).

Art. 78.

L'avanzamento ha luogo normalmente per anzianità per tutte le categorie degli ufficiali in congedo, eccettuati per quelli del congedo provvisorio i quali in tempo di pace non possono conseguire promozioni.

Non si fa luogo in alcun caso ad avanzamento per gli ufficiali iscritti nei quadri onorari.

(Approvato).

Art. 79.

Eccezionalmente, ed a seconda di particolari necessità, agli ufficiali di complemento potrà essere consentito anche l'avanzamento a scelta per titoli o per esami, con norme da determinarsi dal ministro per l'aeronautica.

(Approvato).

Art. 80.

L'ufficiale di complemento che aspira all'avanzamento a scelta può fare domanda per concorrervi solamente quando trovisi compreso nei limiti di anzianità stabiliti.

L'ufficiale che non venga ritenuto meritevole della scelta una prima volta, può essere ammesso a concorrere per tale avanzamento, a domanda, un'altra sola volta.

(Approvato).

Art. 81.

Gli ufficiali di complemento riconosciuti idonei all'avanzamento a scelta saranno promossi nella proporzione di uno a scelta ed uno ad anzianità in ciascun ruolo e nella rispettiva categoria.

(Approvato).

Art. 82.

Nessun ufficiale in congedo può conseguire avanzamento se non dopo che siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali idonei, per il medesimo titolo, del servizio permanente di pari grado ed anzianità della stessa arma, corpo, ruolo e categoria.

A tale effetto per gli ufficiali in congedo della categoria osservatori si farà riferimento agli ufficiali della categoria ufficiali di bordo e piloti di dirigibile.

(Approvato).

Art. 83.

La permanenza minima nel grado necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore è:

di 3 anni nel grado di sottotenente;

di 5 anni nel grado di tenente;

di 6 anni nel grado di capitano;

di 3 anni in ciascuno dei gradi superiori.

(Approvato).

Art. 84.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi in tempo di pace fino al grado di tenente colonnello.

Gli ufficiali in ausiliaria o della riserva possono ottenere, in tempo di pace, la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono nella precedente categoria.

Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio o della medaglia militare aeronautica ovvero che abbiano preso parte alle guerre nazionali o coloniali o che abbiano ottenute ricompense al valor militare possono ottenere due promozioni.

In ogni caso a nessun ufficiale in congedo può essere conferito un grado superiore a

quello cui possono pervenire gli ufficiali del servizio permanente dei corrispondenti ruoli.
(Approvato).

Art. 85.

Per quanto ha riferimento all'accertamento della idoneità all'avanzamento degli ufficiali in congedo, per la loro iscrizione nei quadri, per la cancellazione, per la sospensione del giudizio e della promovibilità e per le comunicazioni da farsi agli interessati, valgono le norme riguardanti gli ufficiali in servizio permanente.

Il ministro per l'aeronautica determinerà le autorità che dovranno concorrere alla compilazione della proposta d'avanzamento per gli ufficiali che non siano nè in servizio temporaneo nè alle dipendenze di autorità aeronautiche.

(Approvato).

TITOLO VI.

Disposizioni relative al tempo di guerra.

Art. 86.

In tempo di guerra si possono fare in tutti i gradi e ruoli promozioni straordinarie per merito di guerra.

Qualunque militare di truppa può essere nominato per merito di guerra sottotenente, sia in servizio permanente che di complemento a seconda che trattisi di militare di carriera o di semplice vincolato ad obblighi di servizio militare.

L'anzianità nel nuovo grado sarà stabilita in corrispondenza della data del fatto d'arme che ha dato titolo alla promozione, o dell'ultimo fatto d'arme quando si tratti di un complesso di meriti manifestatisi in più azioni di guerra.

Qualunque subalterno di complemento può essere per lo stesso titolo nominato in servizio permanente. L'anzianità di grado sarà stabilita in base al servizio effettivamente prestato nel grado di sottotenente o di tenente a seconda del grado con cui la nomina ha luogo; ma essa, agli effetti dell'ulteriore avanzamento, non può essere operativa se non dal giorno

in cui si verificò il fatto d'arme dal quale scaturì il titolo alla nomina.

(Approvato).

Art. 87.

In tempo di guerra le promozioni possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali agli esami o corsi di cultura prescritti, ed indipendentemente dai periodi minimi di permanenza nel grado e nei reparti di impiego stabiliti dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 88.

Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra e che abbiano prestato almeno quattro mesi di servizio presso reparti operanti in zona di operazioni, l'avanzamento può essere consentito promiscuamente con gli ufficiali del servizio permanente dello stesso ruolo, grado ed anzianità, purchè si trovino sempre a prestar servizio presso i reparti suddetti e negli stessi possano essere impiegati col nuovo grado.

(Approvato).

Art. 89.

Con disposizioni speciali, da emanarsi con decreto Reale, saranno stabilite le modalità da seguire in tempo di guerra per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento a qualsiasi titolo.

(Approvato).

TITOLO VII.

Disposizioni varie, finali e transitorie.

Art. 90.

Per la dichiarazione di non idoneità agli uffici del grado si osserveranno le stesse norme previste per la cancellazione dai quadri di avanzamento, salvo che si tratti di idoneità derivante da motivi fisici, nel quale caso il giudizio è rimesso esclusivamente alle competenti autorità sanitarie.

(Approvato).

Art. 91.

In deroga a quanto è disposto dall'art. 8 e fino a tutto l'anno 1928, gli allievi dei corsi regolari delle scuole di reclutamento potranno essere nominati sottotenenti in servizio permanente ancorchè siano provvisti del solo brevetto di osservatore.

Essi, come pure gli attuali ufficiali del ruolo combattente dell'arma aeronautica provvisti del solo brevetto di osservatore, saranno assegnati alla categoria ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante.

(Approvato).

Art. 92.

Il limite di età per la nomina in servizio permanente degli ufficiali di complemento della Regia aeronautica ammessi ai corsi d'integrazione di cui all'art. 8, n. 2, è elevato a 32 anni fino a tutto l'anno 1930.

Fino allo stesso anno il Ministero ha la facoltà di ammettere a detti corsi ufficiali di complemento, già ammogliati alla data del 1° gennaio 1927, senza obbligo di costituzione di dote di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 399, sempre quando detti ufficiali siano in servizio temporaneo presso la Regia aeronautica dalla data predetta.

Nulla è innovato alle condizioni stabilite per la nomina ad ufficiale in servizio permanente, da effettuare sulla base di reclutamenti straordinari già indetti antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 93.

Le disposizioni di cui all'art. 11 della presente legge sono applicabili anche agli allievi del 3° corso normale della Regia Accademia aeronautica nominati sottotenenti in servizio permanente nell'anno 1926, in conformità delle quali sarà pertanto stabilita la loro anzianità di grado assoluta e relativa.

(Approvato).

Art. 94.

Sono esonerati dall'obbligo di frequentare e superare il corso superiore aeronautico ed

il corso di costruzioni aeronautiche di cui all'art. 27 gli ufficiali inferiori del ruolo combattente dell'arma aeronautica che, a norma del Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, e successive aggiunte e modificazioni, abbiano anzianità di servizio permanente anteriore al 15 maggio 1918; e gli ufficiali del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico che, all'atto della entrata in vigore della presente legge, rivestano il grado di capitano o, se tenenti, abbiano anzianità di grado anteriore al 1° febbraio 1925.

(Approvato).

Art. 95.

Durante la fase di sviluppo dei ruoli della Regia aeronautica, il computo di cui agli articoli 28 e 30, sarà effettuato, anzichè sul ruolo organico in vigore per i vari gradi, sul ruolo effettivamente coperto in ogni grado al 1° gennaio dell'anno solare a cui si riferiscono i quadri di avanzamento. Tale ruolo risulta dall'annuario ufficiale della Regia aeronautica.

(Approvato).

Art. 96.

All'ufficiale dell'arma aeronautica, che all'atto della entrata in vigore della presente legge abbia compiuto con esito favorevole i corsi della scuola di guerra o che abbia già iniziato i corsi medesimi e li compia in seguito con esito favorevole, sarà concesso un beneficio di anzianità, con spostamento di posti nel ruolo, pari ad un ventesimo dell'organico in vigore per il grado rivestito all'atto del compimento dei corsi. Se nell'effettuare tale spostamento si dovesse passare ad un grado superiore, l'ufficiale sarà arrestato alla testa del ruolo del proprio grado ed assumerà la anzianità di grado dell'ufficiale che lo segue immediatamente nel ruolo ed, eventualmente, anzianità di servizio permanente pari a quella dell'ufficiale ultimo iscritto nel ruolo del grado superiore.

(Approvato).

Art. 97.

Fino a tutto l'anno 1927, il ministro della aeronautica ha facoltà di far luogo a promo-

zioni in tutti i gradi delle armi e corpi della Regia aeronautica prescindendo dalla condizione della permanenza minima richiesta per i singoli gradi.

La permanenza minima presso i reparti di impiego richiesta per l'avanzamento potrà essere ridotta:

- a) ad un quarto fino a tutto l'anno 1927;
- b) ad una metà fino a tutto l'anno 1928;
- c) a tre quarti fino a tutto l'anno 1929.

(Approvato).

Art. 98.

Fino a tutto l'anno 1930 i posti previsti dagli organici saranno coperti gradualmente secondo le deliberazioni del ministro della aeronautica in relazione alle esigenze del servizio ed alla disponibilità di tutti i mezzi necessari per la costituzione ed il funzionamento dei vari reparti.

(Approvato).

Art. 99.

Gli ufficiali inferiori dell'arma aeronautica muniti del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano non possono, finchè perduri tale condizione, conseguire avanzamento oltre il grado di capitano, e sono esclusi dall'avanzamento a scelta al grado predetto.

Essi, qualora non conseguano altro brevetto aeronautico, potranno chiedere di essere assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto, come pure potranno chiedere, se provenienti dai ruoli del servizio permanente del Regio esercito o della Regia marina, di essere restituiti all'arma di provenienza, ancorchè sia trascorso il termine normale previsto dall'articolo 55 del Regio decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, purchè in tale ultimo caso ne facciano domanda non più tardi di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Essi occuperanno in detti ruoli il primo posto che si renderà vacante.

(Approvato).

Art. 100.

Gli ufficiali inferiori di cui al primo comma dell'articolo precedente che non abbiano potuto, per cause di servizio debitamente rico-

nosciute dalla Commissione superiore il avanzamento, effettuare tempestivamente l'istruzione di pilotaggio per conseguire il brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante o di ufficiale di bordo o pilota di dirigibile e per i quali, data la loro sede nel ruolo, si sarebbe verificato il turno di promovibilità ed anzianità al grado superiore, saranno promossi, non appena possibile e semprechè riconosciuti idonei a tale grado, allorquando, avranno conseguito il suindicato brevetto e riprenderanno nel ruolo la sede di anzianità assoluta e relativa che sarebbe loro spettata qualora fossero stati promossi a loro turno.

La presente norma si applica anche nel caso degli ufficiali di bordo o piloti di dirigibile che non abbiano potuto per cause di servizio, come sopra riconosciute, compiere tempestivamente l'istruzione di pilotaggio per conseguire il brevetto di pilota militare di aeroplano o di idrovolante.

(Approvato).

Art. 101.

Gli attuali ufficiali superiori del ruolo combattente dell'arma aeronautica provvisti del solo brevetto di osservatore dall'aeroplano non possono, finchè perduri tale condizione, conseguire ulteriore avanzamento. Ad essi sarà applicato il disposto dell'articolo precedente, purchè si muniscano del brevetto di pilota militare di aeroplano entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Entro il predetto termine, essi potranno chiedere, se provenienti dai ruoli del servizio permanente del Regio esercito o della Regia marina, di essere restituiti all'arma di provenienza ancorchè sia trascorso il periodo di tempo previsto dalle vigenti disposizioni per far uso in via normale di tale facoltà. Essi occuperanno in detti ruoli il primo posto che si renderà vacante.

A loro domanda potranno essere assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto.

(Approvato).

Art. 102.

Gli ufficiali muniti del solo brevetto da osservatore, che, pur conservando l'attitu-

dine al servizio da osservatore, siano riconosciuti permanentemente non ammissibili al pilotaggio per gravi esiti di lesioni insanabili causate da incidenti di volo, avvenuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, potranno, se riconosciuti in possesso degli altri requisiti richiesti per l'avanzamento, conseguire due sole promozioni oltre il grado attualmente rivestito.

Essi potranno in qualsiasi momento chiedere di essere assegnati alla categoria ufficiali di aeroporto.

(Approvato).

Art. 103.

Tutti gli ufficiali muniti del solo brevetto di osservatore saranno considerati appartenenti alla categoria ufficiali piloti di aeroplano o di idrovolante.

(Approvato).

Art. 104.

Fino a quando i posti degli organici definitivi previsti dalla legge di ordinamento per i generali di squadra aerea non siano stati tutti ricoperti, il giudizio in merito all'avanzamento al grado suddetto e a quello di divisione aerea potrà essere pronunziato da una unica Commissione da determinarsi dal ministro per l'aeronautica di volta in volta.

Tale Commissione determinerà altresì l'ordine di promovibilità degli idonei.

(Approvato).

Art. 105.

Nulla è innovato a quanto dispone il Regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990 e successive aggiunte e modificazioni circa gli effetti dell'anzianità di servizio permanente nei confronti degli ufficiali che si trovino attualmente nei ruoli della Regia aeronautica e per quelli che potranno esservi successivamente ammessi ed inquadrati sulla base della detta anzianità di servizio permanente.

(Approvato).

Art. 106.

Agli esami per l'avanzamento a scelta che saranno indetti per la prima volta in base alle norme della presente legge potranno eccezionalmente essere ammessi, in deroga all'art. 45, i capitani del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico ed i capitani del ruolo di commissariato del Corpo di commissariato militare della Regia aeronautica, i quali siano stati reclutati col primo bando di concorso, anche se non rientrino nella prima metà del ruolo organico.

Quelli di detti ufficiali che saranno riconosciuti idonei all'avanzamento a scelta potranno altresì essere promossi al grado superiore, sempre nella proporzione massima stabilita dalla presente legge, nell'ordine di iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta, anche se non rientrino nella aliquota fissata dall'art. 30.

(Approvato).

Art. 107.

La norma di cui all'ultimo capoverso dell'art. 86 è applicabile anche agli ufficiali di complemento della Regia aeronautica nominati in servizio permanente per merito di guerra antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 108.

Il ministro dell'aeronautica potrà emanare speciali norme esecutive per l'applicazione della presente legge, fino a quando non sarà stato pubblicato il relativo regolamento.

(Approvato).

Art. 109.

Tutte le disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica in contrasto con quelle di cui alla presente legge sono abrogate.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Estensione della reversibilità delle pensioni dell'Ordine Militare di Savoia a genitori e collaterali dei decorati » (N. 1096).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione della reversibilità delle pensioni dell'Ordine Militare di Savoia ai genitori e collaterali dei decorati ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Venendo a morte per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra un membro dell'Ordine Militare di Savoia, che non lasci vedova o figli minorenni, l'assegno di cui egli era provveduto verrà corrisposto, entro i limiti di numero fissati dalla legge 24 giugno 1923, n. 1658, ai genitori ed ai collaterali, secondo le norme che regolano la reversibilità dei soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 573, contenente modificazioni all'ordinamento della Corte di cassazione del Regno » (N. 1016).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 573, contenente modificazioni all'ordinamento della Corte di cassazione del Regno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 573, contenente modificazioni all'ordinamento della Corte di cassazione del Regno.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 573, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 63, 64 e 65 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;

Visti il Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039; il Regio decreto-legge 26 giugno 1921, n. 849; il Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2618; i Regi decreti 30 novembre 1923, Nn. 3268 e 3269; il Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373; il Regio decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1151; il Regio decreto 3 giugno 1926, n. 954;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'attuale ordinamento della Corte di cassazione del Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1927, cessa di funzionare la sezione speciale promiscua per i territori annessi all'Italia, istituita presso la Corte di cassazione del Regno con Regio decreto-legge 26 giugno 1921, n. 849. La giurisdizione relativa agli affari dei detti territori, attribuita alla menzionata sezione speciale dagli articoli 2 e 5 del menzionato Regio decreto-legge 26 giugno 1921, n. 849, e dall'art. 9 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, sarà esercitata dalle sezioni civili della stessa Corte di cassazione, in conformità dell'art. 4 del Regio decreto-legge 4 novembre 1919, n. 2039, e dell'ultimo capoverso dell'art. 9 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373.

Art. 2.

Presso la Corte di cassazione del Regno è istituita con decorrenza dal 1° giugno 1927 una terza sezione civile, la quale avrà le medesime attribuzioni delle altre due sezioni.

Art. 3.

Per comporre le sezioni unite, quando si tratti di cause civili, si uniscono due sezioni civili.

Art. 4.

Le applicazioni temporanee alla Corte di cassazione o presso la Procura generale e la cancelleria della Corte medesima di magistrati e funzionari di cancelleria, autorizzate da disposizioni in vigore, e particolarmente dagli articoli 8 del Regio decreto-legge 26 giugno 1921, n. 849 (convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473), 9 del Regio decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373 (convertito in legge con la stessa predetta legge), e 1 del Regio decreto-legge 3 giugno 1924, n. 1151 (convertito in legge con la legge 29 novembre 1925, n. 2122), continueranno ad essere consentite, senza tener conto della provenienza dei magistrati.

Art. 5.

I posti aumentati nel grado 4° del personale della magistratura in virtù del disposto dell'art. 1 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 954, sono come appresso ripartiti:

Consiglieri di Corte di cassazione con funzioni di presidente di sezione di Corte di appello	n. 8
Consiglieri di Corte di cassazione	» 6
Sostituti procuratori generali di Corte di cassazione	» 2

Art. 6.

Con decorrenza dal 1° luglio 1927 l'obbligo del deposito prescritto dall'art. 521 del codice di procedura civile, della somma stabilita dal Regio decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 2618, rispettivamente in lire 300, 150 e 75, secondo che le decisioni impugnate siano di Corte di appello, di tribunale,

o di pretura, viene estesa alle domande di revisione ed ai ricorsi in materia civile di competenza della Corte di cassazione, provenienti dalle nuove provincie e dalla città di Fiume.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, autorizzandosi il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Leva marittima » (N. 1084).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Leva marittima ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1084).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

SECHI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SECHI, *relatore*. Il relatore di questo disegno di legge mancherebbe al proprio dovere, se non richiamasse sullo stesso, sia pure molto brevemente e molto brevemente davvero, non per dire la consueta frase parlamentare, l'at-

tenzione dell'Alto Consesso sul disegno di legge venuto in discussione.

Si tratta di legge che costituisce il vero e proprio statuto della leva marittima; la quale determina i mezzi per fornire alla marina la maggiore aliquota del personale occorrente ad essa: dico maggiore aliquota, perchè un'altra minore è costituita dai volontari e dai sotto ufficiali. Legge adunque veramente fondamentale, che provvede ad una necessità essenziale per l'efficienza bellica sul mare, la quale sarebbe inevitabilmente compromessa, quando il provvedimento non si adeguasse bene allo scopo: legge organica di importanza evidente; che il Governo ha presentato per due ragioni. Una contingente: oggi il rendimento delle classi di leva dal quale dipende la forza del personale stesso in tempo di pace non risulta sufficiente ai bisogni; l'altra organica.

Poichè provvedimenti urgevano per porre rimedio alla insufficienza di cui ho detto, si è profittato della circostanza per coordinare in un Testo Unico tutte le disposizioni vigenti finora sulla leva marittima. Si tratta di ben 13 provvedimenti legislativi, il più antico dei quali ha la barba bianca; porta la data del 1888.

La Commissione speciale, alla quale fu defe-

rito l'esame del disegno di legge e nonostante la brevità del tempo lo ha fatto con la diligenza che l'importanza della questione richiedeva, giudica molto opportuno e appieno consente in questo criterio di emanare un nuovo Testo Unico che, d'ora in poi, sarà il solo da conoscere e da applicare.

Consente pure completamente — la Commissione — nei criteri informativi di questo Testo Unico, particolarmente nelle disposizioni nuove che vogliono appunto accrescere il gettito delle classi di leva, risultato in questi ultimi anni troppo scarso. Anche l'impostazione tecnica della legge è buona e nulla vi è da obiettare: passando però dall'insieme che va benissimo, ai particolari, si è rilevato che alcuni articoli del disegno di legge potrebbero, nella applicazione, dar luogo a dubbi e interpretazioni diverse dal criterio informatore di esso, e a questo conviene rimediare.

Si tratta di pochi articoli; discussi uno per uno nella relazione: non è necessario io qui la reciti. Avverto soltanto che ai chiarimenti di cui ho detto, si può benissimo provvedere in sede di regolamento; non occorre quindi proporre emendamenti al disegno di legge, ma a giudizio della Commissione speciale è opportuno che nel regolamento si tenga conto delle indicazioni esposte nella relazione.

Per concludere, se l'onorevole sottosegretario di Stato consente in queste indicazioni, e prende impegno di tenerne conto nella redazione del regolamento, la vostra Commissione vi propone unanime l'approvazione del progetto di legge.

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIRIANNI, *sottosegretario di Stato per la marina*. Come ebbi già a dichiarare ai membri della Commissione speciale per il progetto sulla «leva marittima» saranno tenute in debito conto le proposte e le considerazioni fatte dal relatore.

Così, per esempio, nell'art. 3, riguardo agli operai che siano stati e siano tuttora addetti alla costruzione o all'allestimento di navi o che abbiano esercitato od esercitano mestieri corrispondenti al servizio marittimo, sarà prescritto un tempo minimo di tre mesi.

In merito all'art. 30 che riguarda gli iscritti di leva, i quali alla chiamata della classe si

trovino arruolati nel Regio Esercito, terremo conto, con statistiche, del numero degli uomini che perderemo.

Per quanto riguarda gli iscritti marittimi con ferma ridotta a tre mesi per stato di famiglia, non usufiremo, nella leva marittima, che di quelli che hanno specificate attività, corrispondenti al servizio che potrebbero prestare in marina.

E così pure per gli altri articoli 71 e 72 saranno prese integralmente in considerazione le proposte fatte dalla Commissione e saranno inserite nel regolamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Tutti i cittadini dello Stato che concorrono alla leva di mare, idonei alle armi, sono personalmente obbligati al servizio militare nell'Armata secondo quanto è stabilito dal successivo art. 59, dal tempo della leva della rispettiva classe sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° di loro età, salvo per gli ufficiali e per i sottufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.

(Approvato).

Art. 2.

Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte dell'Armata i condannati, in applicazione del Codice penale comune, alla pena dell'ergastolo o alla pena della reclusione, che abbia per effetto o alla quale sia aggiunta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La condanna pronunciata da un giudice straniero ad una pena corrispondente ad alcuna di quelle suindicate produce la esclusione dal servizio militare per decisione del Ministero per la marina.

I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.

(Approvato).

TITOLO II.

DELLE LEVE DI MARE.

CAPITOLO I.

Delle persone soggette alla leva marittima.

Art. 3.

Sono soggetti alla leva marittima :

1° I cittadini del Regno che al momento della chiamata della leva di mare (se questa avvenga prima della chiamata della leva di terra), ovvero al momento della chiamata della leva di terra (se questa avvenga prima della chiamata della leva di mare) siano stati o siano iscritti fra la gente di mare sia di 1ª che di 2ª categoria in base alle disposizioni del codice per la marina mercantile, o comunque abbiano esercitato o esercitino la navigazione anche da diporto o la pesca all'estero, o in alto mare o costiera, nei porti, nei laghi o nelle lagune ; oppure il mestiere di barcaiolo o di battellante di porti, spiagge, laghi o lagune, sotto qualsiasi denominazione ; oppure prestino normalmente servizio alle tonnare per la manovra delle reti ; oppure esercitino il mestiere di scaricatori di porto ;

2° Gli operai, artieri, manovali e garzoni di qualsiasi categoria che sotto qualsiasi titolo hanno prestato o prestano servizio negli arsenali, cantieri e stabilimenti di lavoro di qualsiasi specie della Regia marina ;

3° Coloro che abbiano esercitato od esercitino il mestiere di mastro d'ascia, calafato o carpentiere in ferro o in legno di galleggianti di mare, laghi o lagune ;

4° Gli operai che siano stati e siano tuttora addetti alla costruzione o all'allestimento di navi, agli armamenti navali guerreschi, ovvero alla costruzione o riparazione di macchine, caldaie, macchinari ausiliari o in generale di qualsiasi materiale di allestimento navi, o a costruzioni aeronautiche marine ;

5° Gli operai che siano stati o che siano tuttora addetti come fuochisti, macchinisti, meccanici od elettricisti presso gli stabilimenti meccanici, od industriali compresi nelle città o paesi costieri, e tutti coloro che, sotto qualsiasi titolo, siano stati o siano tuttora in servizio di apparecchi generatori o motori dei galleggianti in mare, sui laghi o sulle lagune, o che in qualsiasi modo abbiano prestato o prestino servizio presso i fari e segnalamenti marittimi ;

6° I radiotelegrafisti navali ;

7° Coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano ottenuto il proscioglimento dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Regia marina ;

8° Coloro che al momento della chiamata della leva di mare (se questa avvenga prima della chiamata della leva di terra) ovvero al momento della chiamata della leva di terra (se questa avvenga prima della chiamata della leva di mare), abbiano compiuto l'intero corso quinquennale degli studi di ingegneria navale e superati i relativi esami, o che abbiano conseguito il diploma di capitano marittimo, costruttore navale o macchinista navale oppure la laurea di magistero od in scienze economiche o commerciali presso l'Istituto superiore navale di Napoli ; nonchè quelli che siano stati o sono iscritti presso scuole di ingegneria ramo navale, presso istituti o scuole superiori navali e istituti nautici e scuole nautiche.

Per la scuola di ingegneria navale di Genova, sono soggetti alla leva marittima i giovani che all'epoca sopraindicata si trovino regolarmente iscritti ai corsi di applicazione nel ramo della ingegneria navale ;

9° Coloro che abbiano appartenuto in qualità di marinaretti alle navi scuola marinaretti dell'Opera nazionale di Patronato ;

10° Coloro che abbiano fatto parte, in qualità di allievi, di scuole marittime pescherecce o professionali per la maestranza marittima, o di qualsiasi altra scuola di carattere marinaresco, e coloro che siano o siano stati iscritti a corsi premarinari.

Qualora dall'esame delle note preparatorie di leva marittima di una classe che le Regie Capitanerie di porto sono tenute a compilare ed a presentare al Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi

nelle epoche e con le modalità stabilite dal regolamento, risultasse che il numero degli iscritti ecceda il fabbisogno in relazione alla forza bilanciata del Corpo Reale equipaggi marittimi, il Ministero della marina ordinerà la non iscrizione nelle liste di leva marittima e l'abbandono alla leva di terra degli iscritti eccedenti, dando la precedenza a quelli che ne facciano domanda, in quanto ciò sia consentito dalle esigenze di servizio.

(Approvato).

Art. 4.

Sono iscritti nelle liste di leva marittima i cittadini che abbiano le condizioni prescritte dell'art. 3 della presente legge, nonchè coloro che sono indicati nel successivo art. 30.

Essi vengono cancellati dalle liste di leva di terra.

Il termine per far valere il diritto di appartenere alla leva di mare in base ai requisiti determinati nel precedente art. 3 o per avanzare reclamo contro indebita inclusione nelle liste della stessa leva è fissato al ventesimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine per la leva terrestre, alla quale per ragione di età gli iscritti indicati nel detto articolo dovrebbero concorrere.

Quando la chiamata per la leva di terra avvenisse dopo quella per la leva di mare, tale termine è fissato al primo giorno dell'anno nel quale essi compiono il 20° anno di età.

(Approvato).

Art. 5.

Gli iscritti della leva di mare sono distinti per classe.

Ciascuna classe comprende i nati dal primo all'ultimo giorno dell'anno.

(Approvato).

Art. 6.

I giovani già iscritti nelle note preparatorie di leva marittima che si recano all'estero a scopo di lavoro, possono emigrare fino alla data di pubblicazione del manifesto per la chiamata della leva della propria classe, ma debbono rilasciare al Capo del-

l'Amministrazione del comune di residenza l'atto di sottomissione per l'arruolamento. La predetta Autorità ha l'obbligo di trasmettere l'atto di sottomissione al competente Consiglio di leva.

Per gli iscritti nelle note preparatorie di leva marittima che si recano all'estero per altri scopi, la concessione del passaporto sarà subordinata a norme più restrittive, che saranno determinate dal regolamento.

È libera l'emigrazione dei militari che abbiano compiuta la ferma loro spettante o siano stati per motivi speciali avviati in anticipato congedo o che siano vincolati ad una ferma ridotta; ma l'autorità che soprintende all'espatrio degli emigranti deve notificare alla competente Capitaneria di porto, non appena sia avvenuta la partenza per l'estero del militare, le sue generalità ed il luogo dove è diretto.

La facoltà di emigrare consentita agli iscritti di leva ed ai militari di cui al comma precedenti, può essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta del ministro della marina di concerto con quello della guerra.

(Approvato).

CAPITOLO II

Delle autorità incaricate dell'eseguimento della leva

Art. 7.

Il ministro della marina provvede e sovrintende alla leva di mare.

Lo svolgimento delle operazioni di leva, in base alle direttive del Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi all'uopo delegato dal Ministero della marina, è affidato ai comandanti di porto dei compartimenti marittimi coadiuvati dagli ufficiali di porto dei circondari marittimi compresi nel rispettivo compartimento.

Ai comandanti di porto è affidato il compito di effettuare le necessarie operazioni di controllo e di indagine presso i cantieri navali e presso gli stabilimenti meccanici o industriali compresi nella propria giurisdizione.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

zione, affinchè nessuno degli operai che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 della presente legge sfugga alla iscrizione nella leva marittima.

(Approvato).

Art. 8.

Spetta ai tribunali ordinari:

1° conoscere delle contravvenzioni alla presente legge per le quali si possa far luogo ad applicazione di pena.

2° Definire le questioni di controversa cittadinanza, di domicilio o di età.

3° Pronunciare sopra contesi diritti civili o di filiazione.

(Approvato).

Art. 9.

Le questioni che non siano di competenza dei tribunali ordinari, in conformità dell'articolo precedente, sono attribuite, in ciascun capoluogo di compartimento marittimo ad un Consiglio di leva marittima.

(Approvato).

Art. 10.

Il Consiglio di leva marittima è presieduto dal comandante di porto, o, in sua assenza, dall'ufficiale di porto più anziano della capitaneria, ed è composto del Capo dell'Amministrazione comunale del capoluogo del compartimento marittimo, o persona da lui designata in sua vece, di un altro membro pure da lui designato, di un ufficiale di porto del compartimento marittimo, e di un capitano della marina mercantile nominato dal Ministero.

Un ufficiale subalterno delle capitanerie od in mancanza un sottufficiale ed un impiegato d'ordine dello stesso ufficio funzionerà da segretario del Consiglio di leva.

Nelle sedute per l'esame degli iscritti un ufficiale medico della Regia marina o del Regio esercito od in mancanza un medico chirurgo civile, assiste il Consiglio di leva in qualità di perito sanitario.

Il Consiglio di leva dichiarerà abili solo quelli sui quali non vi sia alcun dubbio sulla loro idoneità al servizio militare. Per i casi

dubbi -si atterrà alle disposizioni di cui al successivo art. 33.

La decisione di idoneità pronunciata dal Consiglio di leva è definitiva. Pertanto ogni ulteriore accertamento sanitario avrà luogo dopo l'invio al Corpo trattandosi di militare.

(Approvato).

Art. 11.

Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

L'intervento di tre votanti basta per renderne legali le decisioni.

Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il presidente, il più giovane dei membri si asterrà dal votare.

(Approvato).

Art. 12.

Le sedute del Consiglio di leva marittima sono pubbliche.

(Approvato).

Art. 13.

Contro le decisioni del Consiglio di leva è ammesso il ricorso al ministro della marina, osservate le prescrizioni del regolamento.

Il ministro, sentito il parere di una Commissione composta di un ufficiale ammiraglio, di due consiglieri di Stato, e di due ufficiali superiori di Stato maggiore della Regia marina, potrà riformare le decisioni del Consiglio di leva riconosciute irregolari.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.

(Approvato).

CAPITOLO III.

Chiamata della leva.

Presentazione degli iscritti.

Art. 14.

La leva marittima è chiamata nell'anno in cui i giovani che vi sono iscritti compiono il 20° anno della loro età, o nel primo semestre dell'anno successivo.

Può essere chiamata anche prima, quando lo esigano contingenze straordinarie.

I comandanti di porto, ricevuti gli ordini dal comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi fanno pubblicare in ogni comune marittimo, compreso nella loro giurisdizione, l'ordine della leva e l'elenco degli inscritti che debbono concorrervi, indicando anche il giorno, l'ora ed il luogo in cui si terrà la prima seduta per l'esame degli inscritti. (Approvato).

Art. 15.

Gli inscritti che trovansi nel proprio compartimento marittimo hanno obbligo di presentarsi al Consiglio di leva nel termine di dieci giorni da quello stabilito per la prima seduta.

Gli inscritti che trovansi nel Regno, ma fuori del proprio compartimento marittimo, hanno obbligo di presentarsi al Consiglio di leva del compartimento più vicino, o del proprio compartimento a loro scelta, nel termine di 20 giorni.

Gli inscritti che, per legittimi e giustificati motivi, dei quali hanno l'obbligo di dare subito notizia alla Capitaneria di porto, non possano presentarsi al Consiglio di leva nel termine stabilito dal presente articolo, avranno tempo di farlo fino alla data della chiusura della prima sessione, data che, volta per volta, sarà stabilita dal Ministero della marina.

La sessione completiva avrà la durata di quattro mesi decorrenti dalla data della chiusura della prima sessione, al termine dei quali dovranno essere definitivamente chiuse le operazioni di leva.

Il Consiglio di leva potrà riunirsi anche in sedute suppletive nel periodo intercorrente fra la chiusura della 1ª sessione e quella della 2ª, quando ciò sia necessario per compiere le incombenze affidategli dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 16.

Gli inscritti che trovansi imbarcati su bastimenti all'estero, i quali fanno periodicamente ritorno nel Regno, hanno l'obbligo di sbarcare al primo approdo nello Stato e di

presentarsi al Consiglio di leva del compartimento dove il bastimento approda, o del proprio compartimento a loro scelta, nel termine di giorni venti dalla data di arrivo del bastimento.

I pescatori di coralli, spugne e tonno o addeetti ad altre pesche periodiche, che il Ministero della marina crederà di indicare annualmente, che si trovassero impegnati nella campagna di pesca, possono ritardare la loro presentazione fino al termine della stagione della pesca anzidetta.

Per gli altri casi di inscritti che si trovino all'estero si applicano le disposizioni contenute nel successivo art. 17.

(Approvato).

Art. 17.

1º I nazionali residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita, in base all'atto di sottomissione rilasciato durante la leva sulla loro classe alle Regie autorità diplomatiche o consolari, o, prima dell'espatrio, alle competenti autorità del Regno.

Essi hanno però facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità diplomatiche o consolari, le quali, ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne daranno notizia pel tramite del Ministero della marina ai Consigli di leva dai quali gli inscritti dipendono.

2º I militari di cui ai precedenti comma sono dispensati in tempo di pace, dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.

In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

3º Coloro che rimpatriano prima del compimento del 32º anno di età sono obbligati a compiere la ferma con la prima classe che sarà chiamata alle armi, a meno che, essendo nati all'estero o investiti per nascita della cittadinanza estera locale, non provino di aver prestato nell'esercito regolare del paese di nascita un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi.

Quelli che rimpatriano dopo il compimento

del 32° anno di età sono dispensati dal compiere al ferma, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe di leva.

4° Potranno ottenere delle Regie autorità diplomatiche o consolari all'estero o dalle competenti autorità militari del Regno la facoltà di permanere nel Regno senza obbligo di prestare servizio alle armi coloro che comprovino di compiervi un regolare corso di studi, per tutta la durata del corso stesso; e coloro che rimpatriano per ragioni di salute, di famiglia o di commercio, purchè la loro permanenza nel Regno non superi i sei mesi, se provengono da paesi transoceanici, e di tre mesi se provengono da paesi europei e del bacino mediterraneo.

Ai nazionali iscritti marittimi residenti in Libia, Eritrea, Somalia italiana, e nell'Oltre Giuba, nonchè a Rodi e nelle isole del Dodecanneso si applicano norme da stabilirsi con il regolamento.

(Approvato).

Art. 18.

Gli ufficiali consolari all'estero potranno impedire il passaggio da un bastimento all'altro di marinai che fossero nel caso di dover rimpatriare per venire arruolati.

(Approvato).

Art. 19.

Il Consiglio di leva delibera sulle domande di riforma e di riduzione di ferma e pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi previsti dall'art. 2.

Alla riforma deve precedere l'esame personale, che ha luogo per mezzo di medici-chirurghi chiamati come periti davanti al Consiglio di leva.

(Approvato).

Art. 20.

I casi di riduzione di ferma sono giudicati sulla produzione di documenti autentici che saranno specificati dal regolamento.

(Approvato).

Art. 21.

Nel caso in cui l'iscritto sia legittimamente impedito a giustificare il diritto di riduzione di ferma invocato, il Consiglio gli accorda dilazioni, estensibili sino al tempo delle operazioni complete, per provare il suo diritto.

(Approvato).

Art. 22.

Il Consiglio di leva sospende l'esame degli iscritti i quali per qualsiasi motivo legale non possono intraprendere il servizio militare, fino a che non sia cessato il motivo.

(Approvato).

Art. 23.

Le decisioni dei Consigli di leva, in ordine alle riduzioni di ferma diverranno irrevocabili, a meno che non fossero riformate a tenore dell'art. 13.

L'irrevocabilità comincia dal giorno in cui sono definitivamente chiuse le operazioni di leva, giusta l'ultimo comma del precedente art. 14.

Cessa però la irrevocabilità delle decisioni predette, semprechè venisse a risultare essersi le riduzioni di ferma ottenute con documenti falsi o infedeli, o per corruzione, o per il reato definito dall'art. 92.

(Approvato).

Art. 24.

Agli iscritti che, prima di essere arruolati, abbiano dichiarato al Consiglio di leva di voler ricorrere contro la legalità della loro chiamata alle armi o della loro designazione al servizio, per i motivi indicati ai numeri 2 e 3 del precedente art. 8 saranno accordati 15 giorni di tempo per promuovere il relativo giudizio innanzi ai tribunali.

Si sospenderà poi la partenza per il Corpo Reale equipaggi marittimi, e si farà luogo al provvisorio rinvio di tutti coloro che, già arruolati, abbiano, entro il termine di 15 giorni dall'arruolamento, sporto reclamo all'autorità giudiziaria per i motivi sopra accennati.

(Approvato).

Art. 25.

Le questioni, di cui all'articolo precedente, sono giudicate sommariamente, in via d'urgenza, dal tribunale del circondario in cui ha domicilio il reclamante, in contraddittorio del presidente del Consiglio di leva, salvo alle parti l'appello ed il ricorso in cassazione dalla sentenza pronunciata in grado di appello.

(Approvato).

Art. 26.

Gli iscritti che concorrono alla leva marittima e sono riconosciuti idonei al servizio militare, sono arruolati dai comandanti di porto in una sola categoria ed avviati sotto le armi, ma per la decorrenza della ferma si applica loro in ogni caso la disposizione del primo comma dell'art. 56.

Avvenuto l'arruolamento, essi verranno assegnati alle varie categorie e specialità del Corpo a seconda dell'istruzione ed attitudine loro, e dei bisogni del servizio della Regia marina.

(Approvato)

Art. 27.

Per l'assegnazione alle categorie del Corpo Reale equipaggi marittimi e per la classifica degli arruolati di leva valgono le norme stabilite dall'art. 36 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525.

(Approvato).

Art. 28.

Per la classifica delle reclute di leva che all'atto dell'arruolamento si trovino in possesso di speciali titoli di studio valgono le norme stabilite dall'art. 40 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525.

(Approvato).

Art. 29.

Sono arruolati nel Corpo Reale equipaggi marittimi con destinazione a terra coloro che:

a) essendo stati dichiarati una volta rivedibili in base al successivo art. 32, nella nuova visita che passassero con la leva successiva non raggiungessero gli estremi di inabilità per essere riformati;

b) risultano affetti da imperfezioni od infermità per le quali è prevista l'assegnazione ai servizi sedentari nell'apposito elenco approvato con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 30.

Sono computati al servizio gli iscritti della classe chiamata che si trovino arruolati come volontari nella Regia marina eccettuati gli arruolati in base al successivo art. 53 purchè abbiano diritto a riduzione di ferma.

Coloro invece che si trovino arruolati in un corpo del Regio esercito, nella Regia guardia di finanza o nelle truppe coloniali o negli agenti di pubblica sicurezza o comunque incorporati nella Regia aeronautica, saranno cancellati dalle liste della leva di mare e ripristinati in quelle della leva di terra: quelli invece che al momento della chiamata alle armi si trovino incorporati in reparti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dislocati nelle colonie saranno arruolati quali presunti abili e dispensati temporaneamente dal servizio finchè durino in tale posizione.

Per questi ultimi, il servizio in Colonia, purchè di durata non minore di mesi 3, è computato a scomputo della ferma di leva cui fossero soggetti.

(Approvato).

CAPITOLO IV.

Delle riforme.

Art. 31.

Gli iscritti di leva che per infermità o per difetti fisici od intellettuali risultino inabili al servizio militare marittimo vengono riformati.

Le infermità ed i difetti che esimono dal servizio suddetto sono descritti in apposito elenco sottoposto al parere del Consiglio superiore di marina ed approvato con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 32.

Gli iscritti di debole costituzione fisica od affetti da infermità presunte sanabili sono dichiarati soggetti a nuova visita in occasione della prossima leva; qualora in tale seconda visita risultassero inabili, vengono riformati.

(Approvato).

Art. 33.

Negli elenchi delle infermità ed imperfezioni di cui agli art. 29 e 31 sono indicati i casi in cui la decisione del Consiglio di leva deve essere preceduta dall'osservazione dell'iscritto presso un ospedale della Regia marina o del Regio esercito. Tuttavia nei casi dubbi, per accertare la sussistenza o la incurabilità di una malattia, il Consiglio potrà inviare l'iscritto in osservazione presso uno dei detti ospedali anche quando l'osservazione non sia prescritta.

(Approvato).

Art. 34.

La riforma pronunciata dal Consiglio di leva di mare a riguardo degli iscritti e dall'autorità militare marittima a riguardo di militari arruolati alle armi od in congedo, è revocabile nel termine di due anni e per decisione del Ministero della marina, quando, in seguito a nuova visita, si accerti che le cause che la motivarono non sussistano o siano cessate.

(Approvato)

CAPITOLO V.

Della riduzione di ferma a tre mesi.

Art. 35.

Agli iscritti che provino di trovarsi nelle condizioni di cui agli art. 36 e 37 è concessa

la riduzione della ferma a tre mesi per decisione del Consiglio di leva, La riduzione della ferma è concessa solo quando l'iscritto dimostri di aver frequentato i corsi d'istruzione premarinara o premilitare nella località ove non esista la premarinara, ed ottenuto i prescritti brevetti di idoneità per detti corsi, oppure dimostri di non aver avuto la materiale possibilità di frequentarli.

Tutti gli ammessi alla ferma ridotta possono essere chiamati alle armi per compiere tale servizio, a gruppi ed in epoche diverse, con ordine del Ministero della marina.

(Approvato).

Art. 36.

Hanno titolo alla riduzione della ferma a tre mesi gli iscritti arruolati che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di età o che sia inabile al lavoro proficuo;

2° figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

3° figlio unico di madre tuttora vedova;

4° figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

5° nipote unico di avo che sia entrato nel 70° anno di età o che sia inabile a lavoro proficuo e non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

6° nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

7° nipote primogenito di avo che sia entrato nel 70° anno di età o che sia inabile a lavoro proficuo e non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

8° nipote primogenito di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

9° primogenito di orfani di padre e di madre che non abbia un fratello maggiore di 16 anni;

10° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maschi maggiori di 16 anni;

11° orfano di padre e di madre che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo quando

gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso del successivo art. 39 ;

12° figlio o fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite ed infermità contratte a causa del servizio militare ;

13° figlio o fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai morti e mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925. n. 2275.

I figli naturali, legalmente riconosciuti, possono ottenere la riduzione della ferma a tre mesi solo per i titoli relativi al padre o alla madre di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4, alla condizione però che non esistano figli legittimi o legittimati dal genitore comune e, per i titoli relativi alla madre, che essa sia nubile o vedova.

I figli adottivi possono ottenere la riduzione della ferma a tre mesi solo per i titoli relativi alla loro famiglia di origine.

(Approvato).

Art. 37.

La riduzione della ferma per i titoli previsti ai numeri 12 e 13 dell'articolo precedente è concessa solo quando nessun fratello dell'inscritto, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare, e cioè che non abbia superato i 39 anni al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è chiamata la classe, ne abbia già fruito oppure abbia conseguito, prima dell'entrata in vigore del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 621, convertito nella legge 29 giugno 1922 n. 922, l'assegnazione od il passaggio alla 2^a o 3^a categoria.

Non si terrà conto peraltro delle assegnazioni o dei passaggi alla 2^a e 3^a categoria o delle riduzioni di ferma comunque concesse a fratelli che prestarono effettivo servizio alle armi almeno per un anno.

I titoli di cui al presente articolo ed all'articolo 36 danno diritto alla riduzione di ferma qualora risultino perfetti nel giorno

fissato per l'apertura della leva alla quale gli iscritti concorrono o vengano a verificarsi durante la prima sessione della leva stessa.

(Approvato).

Art. 38.

La riduzione della ferma spetta altresì ai militari di leva che, dopo l'arruolamento vengono a trovarsi in una delle condizioni stabilite nei precedenti art. 36 e 37, previa decisione del Consiglio di leva, in seguito a domanda documentata degli stessi militari.

Però l'età del padre e quella dell'avo contemplata nell'art. 36, non danno diritto a tale riduzione, per l'iscritto già arruolato.

(Approvato).

Art. 39.

Allo scopo di costituire titolo alla riduzione della ferma debbono considerarsi non esistenti in famiglia coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni :

1° Affetti da infermità permanenti ed insanabili imperfezioni o difetti fisici che li rendano inabili a lavoro proficuo ;

2° Assenti dichiarati tali con sentenza definitiva, ai termini del Codice civile ;

3° Detenuti in luoghi di pena, se vi debbono rimanere per anni dodici o più decorrenti dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'iscritto alla riduzione della ferma.

(Approvato).

CAPITOLO VI.

Rinvii e ritardi della prestazione del servizio militare

Art. 40.

In tempo di pace può essere concesso di rinviare le prestazioni del servizio militare alla chiamata alle armi della prima o al massimo della seconda classe successiva alla loro ai militari che si trovino in una delle seguenti condizioni :

a) siano indispensabilmente necessari per il Governo di una azienda o stabilimento

agricolo, industriale, o commerciale, al quale attendono per conto proprio o della famiglia;

b) siano prossimi a conseguire una licenza in una scuola agraria, industriale o commerciale, corrispondenti a quelle di 2° grado dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, che saranno specificate dal Ministero della marina di concerto con quello della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 41.

In tempo di pace, qualora due fratelli consanguinei per fatto di leva dovessero prestar servizio nello stesso tempo, uno dei due potrà, su richiesta della famiglia, ottenere il ritardo fino a che l'altro abbia compiuto la ferma.

(Approvato).

Art. 42.

Gli iscritti di leva marittima appartenenti alla classe chiamata o a classi precedenti, che all'atto della prestazione del servizio militare posseggano il diploma di licenza d'Istituto nautico, della sezione di capitano marittimo o macchinista navale o costruttore navale, potranno aspirare ai corsi per conseguire il grado di ufficiale di complemento nei Corpi militari della Regia marina: e cioè, rispettivamente negli ufficiali di Stato maggiore, negli ufficiali per la direzione delle macchine e negli ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi (categoria meccanici).

I diplomati nautici che si trovano nelle condizioni sopraindicate e che aspirano a seguire il corso, sono ammessi a ritardare la prestazione del servizio militare fino alla data di inizio del primo prossimo corso, fermo restando che la ferma decorrerà da tale data.

Non potranno aspirare a divenire ufficiali di complemento i diplomati suddetti che si trovino in una delle condizioni per ottenere la riduzione di ferma, a meno che non rinunzino a tale beneficio.

Le norme per i concorsi, per i tirocini pratici e per i corsi necessari a conseguire la nomina ad ufficiali di complemento saranno determinate da apposito regolamento.

Gli iscritti di leva marittima laureati

nelle università (facoltà di giurisprudenza, medicina e chirurgia e nelle scuole di farmacia), nell'Istituto superiore navale di Napoli ed Istituti di scienze economiche e commerciali; gli iscritti di leva marittima che abbiano compiuto l'intero corso quinquennale degli studi di ingegneria ramo navale o industriale e superati i relativi esami; ed i licenziati della scuola superiore di costruzioni navali di Trieste faranno, con le modalità che saranno determinate dal regolamento, il tirocinio, per poter concorrere a conseguire il grado di ufficiali di complemento nei vari Corpi militari della Regia marina, secondo il titolo posseduto; ufficiali di Stato maggiore, ufficiali del Genio navale, ufficiali Armi navali, ufficiali medici, ufficiali chimicofarmacisti, ufficiali commissari, ufficiali delle capitanerie di porto e ufficiali del Corpo Reale equipaggi marittimi (categoria meccanici).

Annualmente il ministro per la marina, in corrispondenza delle esigenze dei quadri organici, per ciascuno corpo, fisserà il numero dei posti da mettere a concorso, distintamente per i diplomati, i laureati ed i licenziati.

I diplomati, i laureati ed i licenziati che non siano ammessi a seguire i corsi di complemento e quelli che, pur essendo ammessi, non risultino idonei adempiranno i loro obblighi di leva nella categoria e con quel grado che potrà essere loro assegnato nel corpo Reale equipaggi marittimi, secondo quanto sarà determinato dal regolamento.

I diplomati degli istituti nautici e i laureati e licenziati che rinunziano a frequentare i corsi od i tirocini per ufficiali di complemento, all'atto della chiamata della loro classe, assumeranno senz'altro servizio nel Corpo Reale equipaggi marittimi.

Il ministro della marina, in determinati limiti stabiliti annualmente, ha facoltà di concedere il trasferimento alla leva di terra dei diplomati nautici; nonchè dei laureati ed i licenziati, i quali ne facciano esplicita domanda, prima di essere avviati alle armi.

Agli studenti delle Regie Università e delle Regie scuole di ingegneria appartenenti alla leva di mare che abbiano seguito almeno due corsi di cultura militare ed abbiano superato i relativi esami si applicano, per l'ammissione negli ufficiali di complemento, le dispo-

sizioni di cui al Regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615, e sue successive modificazioni.

Per le reclute di leva che all'atto dell'arruolamento si trovino in possesso di speciali titoli di studio valgano le norme di cui all'articolo 40 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi, e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con Regio decreto del 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni.

(Approvato).

Art. 43.

Gli studenti delle Università e degli Istituti superiori nonchè gli studenti degli Istituti superiori di belle arti, musicali, e delle scuole superiori nautiche, agrarie, industriali, commerciali, che verranno designati dal Ministero della marina di accordo con i competenti Ministeri, possono in tempo di pace ottenere dal Ministero della marina di ritardare la prestazione del servizio militare sino al 26° anno di età.

Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuto che abbiano questa età, ed anche prima se abbiano terminato gli studi intrapresi, ovvero non li continuino; e però sono obbligati ad intraprendere servizio militare con gli uomini della prima classe che sarà chiamata alle armi.

Il ritardo della prestazione del servizio militare è pure concesso agli iscritti che, all'atto della chiamata della propria classe, siano studenti dell'ultimo anno di corso degli Istituti nautici o delle altre scuole medie di grado superiore che saranno designate dal Ministero della marina d'accordo con i competenti Ministeri, nonchè ai candidati agli esami finali di detto corso che siano caduti in non più di due materie. Lo stesso ritardo è concesso anche ai candidati esterni alla licenza di un Regio Istituto nautico i quali, all'atto della chiamata alle armi della propria classe, abbiano già conseguito il titolo necessario per l'ammissione al quarto anno di corso di un Regio Istituto nautico oppure si siano già presentati agli esami di licenza in tutte le prove prescritte e siano caduti in non più di due materie.

Per gli studenti di cui al presente articolo

cessa l'ottenuto beneficio quando siano esaurite le sessioni nelle quali avrebbero dovuto conseguire il relativo titolo di idoneità, o quando, dopo il conseguimento di esso, non continuino gli studi nelle Università ovvero in altri Istituti superiori.

(Approvato).

Art. 44.

Gli studenti delle Università e degli altri Istituti superiori, ammessi al ritardo della prestazione del servizio militare in base al precedente art. 43, possono, a domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche quando si siano venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissato per la facoltà universitaria o per l'Istituto cui appartengono, ma continuino ad attendere agli studi intrapresi;

c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di avere conseguita la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà universitaria, o ad altro Istituto superiore;

d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo per migliorare, comunque, la loro preparazione culturale o professionale.

Anche quando ricorrano le condizioni sopra accennate, il ritardo del servizio non sarà più concesso dopo il compimento del 26° anno di età.

(Approvato).

Art. 45.

Coloro che al momento del concorso alla leva si trovino come allievi interni in Istituti del Regno o delle Colonie italiane od in Istituti italiani all'estero a compiere gli studi preparatori per le missioni, o come studenti di teologia o degli ultimi due anni di propedeutica avviati al sacerdozio cattolico; e siano arruolati, potranno ottenere, in tempo di pace, che la prestazione del servizio militare sia rimandata fino al compimento del 26° anno di età. Cessa per essi l'ottenuto be-

neficio, compiuta che abbiano questa età, od anche prima, se abbiano tralasciato gli studi intrapresi.

I militari di cui al comma precedente che si rechino all'estero in qualità di missionari, in quei luoghi e sotto condizioni che saranno prescritte dal Ministero degli affari esteri, saranno ammessi a fruire delle facilitazioni concesse agli iscritti nati e residenti all'estero.

Alle stesse facilitazioni saranno ammessi i militari che all'epoca della chiamata alle armi della loro classe si trovino all'estero in qualità di missionari, per avere già compiuti gli studi preparatori in uno degli Istituti indicati nel 1° comma del presente articolo, sempre che a loro riguardo si verifichino le condizioni di cui al comma precedente.

Il Ministero della marina, d'accordo col ministero degli affari esteri, potrà annualmente limitare il numero dei militari che possono essere ammessi alla dispensa provvisoria in qualità di missionari all'estero.

Gli iscritti nelle liste di leva che si recano all'estero o, per compiere gli studi preparatori per le missioni in uno degli Istituti italiani all'estero riconosciuti come tali, od in qualità di missionari, per avere già compiuti gli studi medesimi, potranno ottenere il passaporto con le norme contemplate dall'art. 6 della presente legge per gli iscritti che emigrano a scopo di lavoro.

Ai militari i quali, compiuti gli studi di teologia, siano ordinati sacerdoti e siano destinati in cura d'anime nei territori del Regno o delle Colonie, si applicano le disposizioni del Regio decreto-legge 17 marzo 1924, n. 383, concernenti la dispensa provvisoria o definitiva.

(Approvato).

Art. 46.

Potrà essere concesso, compatibilmente con le esigenze del servizio un ritardo alla prestazione del servizio militare o il rinvio in anticipato congedo non superiore a due mesi computabili nella ferma di leva, agli iscritti, dopo arruolati dalle capitanerie di porto, i quali comprovino di avere frequentato un corso d'istruzione premarinara ed abbiano ot-

tenuto il prescritto brevetto di idoneità dalle speciali Commissioni della Regia marina.

A coloro che furono allievi dell'Accademia navale può essere accordata una analoga concessione di invio in anticipato congedo per un periodo di tempo che sarà stabilito volta per volta dal Ministero, ma che in ogni caso non potrà superare la metà del tempo trascorso all'Accademia prima della chiamata alle armi della rispettiva classe di leva.

(Approvato).

TITOLO III.

DEGLI ARRUOLAMENTI VOLONTARI.

Art. 47.

Le norme per gli arruolamenti volontari nel Corpo Reale equipaggi marittimi sono stabilite dall'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

Valgono inoltre le norme fissate negli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 48.

I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento nel Corpo Reale equipaggi marittimi quando soddisfano alle seguenti condizioni:

1° Abbiano un'età compresa fra i limiti minimi e massimi di cui all'art. 12 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e successive modificazioni;

2° Non siano ammogliati o vedovi con prole se non hanno ancora compiuto il 26° anno di età;

3° Abbiano l'attitudine fisica richiesta pel servizio che dovranno prestare;

4° Non siano incorsi in condanna pronunciata dai tribunali ordinari per furto, truffa, e abuso di confidenza, o associazione per delinquere;

5° Producano l'attestazione di buona condotta;

6° Se appartengono per ragione di età ad una classe già chiamata alla leva di terra o di mare, comprovino di aver adempiuto gli obblighi che la legge impone agli iscritti nelle liste di leva.

I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purchè sia cessata la causa che diede luogo alla riforma.

Gli arruolamenti degli allievi per le scuole di marina sono sottoposti a condizioni speciali stabilite da appositi regolamenti.

(Approvato).

Art. 49.

Gli arruolamenti volontari ed a premio nel Corpo Reale equipaggi marittimi sono regolati dal Ministero della marina ed è devoluta al Comando superiore del CREM la facoltà di far luogo alle ammissioni in base alla legge sull'ordinamento del CREM e alle disposizioni regolamentari relative alle specialità di cui si compone il Corpo. La legge stessa prevede i casi in cui il militare è prosciolto dall'arruolamento volontariamente contratto oppure è ammesso ad una riduzione della ferma volontaria.

(Approvato).

Art. 50.

Possono essere ammessi a contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi per anticipazione di leva i giovani che posseggono i requisiti necessari per concorrere alla leva di mare, di cui all'art. 3 della presente legge e non siano stati precedentemente comunque prosciolti da altri arruolamenti volontari, salvo che il proscioglimento abbia avuto luogo per inidoneità fisica.

I giovani di cui al precedente comma devono contrarre la ferma volontaria di tre anni prevista dall'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi con la decorrenza stabilita dall'ordinamento stesso. I requisiti necessari saranno determinati dal ministro per la marina, il quale potrà all'uopo delegare il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi.

(Approvato).

Art. 51.

Possono altresì mediante concorso essere ammessi a frequentare i corsi per ufficiali di complemento i diplomati nautici che avendo i requisiti richiesti ed essendo risultati idonei alla prescritta visita medica intendano contrarre arruolamento volontario nella Regia marina in anticipazione di leva oppure per la ferma di anni quattro o sei. Essi, qualora non conseguissero la nomina ad ufficiale, potranno ottenere il proscioglimento dal maggior vincolo di ferma contratta con l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.

(Approvato).

Art. 52

Gli stranieri non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.

(Approvato).

Art. 53.

In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono essere contratti per la durata della medesima, con facoltà al Ministero della marina di ammettervi pure quegli individui che avessero oltrepassato il limite di età fissato dall'art. 12 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

(Approvato).

Art. 54.

Qualora, dopo l'arruolamento, siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cambiare essenzialmente la situazione della famiglia dell'individuo che si arruolò volontario, egli potrà essere ammesso, per determinazione del Ministero della marina, a conseguire la riduzione di ferma, se la sua classe già concorse alla leva; altrimenti potrà essere prosciolto dalla ferma volontaria contratta salvo l'obbligo di concorrere alla leva della sua classe.

(Approvato).

TITOLO IV.

DELLA DURATA DELLE FERME E DELLA RIPARTIZIONE DELL'OBBLIGO DEL SERVIZIO.

Art. 55.

L'obbligo di servizio di cui all'art. 1 della presente legge si soddisfa dai militari parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.

Esso decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascun arruolato è ascritto compiono il 20° anno di età.

La ferma è quella parte dell'obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari; essa è, a seconda dei casi, di sei, di quattro e di tre anni, di ventotto e di tre mesi.

(Approvato).

Art. 56.

La durata della ferma ordinaria di leva è di ventotto mesi, e decorre dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

Contraggono la ferma di ventotto mesi gli inscritti di leva e di tre mesi quelli di essi che sono ammessi alla riduzione di ferma.

È però in facoltà del ministro della marina, in relazione alle esigenze dei servizi, anticipare il congedamento degli ufficiali ed aspiranti sia effettivi con obblighi di leva sia di complemento anche individualmente, e dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi della classe anziana anche per categorie e specialità.

(Approvato).

Art. 57.

Contraggono la ferma di sei, di quattro e di tre anni i volontari e la decorrenza è regolata dal Testo Unico dell'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni.

Gli aspiranti alla nomina ad ufficiale subalterno in uno dei corpi militari della Regia

marina debbono contrarre arruolamento volontario nella Regia marina con la ferma nel Corpo Reale equipaggi marittimi della durata e decorrenza stabilita dalla legge sull'ordinamento della Regia marina.

(Approvato).

Art. 58.

Per la commutazione della ferma di leva in quella volontaria di quattro o di sei anni e per gli effetti della stessa valgono le norme stabilite dall'art. 8 e dall'art. 37 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

(Approvato).

Art. 59.

Compita la ferma, tutti i militari sono in tempo di pace mandati in congedo illimitato rimanendo ascritti al Corpo Reale equipaggi marittimi sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° anno di età, dopo di che saranno avviati in congedo assoluto.

Tale disposizione non è applicabile ai militari appartenenti alle classi anteriori al 1895, i quali furono trasferiti al Regio esercito e continueranno a rimanere incorporati nel Regio esercito.

(Approvato).

Art. 60.

Non è computato nella ferma il tempo trascorso dai militari in istato di diserzione, o scontando la pena inflitta dai tribunali militari o da magistrati ordinari, nè quello passato in attesa di giudizio, se questo fu seguito da condanna; nè il tempo scorso a titolo di punizione in un Corpo disciplinare.

Nei casi d'interruzione di servizio di cui sopra, i militari dovranno prestare, sotto le armi, tanto servizio quanto occorre per completare la ferma intrapresa, e se di leva il tempo prestato sotto le armi dalla classe cui sono trasferiti. Questi ultimi saranno considerati come trasferiti di classe per tanti anni quanti sono quelli dell'interruzione computando per anno intero la frazione superiore ai 6 mesi.

(Approvato).

Art. 61.

I militari dell'armata in congedo illimitato possono essere chiamati sotto le armi, in totalità o per compartimenti marittimi ovvero per classi, o per contingenti di classi come pure per semplici specialità di più classi, senza riguardo all'ordine progressivo delle varie classi, tanto per rassegna o per la istruzione loro quanto per mobilitazione od altra eventualità, quando il Governo lo giudichi opportuno.

I volontari all'atto del congedamento verranno trasferiti alla classe di nascita, con la quale dovranno perciò rispondere in caso di richiamo.

La chiamata avrà luogo per decreto Reale, ma i detti militari, se invitati a presentarsi per precetto personale, hanno obbligo di rispondere alla chiamata nel termine loro assegnato, anche se non sia ancora intervenuta la pubblicazione del Regio decreto che ne ordina il richiamo alle armi.

Sono dispensati dalla chiamata di cui sopra i militari che trovansi nelle condizioni specificate nel regolamento per la dispensa dalla chiamata alle armi dei militari in congedo.

Nei riguardi delle chiamate per rassegna di controllo valgono le disposizioni degli articoli 1, 3 e 4 della legge 13 luglio 1911, n. 748.

(Approvato).

Art. 62.

In occasione di chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato, coloro fra i medesimi che risultassero regolarmente imbarcati sopra bastimenti nazionali in navigazione all'estero, o su barche addette alla pesca del corallo all'estero, o su barche addette alle altre pesche periodiche di cui all'art. 16 della presente legge dovranno rispondere alla chiamata appena giunti in un porto o rada dello Stato.

(Approvato).

Art. 63.

I militari in navigazione sulle navi dello Stato, quantunque abbiano compiuta la loro ferma, non sono congedati che al ritorno del bastimento in un porto del Regno.

Gli equipaggi delle navi destinate all'estero dovranno però essere formati con militari i quali non compiano la loro ferma di servizio effettivo se non all'epoca presumibile del ritorno del bastimento in un porto dello Stato.

I militari destinati a terra o su navi stazionarie all'estero potranno essere congedati anche dopo compiuta la loro ferma qualora non vi sia la possibilità di disporre il loro rimpatrio in tempo.

(Approvato).

Art. 64.

Il militare cui spetta il congedo illimitato o quello assoluto, e si trova a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non ha diritto a quel congedo se non dopo ultimata la punizione.

(Approvato).

Art. 65.

Il diritto di essere inviato in congedo illimitato, di esse ammesso alla riduzione di ferma e di ottenere il congedo assoluto, è sospeso in tempo di guerra e quando si ordinasse la chiamata sotto le armi delle classi in congedo illimitato.

(Approvato).

Art. 66.

Per la riammissione sotto le armi dei sottufficiali e sottocapi volontari valgono le norme di cui all'art. 22 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina approvato con Regio decreto 21 agosto 1924, n. 1525, e sue successive modificazioni.

I detti sottufficiali e sottocapi però non potranno essere riammessi col grado primitivo se mentre non erano sotto le armi ebbe luogo una guerra.

(Approvato).

Art. 67.

Le domande di riammissione in servizio saranno presentate alle autorità di porto o

comandi dei depositi e distaccamenti del Corpo Reale equipaggi marittimi più vicini alla residenza del militare.

(Approvato).

TITOLO V.

DELLE RAFFERME.

Art. 68.

Le norme per le rafferme ai sottufficiali e graduati del Corpo Reale equipaggi marittimi sono stabilite dall'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina.

Valgono inoltre le norme dettate dagli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 69.

Il Ministero stabilisce per la rafferma le condizioni di idoneità fisica, d'istruzione e di condotta.

(Approvato).

Art. 70.

In caso di sospensione dal grado o dalla classe, i militari perdono il soprassoldo di rafferma per la durata di tale castigo.

(Approvato).

Art. 71.

Il soprassoldo e la gratificazione non possono cedere, nè sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato dipendente dall'esercizio delle funzioni militari, o di alimenti dovuti a termine di legge.

(Approvato).

Art. 72.

In apposito capitolo del bilancio della marina saranno annualmente stabilite le somme occorrenti per soprassoldi e per gratificazioni ai raffermati.

(Approvato).

TITOLO VI.

DELLE LEVE STRAORDINARIE E DEGLI ARRUOLIAMENTI EVENTUALI.

Art. 73.

Oltre alle leve ordinarie possono per legge essere autorizzate leve straordinarie sui giovani soggetti alla leva marittima che ancora non raggiunsero l'età per essere chiamati alla leva ordinaria.

In caso di proroga del Parlamento la chiamata delle leve straordinarie, per circostanze di guerra, potrà farsi con decreto Reale.

(Approvato).

Art. 74.

Sono soggetti alle leve straordinarie tutti gli individui indicati nell'art. 3 della presente legge i quali entro l'anno in cui è operata la leva straordinaria compiono il 18° od il 19° anno di età.

(Approvato).

Art. 75.

Nell'eseguire le leve straordinarie sarà dapprima chiamata la classe degli iscritti i quali nel corso dell'anno compiono il 19° anno di età, e poscia quella dei giovani che nell'anno medesimo raggiungono l'età di 18 anni.

(Approvato).

Art. 76.

La presentazione degli iscritti chiamati alla leva straordinaria dinanzi ai rispettivi Consigli di leva marittima, deve aver luogo entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'ordine di leva, se i medesimi si trovano nel Regno od a bordo di bastimenti nelle acque dello Stato: per quelli che trovansi all'estero od in navigazione varranno analogamente le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17.

(Approvato).

Art. 77.

È applicabile agli iscritti della leva straordinaria la provvisoria dispensa stabilita dal precedente art. 62 quando risultino trovarsi nei casi ivi specificati; ed è estesa pur anco a

coloro che prima della presentazione al Parlamento del progetto di legge per la leva straordinaria si trovassero regolarmente all'estero o facenti parte dell'equipaggio di navi estere fuori dello Stato.

(Approvato).

Art. 78.

Le cause che danno luogo a riduzione di ferma o riforma nelle leve ordinarie marittime valgono anche per la riduzione di ferma e la riforma nelle leve straordinarie.

(Approvato).

Art. 79.

Gli individui arruolati per causa di leva straordinaria non contraggono ferma di servizio, ma rimangono sotto le armi finché dura il bisogno.

(Approvato).

Art. 80.

Gli iscritti chiamati per effetto della leva straordinaria rimangono definitivamente assegnati alla leva marittima e sono quindi cancellati dalle liste della leva di terra.

(Approvato).

Art. 81.

Il tempo di servizio effettivo prestato per effetto di leva straordinaria sarà computato in iscomputo della ferma, allorché l'iscritto dovesse rimanere al servizio o ritornarvi per causa della leva ordinaria.

(Approvato).

Art. 82.

I comandanti delle Regie navi che, trovandosi all'estero, fossero nella assoluta necessità di provvedere alla deficienza di marinai nel loro equipaggio, allo scopo di non compromettere la missione loro affidata potranno in tempo di guerra levare marinai dai bastimenti mercantili nazionali che fossero ancorati nei porti esteri, fino alla concorrenza del quarto dell'equipaggio dei medesimi.

Tale facoltà accordata ai comandanti delle

Regie navi comincia soltanto allorché il numero degli individui appartenenti al Corpo Reale equipaggi marittimi imbarcatovi a tenore delle rispettive tabelle di armamento, trovasi ridotto del quarto sul totale assegnato al bastimento medesimo fra le varie specialità del corpo predetto.

Nei porti, nei quali risiede un ufficiale consolare dello Stato, l'ordine di levare marinai mercantili nazionali, a seconda di quanto è stabilito dal presente articolo dovrà essere dato da lui sulla richiesta dei comandanti suddetti.

(Approvato).

Art. 83.

Per stabilire il numero degli individui corrispondenti al quarto dell'equipaggio delle navi mercantili, in conformità del precedente articolo, dal totale del medesimo si dovranno dedurre tutti i graduati, i mozzi, il carpentiere di bordo, i cuochi ed i domestici; sul rimanente, dopo eseguita tale deduzione, potrà esserne arruolata la quarta parte.

La sorte designerà quelli che dovranno venire assunti in servizio.

(Approvato).

Art. 84.

I marinai arruolati per effetto del precedente art. 82 saranno congedati al ritorno della Regia nave in un porto del Regno, o quando questa ricevesse gli individui destinati a surrogarli.

Ai predetti marinai saranno forniti, a spese dello Stato, i mezzi per ritornare nel luogo del rispettivo domicilio.

Sono pure a carico dello Stato le maggiori spese debitamente giustificate, che i rispettivi armatori avessero dovuto incontrare per surrogare i marinai levati dalle loro navi, a tenore del predetto art. 82.

(È approvato).

Doveri dei congedati.

Art. 85.

Per i doveri dei militari congedati valgono le norme di cui agli articoli 5 a 12 della

legge 13 luglio 1911, n. 748 e del regolamento di disciplina per i Corpi militari della Regia marina.

(Approvato).

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI PENALI.

Art. 86.

Coloro che con frodi o raggiri abbiano cooperato a che un giovane il quale dovesse far parte della leva di mare venga abbandonato alla leva di terra, e coloro che in egual modo abbiano cooperato a far concorrere alla leva di mare un giovane che non avesse i requisiti per appartenervi, saranno puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a lire 500, salvo le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

I dirigenti di cantieri navali e stabilimenti meccanici o industriali che ostacolino o traggano in inganno i comandanti di porto negli accertamenti previsti dall'art. 7 della presente legge sono puniti con la multa da lire 2000 a lire 10,000.

(Approvato).

Art. 87.

La omissione o la indebita cancellazione, fatta scientemente, dalle liste per la leva di mare, di un giovane cancellato dalle liste della leva di terra come soggetto alla leva marittima, sono punite con la detenzione e con multa estensibile a lire 2000 oltre le maggiori pene per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

(Approvato).

Art. 88.

Alle pene stabilite nei due precedenti articoli 86 e 87 sono pure sottoposti gli iscritti di leva, i quali sianesi resi in qualche modo colpevoli dei reati nei medesimi contemplati.

(Approvato).

Art. 89.

I colpevoli di sostituzione fraudolenta di persona in tutto ciò che concerne la presente legge sono puniti con la reclusione dai tre ai dieci anni.

(Approvato).

Art. 90.

Gli iscritti di leva che scientemente producano documenti falsi od infedeli sono puniti colla detenzione estensibile ad un anno.

Essi vanno inoltre soggetti alle pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsità.

(Approvato).

Art. 91.

L'iscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero dei reati preveduti nella presente legge o nel codice penale, è punito secondo la legge italiana, ancorchè non si trovi nel Regno.

Il cittadino o lo straniero che in territorio estero concorre in qualsiasi modo nel reato commesso dall'iscritto, soggiace alle pene stabilite dalla legge italiana ancorchè non si trovi nel territorio del Regno.

Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, può essere giudicato nel Regno se il ministro per la giustizia ne faccia richiesta.

(Approvato).

Art. 92.

Gli iscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporanee o permanenti allo scopo di esimersi dal servizio militare marittimo, sono puniti con la reclusione estensibile ad un anno.

Scontata la pena, qualora risultino abili al servizio, vengono arruolati.

I medici, chirurghi, flebotomi, speciali o farmacisti i quali abbiano favorito questi reati, sono puniti colla pena della reclusione da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire 2,000.

Qualora del reato stesso si siano resi complici cittadini non compresi nelle categorie sopra indicate, essi saranno puniti con la

reclusione da tre mesi ad un anno, oltre ad una multa estensibile a lire 1,000.

(Approvato).

Art. 93.

Gli iscritti di leva che, allo scopo di conseguire la riforma, abbiano simulato infermità od imperfezioni con atti tali da poter indurre in errore l'autorità competente, sono puniti colla detenzione da uno a tre mesi.

(Approvato).

Art. 94.

Gli iscritti che, senza legittimo motivo, non si saranno presentati innanzi al Consiglio di leva marittima per soddisfare all'obbligo di leva nel termine di tempo stabilito dagli articoli 15, 16 e 76 della presente legge, sono considerati e puniti come renitenti.

Gli iscritti che, trascorso il termine sopra indicato, fossero arrestati o si presentassero spontaneamente, saranno considerati e puniti come renitenti, ancorchè il Consiglio di leva, supponendoli legalmente assenti, non avesse ancora pronunziata la dichiarazione di renitenza prima dell'arresto o della loro presentazione.

(Approvato).

Art. 95.

Gli iscritti di leva sottoposti all'arruolamento come è indicato all'art. 26 della presente legge, che senza legittimo motivo, dopo l'ordine di partenza, non siano giunti al Corpo, sono considerati e puniti quali disertori, trascorsi cinque giorni di ritardo da quello nel quale avrebbe dovuto aver luogo la loro presentazione al Corpo.

(Approvato).

Art. 96.

La lista dei renitenti è pubblicata dai comandanti di porto allo scadere dei due mesi dopo la chiusura della seconda sessione di leva.

Per cura degli stessi comandanti di porto vengono cancellati dalla lista dei renitenti coloro che si presentarono spontanei, nonché gli arrestati ed i morti.

(Approvato).

Art. 97.

I renitenti arrestati sono puniti colla detenzione da uno a due anni. Quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena della detenzione da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti colla detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti colla detenzione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza; colla detenzione estensibile a tre mesi, se presentatisi spontaneamente entro l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena alla quale saranno condannati i renitenti avviati alle armi verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato.

(Approvato).

Art. 98.

I renitenti che si presentano spontanei o che vengono arrestati, devono dal Consiglio di leva essere esaminati e, qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare, essere arruolati ed inviati subito sotto le armi, salvo che provino che, qualunque sarà per essere l'esito del giudizio a cui verranno sottoposti pel reato di renitenza, abbiano diritto alla riduzione di ferma.

Essi saranno quindi denunziati all'autorità giudiziaria la quale procederà contro i medesimi a senso degli articoli 94 e 97 della presente legge.

I renitenti per i quali i Consigli di leva revocano la dichiarazione di renitenza già pronunciata, o, se denunziati all'autorità giudiziaria per tale reato, siano assolti, potranno ottenere la riduzione di ferma, sempre quando, all'atto della richiesta, si trovino tuttora nelle condizioni che conferiscono tale diritto.

I renitenti condannati non potranno invece in nessun caso essere ammessi al beneficio della ferma ridotta.

(Approvato).

Art. 99.

Chiunque scientemente abbia nascosto od ammesso al suo servizio un renitente, è punito colla detenzione estensibile a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito colla detenzione da un mese ad un anno.

La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'arruolamento di un iscritto.

Se il colpevole è un ufficiale pubblico, ministro del culto, agente od impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di detenzione con l'aggiunta di una multa estensibile a lire 2,000.

Le disposizioni di questo articolo non saranno applicabili alla moglie, agli ascendenti o discendenti, ai fratelli o sorelle od affini in eguale grado, o zii o nipoti del renitente.
(Approvato).

Art. 100.

Il reato di omissione o cancellazione indebita dalle liste di leva, ed il reato di renitenza non danno luogo a prescrizione.

(Approvato).

Art. 101.

Le cause per reati di renitenza alla leva, avendo carattere di interesse pubblico, saranno decise dai tribunali con precedenza sulle altre.

(Approvato).

Art. 102.

I medici e chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti dalla presente legge i quali abbiano ricevuto doni od accettate promesse per usare favore ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni o delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione delle pene anche nel caso di riforma giustamente pronunciata.
(Approvato).

Art. 103.

Qualunque ufficiale pubblico, agente od impiegato del Governo, che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso riduzioni di ferma, riforme, esclusioni e rafferme con premio, in opposizione al disposto della presente legge, ovvero abbia data arbitraria estensione, sia alla durata del servizio, sia alle regole e condizioni della chiamata alle leve marittime o degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità con le pene portate dal codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori che sono prescritte dallo stesso codice nel caso di circostanze che aggravino la colpa.

(Approvato).

Art. 104.

Saranno considerati e puniti come renitenti i marinai chiamati al servizio in conformità dell'art. 82, i quali fossero riusciti in qualunque modo a sottrarvisi.

Se però essi appartenessero all'Armata come militari in congedo illimitato saranno considerati e puniti come disertori.

(Approvato).

Art. 105.

In tutti i casi non preveduti dalle disposizioni di questo titolo, il disposto delle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alle leve marittime.

Le disposizioni delle stesse leggi, concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione, sono egualmente applicabili ai casi contemplati dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 106.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge:

È abrogata ogni precedente disposizione legislativa riguardante la leva marittima.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, concernente la soppressione della Direzione generale delle foreste e dei demani ed istituzione dell'Azienda foreste demaniali » (N. 895).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, concernente la soppressione della Direzione generale delle foreste e dei demani ed istituzione dell'Azienda foreste demaniali ».

A questo disegno di legge l'Ufficio centrale ha proposto delle modificazioni; chiedo al relatore se vi insiste.

CALLAINI, *relatore*. L'Ufficio Centrale, esaminando questo disegno, notò che la dizione usata nell'art. 14 rendeva incerta la disposizione tassativa contenuta nell'art. 9 del decreto legge 16 maggio 1926, sulla istituzione della milizia forestale.

Inquantochè, mentre l'art. 9 stabilisce che l'azienda del demanio forestale contribuirà alle spese per l'applicazione di detta legge col'annua somma di 5 milioni, l'art. 14 del progetto in discussione dispone che il versamento da parte dell'Azienda Foreste Demaniali, sia subordinato alla constatazione di un reddito annuale netto capace di quella disponibilità, reddito netto che potrà o non potrà verificarsi. In questo secondo caso il bilancio della milizia forestale verrebbe a mancare di un cespite notevole e pur sempre necessario. Da ciò la ragione del nostro emendamento all'art. 14.

L'onorevole ministro trovò giusto tale rilievo, ma, per non rimandare all'altro ramo del Parlamento l'approvazione di questo progetto e quindi per non ritardare ulteriormente la promulgazione della legge, che al decreto-legge del maggio 1926, reca varianti da applicarsi col 1° luglio p. v., ha pregato l'Ufficio a non insistere nella proposta modificazione, dichiarando che alla eventuale mancanza di quel cespite supplirà con apposito provvedimento.

L'Ufficio centrale, trovando giusta la richiesta dell'onorevole ministro, ritira l'emendamento.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ringrazio l'Ufficio centrale e per esso il relatore onorevole Callaini, di avere accondisceso al desiderio da me manifestato a nome del Governo.

PRESIDENTE. Avendo l'Ufficio centrale dichiarato di ritirare le sue proposte di emendamento, procederemo alla discussione del disegno di legge secondo il testo ministeriale.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 895).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1927 (Anno V), n. 324, concernente la soppressione della Direzione generale delle foreste e dei demani ed istituzione della Azienda forestale demaniale, con le modificazioni stabilite dai seguenti articoli.

(Approvato).

Art. 2.

L'art. 18 del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927 (Anno V), n. 324, è modificato come segue:

« Con l'esercizio finanziario 1927-28 cesserà il versamento da parte dello Stato all'Azienda del demanio forestale di Stato delle dotazioni iscritte nel bilancio del Ministero per l'economia nazionale.

A decorrere dal detto esercizio le spese inerenti ai servizi forestali che non riguardano la gestione dei beni costituenti il demanio forestale faranno carico al bilancio del Ministero per l'economia nazionale.

I residui disponibili dei fondi iscritti nella parte straordinaria del bilancio passivo dell'Azienda del demanio forestale di Stato per i servizi forestali generali, e che passeranno a far carico al bilancio suddetto, saranno dall'Azienda versati in conto entrate e per uguale importo iscritti nella parte straordinaria dello

stato di previsione della spesa del bilancio di detto Ministero colla identica destinazione.

Dal 1° luglio 1927 il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per contravvenzioni forestali, dedotto il premio destinato agli agenti scopritori e che non potrà mai superare il quarto, sarà versato in conto entrate dello Stato, anzichè affluire al conto corrente dell'Azienda del demanio forestale dello Stato a

norma dell'art. 124, lettera e) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 ».

(Approvato).

Art. 3.

Il comma 1° lettera d) dell'art. 5 del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, è modificato colla soppressione delle parole « non funzionari ».

(Approvato).

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22 marzo 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125, e successive modificazioni relative all'ordinamento del Ministero dell'economia nazionale ed alla istituzione della Direzione generale delle foreste e dei demani;

Visto il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di conferire alla gestione del patrimonio forestale italiano un nuovo ordinamento ed al Demanio forestale dello Stato una nuova struttura, con lo scopo di agevolarne l'ampliamento e di meglio assicurare il conseguimento delle altre finalità per cui è costituito;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quelli per l'interno, per le finanze, per la guerra, per la marina, per la giustizia e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla data di entrata in vigore del presente decreto la Direzione generale delle foreste e demani è soppressa.

Nei ruoli organici del personale amministrativo dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'economia nazionale viene soppresso un posto di direttore generale (grado 4°), con decorrenza dal primo del mese successivo a quello nel quale sarà pubblicato il presente decreto.

I servizi ed i compiti dell'Azienda speciale del Demanio forestale di Stato, di cui al titolo IV, capo I del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono attribuiti ad un ente autonomo denominato « Azienda foreste demaniali » (A. F. D.).

L'Azienda foreste demaniali, con sede in Roma, ha personalità giuridica propria e gestione autonoma a tutti gli effetti, salvo per quanto sia diversamente disposto dal presente decreto.

Essa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale e di quello delle finanze.

Con decreto del ministro per l'economia nazionale sarà provveduto alla assegnazione dei servizi ed alla ripartizione dei personali relativi al Comando generale della Milizia nazionale forestale, alla Direzione generale dell'agricoltura ed all'Azienda foreste demaniali.

Tutte le spese riguardanti le gestioni affidate all'Azienda foreste demaniali faranno carico al bilancio dell'Azienda medesima, la quale sarà pure tenuta a rimborsare, rispettivamente, all'erario dello Stato ed al bilancio della Milizia nazionale forestale l'importo delle retribuzioni e degli assegni dei dipendenti civili dello Stato e degli ufficiali della Milizia che saranno comandati a prestare servizio tecnico presso l'Azienda, a norma dell'art. 15.

Art. 2.

L'Azienda foreste demaniali ha i seguenti scopi :

- a) conservare, ampliare e migliorare il patrimonio forestale dello Stato ;
- b) sviluppare le attività utili per l'incremento ed il miglioramento della economia delle regioni boschive.

L'Azienda potrà assumere l'Amministrazione di lasciti e fondazioni che abbiano per iscopo l'incremento della silvicoltura.

Art. 3.

Il patrimonio dato in gestione all'Azienda foreste demaniali è costituito come segue :

- a) boschi, terreni e fabbricati, che erano già amministrati dall'Azienda del Demanio forestale di Stato ;
- b) fondi pubblici depositati al conto corrente della Cassa depositi e prestiti per conto dell'Azienda del Demanio forestale di Stato ;
- c) numerario depositato a detto conto corrente ;
- d) crediti, redditi, interessi maturati e maturandi di qualsiasi natura appartenenti all'Azienda del Demanio forestale di Stato alla data di applicazione del presente decreto ;
- e) beni mobili esistenti presso le singole foreste demaniali.

L'Azienda foreste demaniali si assume anche le passività dell'Azienda del Demanio forestale.

A cura del ministro per l'economia nazionale si procederà alla compilazione dell'inventario dei beni, delle attività e passività che cambiano gestione.

Art. 4.

Sono organi dell'Azienda :

- a) il Consiglio di amministrazione ;
- b) il Comitato esecutivo ;
- c) il direttore.

Gli uffici per l'Amministrazione delle foreste demaniali funzioneranno secondo le norme che saranno contenute nello statuto dell'Azienda.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal ministro per l'economia nazionale, o, per sua delegazione, da un sottosegretario di Stato, ed è composto di 12 membri, nominati con decreto Reale su proposta del ministro per l'economia nazionale, e cioè :

- a) del comandante generale della Milizia forestale, che sarà il vicepresidente dell'ente ;
- b) di tre ufficiali della Milizia nazionale forestale, di grado non inferiore a quello di primo seniore ;
- c) di cinque funzionari dello Stato nominati dai rispettivi ministri, dei quali due in rappresentanza del Ministero delle finanze, uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'economia nazionale ed uno dell'Avvocatura erariale ;
- d) di tre membri scelti fra i cittadini, non funzionari, che abbiano dato prova di alta capacità tecnica ed amministrativa e che non siano proprietari,

amministratori, procuratori o rappresentanti di società o ditte che abbiano o possano avere affari con l'Amministrazione dell'Azienda foreste demaniali.

I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Al Consiglio d'amministrazione è aggregato, con voto consultivo, il direttore dell'Azienda.

Funge da segretario del Consiglio un funzionario del Ministero dell'economia nazionale, da nominarsi con decreto del ministro.

Art. 6.

Il Comitato esecutivo è nominato con lo stesso decreto che istituisce il Consiglio d'amministrazione ed è composto del ministro presidente o del suo delegato, del vice presidente e di un altro componente del Consiglio stesso. Alle sedute del Comitato esecutivo interviene, in via consultiva, il direttore dell'Azienda.

Art. 7.

La Corte dei conti vigila sulla riscossione delle entrate e fa il riscontro consuntivo delle spese dell'Azienda foreste demaniali.

Le attribuzioni della Corte dei conti sono esercitate per mezzo di un ufficio speciale, le cui norme di funzionamento saranno stabilite da apposito regolamento.

Art. 8.

Il Consiglio d'amministrazione ha le seguenti attribuzioni;

a) delibera su tutti gli affari che gli sono attribuiti dallo statuto organico;

b) delibera il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;

c) provvede alle necessità di personale amministrativo ed ai relativi emolumenti;

d) provvede a riferire, alla fine di ciascun esercizio finanziario, al ministro per le finanze sull'andamento tecnico, amministrativo e finanziario della gestione dell'esercizio decorso e riassume il programma dell'azione che si propone di svolgere nell'esercizio seguente.

Art. 9.

Il Comitato esecutivo esercita le funzioni che gli sono delegate, a termini dello statuto, dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 10.

Il direttore dell'Azienda cura l'attuazione degli scopi dell'ente, in conformità delle presenti disposizioni legislative e delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Egli è capo degli uffici tecnici ed amministrativi dell'Azienda ed ha alle sue dipendenze tutto il personale ad essi adibito; egli ha la rappresentanza giuridica dell'ente; esegue e fa eseguire le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione e compie tutte le altre attribuzioni che gli sono affidate.

Per la durata delle sue funzioni, egli è iscritto nella Milizia nazionale forestale, qualora già non vi appartenga, come ufficiale fuori quadro, col

grado che verrà stabilito dal ministro per l'economia nazionale, d'accordo col ministro per le finanze.

Il direttore dell'Azienda è nominato con Regio decreto, promosso dal ministro per l'economia nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo ministro, alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento interno dell'Azienda.

La sua retribuzione è a carico dell'Azienda.

Art. 11.

L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Il bilancio annuale di previsione ed il consuntivo devono essere sottoposti, unitamente alle prescritte relazioni, all'approvazione del Parlamento, in allegato al bilancio dell'economia nazionale.

Il consuntivo finanziario sarà annualmente corredato da un conto patrimoniale.

Art. 12.

A costituire le entrate del bilancio dell'Azienda concorrono:

a) i redditi ed i proventi dei beni costituenti il Demanio forestale dello Stato;

b) le indennità annue che il ministro per i lavori pubblici dovrebbe pagare per i lavori di sistemazione idraulico-forestale ai proprietari dei terreni acquistati o espropriati dall'Azienda.

c) gli interessi dei fondi pubblici e dei numerari depositati al conto corrente fruttifero dell'Azienda presso la Cassa depositi e prestiti;

d) i redditi di eventuali donazioni o lasciti;

e) il ricavato di alienazioni di terreni del Demanio forestale autorizzate a norma di legge e qualunque altro introito riguardante la gestione e le finalità dell'Azienda.

Faranno carico al bilancio dell'Azienda foreste demaniali tutte le spese riguardanti le gestioni ad essa affidate, compresi gli oneri già assunti verso il Tesoro dello Stato dalla cessante Azienda del demanio forestale di Stato, nonchè quello precisato dal successivo art. 14.

Fino a quando non sia diversamente provveduto dal Consiglio d'amministrazione dell'Azienda, il servizio di cassa dell'Azienda foreste demaniali resta affidato alla Cassa depositi e prestiti, che vi provvede a mezzo dei propri organi e con l'apertura di un conto corrente fruttifero, al quale affluiranno tutte le entrate e sul quale graveranno tutte le spese.

Art. 13.

Per l'acquisto di nuove terreni e boschi, per le trasformazioni fondiari ed altre opere straordinarie, l'Azienda foreste demaniali potrà ricorrere, per anticipazioni o mutui, oltre che agli Istituti di cui all'art. 125 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, anche all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Le relative autorizzazioni saranno concesse, caso per caso, con decreto del ministro per l'economia nazionale, di concerto col ministro per le finanze.

Art. 14.

In relazione al disposto dell'art. 9 del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1066, sulla istituzione della Milizia nazionale forestale, il reddito netto della gestione, accertato in base al conto consuntivo di ciascun anno, fino all'importo di cinque milioni, sarà versato nel bilancio delle entrate dello Stato in una unica rata nel primo trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'eventuale ulteriore reddito sarà impiegato nell'ampliamento del patrimonio boschivo dello Stato o andrà in aumento del fondo di riserva.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1929-30, la misura della quota di reddito netto da versare allo Stato potrà essere modificata, d'accordo tra i ministri per l'economia nazionale e per le finanze.

Art. 15.

L'Azienda provvede al disimpegno dei propri servizi tecnici, amministrativi, contabili e d'ordine con ufficiali della Milizia nazionale forestale, con impiegati dei ruoli tecnici e d'ordine del Corpo Reale delle foreste, del ruolo centrale amministrativo del Ministero dell'economia nazionale e della ragioneria centrale del Ministero stesso.

Detto personale sarà comandato a prestare servizio presso l'Azienda mediante decreto del ministro per l'economia nazionale, emanato di concerto con il ministro per le finanze.

L'assunzione ed il trattamento del personale inferiore, subalterno e di fatica, saranno regolati secondo le norme dell'impiego privato.

Art. 16.

L'Azienda foreste demaniali è equiparata alle Amministrazioni dello Stato per quanto riguarda le disposizioni in materia fiscale.

Essa può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali; nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria ed i Collegi arbitrali, giudiziari speciali è rappresentata e difesa dalla Regia avvocatura erariale.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 17.

Il ministro per l'economia nazionale, con proprio decreto, adotterà i provvedimenti provvisori necessari per il regolare funzionamento dei servizi dell'ente nel periodo di trasformazione della gestione dell'Azienda del Demanio forestale di Stato, in applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Entro tre mesi dalla sua costituzione, il Consiglio dell'Azienda foreste demaniali dovrà compilare lo statuto organico ed il regolamento, che saranno approvati con Regi decreti, promossi dal ministro per l'economia nazionale di concerto col ministro per le finanze, udito il Consiglio di Stato e sentito il Consiglio dei ministri.

Art. 18.

Con l'esercizio finanziario 1927-28 cesserà il versamento, da parte dello Stato, all'Azienda del Demanio forestale di Stato, delle dotazioni iscritte

nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, e per l'esercizio corrente queste saranno proporzionalmente commisurate al periodo per cui l'Azienda ha sostenuto le relative spese.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le spese inerenti ai servizi forestali che non riguardano la gestione dei beni costituenti il Demanio forestale faranno carico al bilancio del Ministero dell'economia nazionale.

I residui disponibili dei fondi iscritti nella parte straordinaria del bilancio passivo dell'Azienda del Demanio forestale di Stato per i servizi forestali generali, e che passeranno a far carico al bilancio suddetto, saranno dall'Azienda versati in conto entrate e per uguale importo iscritti nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto Ministero coll'identica destinazione.

Alla stessa data, il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per contravvenzioni forestali, nelle foreste non amministrate dall'Azienda foreste demaniali, dedotto il premio destinato agli agenti scopritori, e che non potrà mai superare il quarto, sarà versato in conto entrate dello Stato, anzichè affluire al conto corrente dell'Azienda del Demanio forestale dello Stato a norma dell'art. 124, lettera e) del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 19.

Il ministro per le finanze è autorizzato a provvedere, di concerto col ministro per l'economia nazionale, alle variazioni occorrenti nel bilancio dello Stato e dell'Azienda del Demanio forestale ed a quanto altro possa occorrere in materia finanziaria, in relazione al presente decreto.

Art. 20.

Le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e del relativo regolamento esecutivo approvato con Regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126, concernenti l'Azienda speciale del Demanio forestale di Stato, conservano vigore in quanto non siano incompatibili con le norme del presente decreto.

Quando, però, le opere di sistemazione idraulico-forestale dei beni gestiti dall'Azienda foreste demaniali riguardino bacini montani compresi nelle provincie del Mezzogiorno e delle isole, resta ferma la competenza dei Provveditorati per le opere pubbliche e dell'Alto commissario per la provincia di Napoli.

Art. 21.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Torraca a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

TORRACA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1106, che reca modificazioni al Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3125, concernente l'edilizia scolastica ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Torraca della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 1066):

Senatori votanti	129
Favorevoli	106
Contrari	23

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1622, che reca norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari (Numero 881):

Senatori votanti	129
Favorevoli	115
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 854, contenente disposizioni eccezionali per la cattura del pas-

sero, a fine di protezione della coltura granaria (N. 712):

Senatori votanti	129
Favorevoli	118
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1921, n. 2321, concernente scambi di professori universitari con l'estero (Numero 863):

Senatori votanti	129
Favorevoli	117
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 250, che concede l'importazione nel Regno, in esenzione dal dazio doganale, di prodotti provenienti dalla Tripolitania e dalla Cirenaica (N. 834):

Senatori votanti	129
Favorevoli	120
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una piazza d'armi in Ferrara (N. 932):

Senatori votanti	129
Favorevoli	118
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 23 settembre 1926, n. 1776, riflettente l'assegnazione straordinaria di lire 5,840,000 al bilancio 1926-1927 della Somalia per il ri-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

scatto di opere pubbliche eseguite dalla Società agricola italo-somala (N. 676):

Senatori votanti	129
Favorevoli	117
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 maggio 1926, n. 1111, che dà esecuzione all'Accordo fra il Regno d'Italia e la Repubblica d'Austria, stipulato in Roma il 24 giugno 1925, per regolare amichevolmente la sistemazione degli interessi inerenti ai territori dell'ex-Ducato di Carinzia (N. 878):

Senatori votanti	129
Favorevoli	118
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, concernente alienazione di prestazioni perpetue dal fondo di beneficenza e religione nella città di Roma al fondo per il culto (N. 796):

Senatori votanti	129
Favorevoli	114
Contrari	15

Il Senato approva.

Modificazioni dell'art. 87 della legge elettorale politica, Testo Unico 17 gennaio 1926, n. 118 (N. 963):

Senatori votanti	129
Favorevoli	116
Contrari	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli oli minerali (N. 797):

Senatori votanti	129
Favorevoli	119
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 216, concernente l'ampliamento della circoscrizione comunale di Predappio (N. 839):

Senatori votanti	129
Favorevoli	115
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 220, recante provvedimenti relativi allo spostamento in nuova sede dell'abitato di Predappio, in provincia di Forlì (N. 905):

Senatori votanti	129
Favorevoli	114
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 100, per l'istituzione di una speciale tassa sugli animali caprini (N. 894):

Senatori votanti	129
Favorevoli	118
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 gennaio 1927, n. 214, concernente l'estensione agli impiegati degli Enti locali delle disposizioni contenute negli articoli 51, quarto comma e 52 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificati dal Regio decreto 6 gennaio 1927, n. 57 (N. 872):

Senatori votanti	129
Favorevoli	116
Contrari	13

Il Senato approva;

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge

testè approvati e per la dichiarazione d'urgenza richiesta dal sottosegretario di Stato per l'aeronautica, per il disegno di legge n. 1079.

Prego l'on. senatore, segretario, Montresor di procedere all'appello nominale.

MONTRESOR, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione dei disegni di legge:

« Disposizioni varie sulla sanità pubblica » (Numero 1092).

« Provvedimenti per la lotta contro la tubercolosi » (N. 1093).

« Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie » (N. 1094).

« Provvedimenti in favore degli odontotecnici concessionati delle nuove provincie del Regno » (N. 1095).

« Concessione di esenzioni fiscali e triputarie all'Opera Nazionale per la protezione della maternità e della infanzia » (N. 1091).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei seguenti disegni di legge che sono stati deferiti all'esame di un'unica Commissione e per i quali si farà una sola discussione generale:

« Disposizioni varie sulla sanità pubblica ».

« Provvedimenti per la lotta contro la tubercolosi ».

« Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie ».

« Provvedimenti in favore degli odontotecnici concessionati delle nuove provincie del Regno ».

« Concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera Nazionale per la protezione della maternità e della infanzia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di dare lettura dei cinque disegni di legge.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampati Nn. 1092, 1093, 1094, 1095, 1091).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questi disegni di legge.

PIRONTI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRONTI, *relatore*. Onorevoli colleghi, dirò due parole, soltanto, affinchè non sfugga alla

attenzione del Senato la grande importanza dei disegni di legge di cui abbiamo sentito leggere i titoli dall'onorevole Presidente. Il primo di questi disegni di legge da una parte intensifica la lotta contro il neo-malthusianesimo, così nella propaganda come nell'azione, e organizza una avveduta vigilanza sui casi di aborto che si dicono provocati per indicazione medica; dall'altra rende più efficace la repressione delle frodi nella vendita e nella somministrazione delle bevande e dei cibi. A tal proposito non si potrà mai raccomandare abbastanza che sia largamente e inesorabilmente adottato il provvedimento amministrativo della chiusura degli esercizi che contravvengano alle disposizioni. Con un altro di questi disegni di legge viene rinvigorita la lotta contro la tubercolosi, disponendosi che in ogni capoluogo di provincia sia obbligatoria la creazione di un Consorzio antitubercolare, istituzione che oggi è, di regola, facoltativa. Inoltre viene prorogata, per altri 10 anni, cioè fino al 1937, la concessione, da parte della Cassa depositi e prestiti, di mutui senza interessi. Con altri due progetti si provvede, poi, a disciplinare il rilascio di licenze per l'abilitazione all'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie, salvaguardando così la salute individuale dal rischio di affidarsi alle cure di persone inesperte; e si regola, mediante esami, la posizione di alcuni professionisti delle nuove provincie. Con l'ultimo progetto si accordano esenzioni tributarie e fiscali all'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia, Opera che è nel cuore di tutti gli italiani.

La Commissione speciale, a cui fu deferito l'esame di questi 5 disegni di legge, presieduta dall'illustre collega Marchiafava, è stata unanime nel proporre l'approvazione; soltanto, qua e là, ha rivolto all'onorevole ministro dell'interno qualche raccomandazione affinchè, in sede di regolamento, sia possibilmente temperata l'asprezza, che potrebbe derivare dalla troppo rigida applicazione dei criteri stabiliti da qualcuna delle accennate leggi, nei riguardi di vecchi esercenti che hanno dato lunga e sicura prova di idoneità. La Commissione è stata anche unanime nel ritenere che si debba tributare un'ampia, sincera lode al Governo per aver proposto queste leggi, alle quali con-

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

fidiamo che non sia per mancare il consenso del Senato. (*Approvazioni*).

SUARDO, *sottosegretario di Stato all'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SUARDO, *sottosegretario di Stato all'interno*. Il Governo ringrazia la Commissione speciale nominata dal Presidente del Senato e l'illustre relatore, il quale è sopra ogni altro competente in questa materia. Il Governo è confortato dalle parole del relatore a continuare in questi che non sono provvedimenti definitivi, ma l'inizio di una larga serie di provvedimenti che metteranno in esecuzione l'impegno che il Capo del Governo ha preso, nel suo discorso tenuto alla Camera dei deputati, di continuare sempre a marciare sulla via della difesa dell'igiene e della salute pubblica.

Certamente questi provvedimenti incidono abbastanza gravemente sopra situazioni di fatto e nuocciono all'economia di famiglie e d'individui.

Il Governo ha già accettato, in sede di discussione di questi provvedimenti (anzi di uno di questi provvedimenti, quello degli odontotecnici delle nuove provincie) nell'altro ramo del Parlamento, una raccomandazione e manterrà l'affidamento che ha dato, cioè quello di dare a questi pratici, che non possono avere la possibilità di esercitare ulteriormente la loro professione, che è ai margini della professione sanitaria, una sistemazione negli Istituti statali che, in conseguenza dei provvedimenti proposti all'approvazione del Senato, saranno istituiti.

Rinnovo il ringraziamento all'onorevole relatore e confido che il Senato verrà confortare questa opera del Governo della sua unanime approvazione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli dei singoli disegni di legge che rileggo:

Disposizioni varie sulla sanità pubblica (N. 1092).

Art. 1.

All'articolo 16 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, modificato dal Regio decreto legge 27 aprile 1924, n. 621; è sostituito il seguente:

Il Consiglio superiore di sanità è composto: di quattordici dottori in medicina e chirurgia particolarmente competenti, sei nella igiene pubblica, otto nelle altre branche della medicina sociale;

di un naturalista;

di due ingegneri esperti nell'ingegneria sanitaria;

di due dottori in chimica;

di due dottori in zootecnia particolarmente versati in igiene veterinaria;

di un farmacista;

di una persona esperta nelle scienze agrarie;

di una persona esperta nelle materie amministrative;

di un ufficiale sanitario capo di ufficio di igiene;

Essi sono nominati con decreto Reale, sopra proposta del ministro dell'interno, durano in carica 3 anni e possono essere rinominati.

Fanno, inoltre, parte del Consiglio stesso:

il direttore generale della sanità pubblica;

il direttore generale dell'amministrazione civile;

il direttore generale degli italiani all'estero;

un direttore generale del ministero delle colonie, designato dal ministro delle colonie;

un direttore generale del ministero delle corporazioni, designato dal ministro delle corporazioni;

il generale medico capo dell'esercito;

il capo dell'ufficio di ispezione veterinaria dell'esercito;

il generale medico capo dell'armata;

il procuratore generale del Re presso la corte di appello della capitale;

il direttore generale della marina mercantile;

il direttore generale dell'istruzione superiore;

il direttore generale del lavoro e della previdenza sociale;

il presidente e il direttore generale dello Istituto centrale di statistica;

il direttore generale dell'agricoltura;

il capo dell'ufficio centrale sanitario delle ferrovie dello Stato;

un rappresentante dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia designato dal presidente dell'Opera in persona di un membro del Consiglio centrale;

un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari e uno dei farmacisti esercenti nel Regno, designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563: le norme, i termini e le condizioni per far luogo alle predette designazioni saranno stabilite con decreto Reale su proposta dei ministri dell'interno e delle corporazioni.

Sono abrogati i primi tre comma, lettera *a*) dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910, l'art. 10 del regolamento generale sanitario, approvato con Regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45, e l'art. 2 del decreto luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 691, modificato con decreto-legge 5 gennaio 1919, n. 36. Nella prima attuazione della presente legge, i componenti che saranno nominati con Regio decreto scadranno dalla carica il 31 dicembre 1929.

Fino a quando non siano fatte le designazioni dei rappresentanti dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti, di cui al terzo comma del presente articolo, continueranno a far parte del Consiglio superiore di sanità i rappresentanti degli Ordini dei sanitari nominati pel triennio 1924-1926.

Il ministro dell'interno designa a segretario del Consiglio superiore di sanità un funzionario medico in servizio presso la direzione generale della sanità pubblica il quale non avrà voto.

(Approvato).

Art. 2.

All'art. 8 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio decreto 1^o agosto 1907, n. 636, e successive modificazioni, è sostituito il seguente:

Il Consiglio provinciale di sanità è composto di:

- tre dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria;
- un cultore di chimica;
- un giureconsulto;
- un farmacista;
- un veterinario;
- un ingegnere;
- una persona esperta nelle materie amministrative;

una persona esperta nelle scienze agrarie. I suddetti componenti del Consiglio provinciale sanitario sono nominati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Dello stesso Consiglio il prefetto è presidente, e ne fanno parte il medico provinciale, il veterinario provinciale, l'ufficiale medico in attività di servizio di più alto grado residente nel capoluogo della provincia, il procuratore del Re presso il tribunale civile e penale, l'ufficiale sanitario del capoluogo stesso, nonché un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari e uno dei farmacisti esercenti nella provincia, designati dalle rispettive associazioni sindacali, legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Le norme, i termini e le condizioni per far luogo alle predette designazioni saranno stabilite con decreto Reale su proposta dei ministri dell'interno e delle corporazioni.

Il prefetto designa a segretario del Consiglio un impiegato della prefettura, il quale non avrà voto.

Nella prima attuazione della presente legge, i componenti che saranno nominati con Regio decreto scadranno dalla carica il 31 dicembre 1929.

Fino a quando non siano fatte le designazioni dei rappresentanti dei medici-chirurghi, dei veterinari, e dei farmacisti, di cui al terzo comma del presente articolo, continueranno a far parte dei Consigli provinciali di sanità i presidenti degli Ordini dei sanitari.

(Approvato).

Art. 3.

Il 4^o comma dell'articolo 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è soppresso.

Il 5^o comma dell'articolo stesso è modificato come segue:

« Gli utili provenienti dalle indagini di interesse privato, eseguite nei laboratori, andranno a vantaggio della gestione ».

(Approvato).

Art. 4.

La lettera *d*) dell'articolo 21 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è modificata come segue:

« Approva la tariffa dei compensi per le indagini di interesse privato eseguite nei laboratori di vigilanza igienica ».

(Approvato).

Art. 5.

All'articolo 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, modificato dall'articolo 23 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è aggiunto il seguente comma:

« Riceve dagli esercenti la professione di medico-chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze, che possono interessare la sanità pubblica, e le denunce degli aborti. Quando, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia notizia di un reato per il quale si debba procedere di ufficio, deve darne denuncia mediante rapporto ».

(Approvato).

Art. 6.

L'ultima parte dell'articolo 31 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è modificata come segue:

« La misura di tale compenso per le singole prestazioni e le modalità del relativo versamento da parte dei privati e della liquidazione verranno stabilite, con effetto dalla data di pubblicazione della presente legge, dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa.

« Sulle somme versate dai privati per i compensi previsti dal presente articolo è devoluta, in ogni caso, al comune una quota non superiore al 25 per cento.

« Nella liquidazione dei compensi, detratta la quota spettante al comune, dovrà essere pure compreso, per una quota non inferiore al terzo di quella dovuta all'ufficiale sanitario, il personale che ha eventualmente coadiuvato negli accertamenti l'ufficiale sanitario stesso ».

Per effetto dei compensi dovuti a norma del presente articolo, non possono essere diminuiti né all'ufficiale sanitario né al personale che lo coadiuva gli stipendi e le indennità loro assegnati.

Contro il provvedimento del prefetto è am-

messo ricorso, entro 15 giorni, al ministro dell'interno, che provvede definitivamente.

(Approvato).

Art. 7.

L'ultimo comma dell'articolo 34 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è modificato come segue:

« Uguale attribuzione spetta alla giunta provinciale amministrativa per la determinazione degli stipendi minimi degli ufficiali sanitari, con nomina regolare in seguito a concorso, tenuto conto dell'importanza del servizio ».

(Approvato).

Art. 8.

All'articolo 39 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è aggiunto il seguente comma:

« Il procedimento, di cui al presente articolo, sarà seguito anche per le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2113, nei riguardi dei sanitari comunali ».

(Approvato).

Art. 9.

All'articolo 55 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto nell'art. 154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 novembre 1926, nn. 1848-2132, sono obbligati:

a) a denunciare al podestà, in ogni caso di morte, la malattia che ne è stata la causa;

b) a denunciare in modo circostanziato al medico provinciale, entro due giorni, ogni caso di aborto per il quale essi abbiano prestato la propria opera o del quale siano venuti comunque a conoscenza nell'esercizio della loro professione.

« La denuncia è fatta secondo le norme indicate dal regolamento. Il contenuto della denuncia deve rimanere segreto;

c) ad informare il medico provinciale e l'ufficiale sanitario dei fatti e delle circostanze che possono interessare la pubblica salute.

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire cento a lire mille.

« Della sentenza passata in giudicato è tesa comunicazione dalle cancellerie giudiziarie, a mezzo del prefetto, al competente Ordine dei medici-chirurghi, ai fini di cui all'articolo 8, lettera c), della legge 10 luglio 1910, n. 455 ».

(Approvato).

Art. 10.

La levatrice è obbligata a ricorrere all'opera del medico-chirurgo non appena nello andamento della gestazione o del parto o del puerperio riscontri qualsiasi fatto irregolare. A tale scopo deve rilevare con diligenza tutti i fenomeni che si svolgono nella gestante o partoriente o puerpera, alla quale presti la sua assistenza.

La contravvenzione alla presente disposizione è punibile con l'ammenda estensibile a lire cinquecento, alla quale, nei casi gravi, si aggiungerà l'arresto fino a tre mesi, salvo l'applicazione delle maggiori pene portate dal codice penale.

(Approvato).

Art. 11.

Non possono essere messi in commercio, senza una speciale registrazione da parte del Ministero dell'interno, i presidi medici e chirurgici che saranno determinati dallo speciale regolamento, da approvarsi con decreto Reale.

Questo determinerà altresì le prescrizioni da osservarsi nel commercio dei presidi medici e chirurgici da esso contemplati.

Non possono essere registrati presidi medici e chirurgici che vantino:

a) proprietà od effetti contrari in qualsiasi modo alla morale ed al buon costume;

b) effetti speciali intesi comunque ad interrompere o a turbare il corso fisiologico della gestazione;

c) effetti preventivi o terapeutici speciali per quelle infermità che saranno indicate nel regolamento.

(Approvato).

Art. 12.

I contravventori alle disposizioni del precedente articolo ed a quelle del relativo regolamento sono puniti con l'arresto fino a tre mesi

e con l'ammenda da lire mille a lire cinque-mila. I presidi medici e chirurgici messi abusivamente in vendita sono confiscati ed il giudice ordina la chiusura fino a tre mesi delle fabbriche, depositi o rivendite.

In caso di recidiva, la pena è dell'arresto da uno a sei mesi e dell'ammenda da lire due-mila a lire diecimila; oltre la confisca dei presidi medici o chirurgici messi abusivamente in commercio, e la chiusura da tre mesi ad un anno delle fabbriche, depositi o rivendite.

Senza pregiudizio dell'azione penale, si procede in via amministrativa all'immediato sequestro, dovunque si trovino, dei presidi medici e chirurgici abusivamente fabbricati o messi in commercio.

Inoltre, quando concorreranno gravi motivi ed anche indipendentemente dal corso del giudizio, il prefetto può disporre la immediata chiusura temporanea dell'officina, in cui siano stati prodotti, o del deposito od esercizio in cui siano tenuti per essere venduti i presidi medici e chirurgici di cui al comma precedente. In tal caso, la chiusura dell'officina o deposito o esercizio non può avere durata maggiore di cinque giorni, e, in caso di recidiva, di quindici giorni.

(Approvato).

Art. 13.

All'articolo 65 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con il Regio decreto 1º agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« Salvo quanto è disposto nel titolo III, capo II, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio decreto 6 novembre 1926, nn. 1848 - 2132, non si possono aprire o mantenere in esercizio ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ovvero case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, secondo le norme indicate nel regolamento.

« Contro il provvedimento del prefetto è ammesso il ricorso entro 15 giorni al ministro dell'interno.

« I contravventori alla presente disposizione ed alle prescrizioni che il prefetto, sentito il medico provinciale, ritenga di imporre nell'atto dell'autorizzazione, sono puniti con l'arresto

fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquemila a lire diecimila.

« Indipendentemente dall'azione penale, il prefetto ordina la chiusura degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero delle case o pensioni per gestanti aperti o esercitati senza l'autorizzazione di cui al presente articolo. Il prefetto può, altresì, ordinare la chiusura di quelli di detti istituti nei quali fossero constatate violazioni delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione od altre irregolarità. In tal caso, la durata della chiusura non può essere superiore a tre mesi.

« Nessuno può aprire o mantenere in esercizio stabilimenti balneari se non con la autorizzazione del prefetto, sentito il medico provinciale. Contro la decisione del prefetto è ammesso il ricorso entro giorni 15 al ministro dell'interno. I contravventori alla presente disposizione ed alle relative prescrizioni dell'autorità sanitaria sono puniti con pena pecuniaria estensibile fino a lire 2000.

(Approvato).

Art. 14.

All'articolo 114 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Il giudice, investito del giudizio contravvenzionale, può, inoltre, aggiungere a tali pene la chiusura temporanea da un mese ad un anno, o la chiusura definitiva dell'esercizio.

« Indipendentemente dal giudizio penale, il prefetto della provincia può disporre e fare eseguire la chiusura dell'esercizio.

« È abrogato l'articolo 60 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 ».

(Approvato).

Art. 15.

Al secondo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 1° agosto 1907, n. 636, sono aggiunte le seguenti parole:

« ed i provvedimenti disciplinari che il prefetto provocherà dagli organi competenti od

adotterà ai sensi degli articoli 39 e 53 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889 ».

(Approvato).

Art. 16.

Salvo quanto è disposto nel titolo III, capo III, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il Regio decreto 6 novembre 1926, nn. 1848-2132, è necessaria la licenza del prefetto per la divulgazione, a mezzo della stampa o in qualsiasi altro modo, di mezzi per la prevenzione e la cura delle malattie, o di specialità medicinali, o di presidi medici chirurgici, ovvero di ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, ovvero di case o pensioni per gestanti, ovvero di stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche ed affini, ovvero di acque minerali naturali o artificiali.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila, salvo che la legge stabilisca una pena più grave.

(Approvato).

Art. 17.

All'articolo 86 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è sostituito il seguente:

« A meno che non sia diversamente stabilito per singoli casi:

a) contro i provvedimenti emanati in materia sanitaria dal podestà è ammesso ricorso gerarchico al prefetto, che decide udito il parere del medico provinciale;

b) contro i provvedimenti del prefetto che non siano definitivi è ammesso, entro il termine di 15 giorni, ricorso gerarchico al ministro dell'interno, che decide definitivamente.

« I ricorsi gerarchici al Governo del Re previsti dalle leggi e regolamenti sanitari, sono decisi in ogni caso con provvedimento definitivo dal ministro dell'interno ».

(Approvato).

Art. 18.

Sono abrogate tutte le disposizioni del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, concernenti la istituzione e le attribuzioni del medico circondariale, restando demandati rispettivamente

al medico provinciale e al prefetto i provvedimenti e le attribuzioni dalle disposizioni stesse assegnati al medico circondariale e al sottoprefetto.

(Approvato).

Art. 19.

All'articolo 89 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è sostituito il seguente:

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare le disposizioni della presente legge con le altre vigenti in materia ed a formare il nuovo testo unico delle leggi sanitarie, addivenendo anche alla modifica di quelle disposizioni che non siano in armonia con altre norme di legge che vi abbiano attinenza.

(Approvato).

Provvedimenti per la lotta contro la tubercolosi (N. 1093).

Art. 1.

È istituito in ogni capoluogo di provincia il Consorzio provinciale antitubercolare.

Esso ha lo scopo:

a) di promuovere ed agevolare la istituzione delle opere necessarie per la lotta contro la tubercolosi, sia da solo, sia in unione con altri Consorzi provinciali antitubercolari;

b) di coordinare e disciplinare in un armonico programma di azione e di propaganda il funzionamento di tutte le opere esistenti nella provincia con tale scopo, segnalandone al prefetto le eventuali irregolarità o manchevolezze per i provvedimenti di competenza;

c) di vegliare alla protezione e alla assistenza sanitaria e sociale dei tubercolosi, proponendo al prefetto i provvedimenti necessari perchè siano rivolte a loro favore le risorse delle istituzioni locali che hanno per fine la prevenzione e la cura della tubercolosi;

d) d'integrare con i propri mezzi l'azione delle istituzioni antitubercolari, e, se del caso, di sostituirsi ad esse nell'esecuzione dei provvedimenti urgenti.

(Approvato).

Art. 2.

Il Consorzio provinciale antitubercolare è Corpo morale ed è retto di apposito statuto, approvato dal prefetto.

Quando l'istituzione di opere antitubercolari è promossa ai sensi della lettera a) dell'art. 1 da due o più Consorzi, la convenzione che dovrà regolare l'impianto ed il funzionamento di dette opere e gli oneri rispettivi dei singoli Consorzi sarà approvata con decreto del ministro dell'interno, sentiti i Consigli provinciali sanitari e le Giunte provinciali amministrative interessate.

(Approvato).

Art. 3.

Del Consorzio provinciale antitubercolare fanno parte, obbligatoriamente, la provincia e tutti i comuni che la compongono, nonché gli enti pubblici che, in tutto o in parte, esercitano nella provincia azione antitubercolare. Lo statuto del Consorzio determina la misura del rispettivo contributo consorziale.

Possono farne parte, su loro domanda, le Congregazioni di carità, le istituzioni pubbliche e le associazioni sindacali legalmente riconosciute a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, nonché le associazioni private, gli istituti di previdenza, e quelli di assicurazione, come anche le organizzazioni finanziarie e commerciali che esplicano la loro attività nella provincia, purchè versino un contributo finanziario nella misura stabilita dallo statuto stesso.

Al Consorzio provinciale sono applicabili le disposizioni contenute negli art. 16, 17, e 20 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, in quanto non siano incompatibili con quelle portate dal presente decreto.

(Approvato).

Art. 4.

Il Consorzio provinciale antitubercolare è amministrato da una rappresentanza consorziale costituita secondo sarà determinato dal proprio statuto.

Il Presidente della deputazione provinciale ed il membro del Consorzio nominato dal Consiglio sanitario provinciale sono rispetti-

vamente: presidente e vice-presidente del Consorzio provinciale antitubercolare.

In seno alla rappresentanza consorziale è costituita una Giunta esecutiva composta del presidente e del vice-presidente del Consorzio e di cinque membri scelti dalla rappresentanza stessa fra i suoi componenti e possibilmente fra quelli residenti nel capoluogo della provincia.

Fanno parte, altresì, della rappresentanza consorziale come della Giunta esecutiva il medico provinciale e un membro del Consiglio provinciale di sanità, designato dal Consiglio stesso.

Lo statuto del Consorzio determina le attribuzioni sia del presidente sia della rappresentanza consorziale e della Giunta esecutiva.

(Approvato).

Art. 5.

Il Consorzio provinciale antitubercolare in via, non più tardi del 31 ottobre di ogni anno, il proprio bilancio alla prefettura per l'approvazione.

Copia del bilancio stesso, appena approvato, viene dalla prefettura comunicato al Ministero dell'interno (Direzione generale della Sanità pubblica).

(Approvato).

Art. 6.

L'Amministrazione provinciale ha l'obbligo di fornire gratuitamente i locali per la sede e per gli uffici del Consorzio provinciale antitubercolare ed il personale necessario per il funzionamento degli uffici stessi.

Il servizio di cassa e di tesoreria del Consorzio è disimpegnato, normalmente, dal casiere e dal tesoriere dell'Amministrazione provinciale alle stesse condizioni stabilite per detta Amministrazione.

Qualora l'importanza del Consorzio lo richieda, fermi rimanendo gli obblighi della Amministrazione provinciale di cui al 1° e al 2° comma del presente articolo, il Consorzio potrà, con deliberazione da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, provvedere in tutto o in parte con personale proprio

al funzionamento dell'ufficio ed al servizio di cassa e di tesoreria.

In tal caso uno speciale regolamento, da approvarsi parimenti dalla Giunta provinciale amministrativa, stabilirà le norme per l'assunzione in servizio, la carriera, la disciplina, l'esonero dal servizio ed il collocamento a riposo del personale stesso.

(Approvato).

Art. 7.

La prefettura prima di procedere all'esame dei bilanci delle istituzioni assistenziali, soggette alla sua vigilanza e tutela, a termini di legge, e che fanno parte obbligatoriamente del Consorzio provinciale antitubercolare, li comunica al Consorzio stesso per le sue eventuali osservazioni.

(Approvato).

Art. 8.

Il ricovero dei tubercolosi, salvo che non sia disposto in via di urgenza a termini dell'art. 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, è ordinato dal presidente del Consorzio provinciale antitubercolare, o da chi per esso.

All'uopo tutte le istituzioni ospitaliere legalmente riconosciute le quali abbiano speciali o separati locali atti ad assicurare ai tubercolotici un isolamento ritenuto conveniente dall'autorità sanitaria, hanno l'obbligo di ricevere detti infermi, anche se questi non abbiano domicilio di soccorso nel territorio al quale, per effetto delle rispettive norme statutarie, estendono la loro azione.

Le spese di spedalità degli infermi saranno anticipate dal Consorzio che abbia ordinato il ricovero salvo eventuale rimborso da chi di ragione a norma di legge.

Qualora però si tratti di ricovero disposto in via di urgenza a termini dell'art. 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, la competenza passiva delle spese di spedalità è regolata dalle disposizioni vigenti sulle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza.

(Approvato).

Art. 9.

I mutui, che la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai sensi dell'art. 1

della legge 24 luglio 1919, n. 1382, saranno collocati, con le norme di cui al Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1282, sui fondi degli istituti di previdenza ai sensi del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, ed il termine, stabilito dall'articolo stesso al 30 giugno 1927 per la concessione di detti mutui, è prorogato al 30 giugno 1937.

(Approvato).

Art. 10.

L'art. 75 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, è abrogato.

(Approvato).

Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (N. 1094).

Art. 1.

Chiunque intenda esercitare le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista e dell'infermiere, compresi in questa ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici ed i massaggiatori, deve essere munito di speciale licenza ed aver raggiunto la maggiore età.

I limiti e le modalità di esercizio delle singole arti saranno determinati dal regolamento, da emanarsi di concerto tra i ministri dell'interno e della pubblica istruzione, per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Con Regi decreti, da emanarsi su proposta del ministro della pubblica istruzione, di concerto col ministro dell'interno, saranno istituiti corsi di insegnamento pel rilascio delle licenze di cui al precedente articolo.

(Approvato).

Art. 3.

Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza o dell'attestato di abilitazione, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 6, esercita una delle arti contemplate dalla presente legge è punito con la multa da lire 200 a lire 500.

In caso di recidiva, la pena è della deten-

zione da quindici a trenta giorni e della multa da lire 500 a lire 1000.

Il materiale che servì o fu destinato a commettere il reato è confiscato.

In attesa della decisione dell'autorità giudiziaria, il prefetto della provincia può ordinare la chiusura del locale nel quale l'arte sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale.

(Approvato).

Art. 4.

Alle pene di cui al precedente articolo soggiace anche chi, essendo regolarmente autorizzato all'esercizio di una delle professioni sanitarie o di una delle arti ausiliarie contemplate dalla presente legge, presta comunque il suo nome ovvero la sua attività, allo scopo di permettere o di agevolare il reato di cui all'articolo stesso.

La condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della professione sanitaria o dell'arte ausiliaria per un periodo di tempo uguale a quello della pena inflitta.

(Approvato)

Art. 5.

Le contravvenzioni alle disposizioni del regolamento, in quanto non costituiscano reati già contemplati dalla presente o da altre leggi, saranno punite coll'ammenda da lire 100 a lire 300.

(Approvato).

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 6.

Coloro che, alla pubblicazione della presente legge abbiano esercitato abitualmente e direttamente da almeno due anni le arti e le specialità contemplate all'art. 1, saranno ammessi entro un anno dalla entrata in vigore della legge, a dare una prova di idoneità innanzi ad una Commissione esaminatrice, secondo le norme che verranno stabilite nel Regolamento di cui all'art. 1, di intesa tra i ministri dell'interno e della pubblica istruzione.

Il certificato di idoneità conseguito abilita alla continuazione dell'esercizio.

Potranno, tuttavia, essere ammessi alla prova di idoneità, per l'arte di infermiere, anche senza aver compiuto il prescritto biennio di esercizio, coloro che dimostrino di avere seguito i corsi per infermieri di bordo indetti dal Ministero dell'interno e superati i relativi esami.

La disposizione di cui al precedente comma è applicabile, su conforme parere, da esprimersi, caso per caso, dal medico provinciale, anche a coloro che dimostrino di avere seguito i corsi per infermieri indetti da istituti ospedalieri e di aver superati gli esami relativi.

(Approvato).

Art. 7.

Le Amministrazioni ospitaliere potranno provvisoriamente mantenere gli infermieri attualmente in servizio, anche se sprovvisti della licenza o dell'attestato di abilitazione di cui rispettivamente agli articoli 1 e 6.

Nel termine di 9 anni dalla pubblicazione della legge, però, anche tale personale dovrà munirsi della licenza o dell'attestato suddetti.

Nulla è innovato alle disposizioni del Regio decreto 15 agosto 1925, n. 1832, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, concernenti le capo sala degli ospedali.

(Approvato).

Art. 8.

Fino a quando non saranno istituiti i corsi di cui all'art. 2, sarà in facoltà del ministro dell'interno, di concerto col ministro della pubblica istruzione, di indire nuove sessioni di esami di idoneità per gli infermieri di cui al precedente articolo e per coloro i quali, al momento in cui gli esami vengono indetti, abbiano un tirocinio di almeno quattro anni nell'arte che intendono di esercitare.

(Approvato).

Art. 9.

Le licenze e gli attestati di abilitazione, che verranno rilasciati ai sensi degli articoli 1 e 6, saranno soggetti alla tassa di concessione governativa nella seguente misura:

a) per le arti dell'ottico, del meccanico-ortopedico ed ernista lire cinquanta;

b) per gli odontotecnici e per gli infermieri, compresi i massaggiatori e i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici, lire trenta.

(Approvato).

Provvedimenti in favore degli odontotecnici concessionari delle nuove provincie del Regno (N. 1095).

Art. 1.

I cittadini italiani, delle nuove provincie del Regno, che siano in possesso di concessioni per l'esercizio della odontotecnica, in conformità delle ordinanze del cessato Impero austriaco 20 marzo 1892, Bollettino n. 55, delle leggi dell'Impero e 14 febbraio 1904, Bollettino n. 15 delle leggi dell'Impero e che abbiano esercitato o, alla pubblicazione della presente legge, esercitino pubblicamente la loro professione nel territorio delle provincie stesse, dalla entrata in vigore del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1388, o dalla data della concessione, qualora questa sia stata loro conferita a termini dell'art. 3 di detto Regio decreto, potranno, quantunque sprovvisti di laurea in medicina e chirurgia, essere autorizzati, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria.

(Approvato).

Art. 2.

L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, sarà concessa a seguito di prova di esame da sostenersi innanzi ad apposita Commissione, secondo le norme che saranno stabilite d'intesa tra i ministri dell'interno e della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 3.

La tassa di diploma fissata per l'autorizzazione suddetta sarà di lire 300.

(Approvato).

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

Concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (N. 1091).

Articolo unico.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali, o speciali, l'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e i suoi organi provinciali e comunali sono parificati alle Amministrazioni dello Stato.

Questo articolo unico e gli altri disegni di legge saranno poi votati a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 maggio 1927, n. 843, che modifica l'ordinamento dell'Istituto Nazionale di Credito per la cooperazione ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito i signori senatori segretari di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abbate, Albini, Amero d'Aste, Ancona, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Badoglio, Bellini, Berenini, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti, Bombig, Bonicelli, Bonin, Borghese, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calissé, Callaini, Campello, Ca-

nevani, Casati, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cefaly, Ciccotti, Ciruolo, Cito Filomarino, Corbino, Credaro.

Dallolio Alfredo, D'Amelio, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Torre, De Vecchi, De Vito, Di Bagno, Di Frasso, Di Robilant, Di Stefano, Di Vico, Dorigo, D'Óvidio.

Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Francica-Nava.

Gallina, Giordani, Grandi, Gualterio, Guidi Imperiali.

Loria, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Mango, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morrone, Mosconi.

Niccolini Pietro.

Orsi Delfino.

Palummo, Pansa, Pantano, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pestalozza, Pincherle, Pipitone, Pironti, Podesta.

Rajna, Rava, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Sechi, Segrè-Sartorio, Sili, Simonetta, Sitta, Soderini, Supino.

Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca.

Valenzani, Venzi, Viganò, Vigliani, Volpi Zupelli.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree ed ascensori in servizio del pubblico » (N. 962).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree ed ascensori in servizio pubblico ».

Pregò l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 962).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari aeree (funivie) in servizio pubblico pel trasporto di persone e di cose è accordata con decreto Reale sentita la Regia commissione per le funicolari aeree e terrestri, istituita con il Regio decreto 17 gennaio 1926 e sotto l'osservanza delle norme di cui ai seguenti articoli.

Qualora la linea cada in tutto o nella maggior parte del suo percorso entro l'abitato e sia destinata al servizio prevalentemente urbano, sarà sentito il comune interessato.

(Approvato).

Art. 2.

Il decreto di concessione implica a ogni effetto la dichiarazione di pubblica utilità per tutto quanto concerne le funivie in servizio pubblico, e ad esse si applicano le disposizioni di legge che regolano le espropriazioni nei riguardi delle ferrovie in regime di concessione all'industria privata.

Il concessionario ha diritto a passare sulle proprietà altrui con le fuui delle vie funicolari aeree; l'indennità da corrispondere al proprietario dei fondi servienti sarà da determinarsi in corrispondenza alla diminuzione del valore dei fondi stessi derivante dall'imposizione e dall'esercizio della servitù secondo le disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della legge 7 giugno 1894, n. 232.

(Approvato).

Art. 3.

Alle funivie destinate a servire comuni isolati o che facilitino comunicazioni fra centri abitati o fra essi e stazioni ferroviarie, tramviarie o lacuali, o che comunque rivestano carattere di notevole interesse pubblico, potrà essere accordata una sovvenzione dello Stato, semprechè si verifichino le condizioni di cui all'art. 34 del testo unico delle leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

La sovvenzione è determinata in base ad un piano finanziario comprendente anche le previsioni di esercizio e viene corrisposta in annualità non superiori a 25, il cui valore attuale non potrà mai superare la metà del presunto costo di impianto.

A tali annualità sono applicabili le disposizioni degli art. 37 e 38 del testo unico sopraccitato.

Nel caso che sia accordata la sovvenzione il Regio decreto di concessione sarà emesso su conforme parere del Consiglio di Stato, di concerto col ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 4.

La concessione delle funivie potrà avere la durata fino ad anni venticinque a datare dall'apertura della linea all'esercizio: e su domanda del concessionario, da presentarsi almeno un anno prima della scadenza, potrà essere prorogata di altri dieci anni senza corrispettivo di alcun sussidio, a giudizio insindacabile del Ministero dei lavori pubblici ed alle condizioni che verranno da questo stabilite.

Per il primo decennio di esercizio potrà essere accordato al concessionario il privilegio esclusivo, giusta l'art. 49 del testo unico delle leggi approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

(Approvato).

Art. 5.

Per la concessione di funivie, che facciano parte integrante e sieno impiantate a complemento di ferrovie o tramvie extra urbane sono applicabili, nei riguardi della durata della concessione e della misura della sovvenzione le disposizioni, rispettivamente per le ferrovie o tramvie extra urbane, contenute nel testo unico approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni. In tal caso il limite stabilito dalle leggi per il sussidio chilometrico può essere aumentato esclusivamente di quanto occorre in dipendenza della spesa di impianto della funivia.

Nella lunghezza sussidiale della ferrovia

o della tramvia non è da computarsi quella della funivia.

Agli effetti della emissione dei certificati d'avanzamento, dovranno considerarsi a parte i lavori concernenti la funivia, ragguagliandone la percentuale al costo totale previsto per la medesima.

(Approvato).

Art. 6.

Alla scadenza della concessione, ove non si faccia luogo al suo prolungamento decennale, gli impianti costituenti le funivie passeranno gratuitamente in proprietà del comune o del Consorzio dei comuni interessati, a meno che trattisi di funivie facenti parte integrante di ferrovie concesse, nel qual caso saranno da osservarsi le disposizioni in materia vigenti per queste ultime.

(Approvato).

Art. 7.

Il concessionario sarà tenuto a trasporto gratuito della posta; nei limiti di peso che verranno stabiliti nel disciplinare di concessione

(Approvato).

Art. 8.

Il ministero dei lavori pubblici o le autorità da esso delegate avranno la facoltà discrezionale ed insindacabile di far sospendere in qualsiasi momento, per ragioni di incolumità pubblica, l'esercizio della linea.

(Approvato).

Art. 9.

Le funivie sono soggette ad un annuo contributo da versarsi allo Stato quale corrispettivo delle spese di sorveglianza e che verrà fissato con l'atto di concessione.

(Approvato).

Art. 10.

In quanto non è diversamente disposto con la presente legge, sono applicabili alle funivie le norme che disciplinano le tramvie extra urbane e di cui al testo unico approvato

con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni.

(Approvato).

Art. 11.

Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle funicolari aeree private, anche se in servizio di consorzi di utenti, destinate al trasporto di prodotti agrari ed industriali.

(Approvato).

Art. 12.

Per la concessione degli ascensori in servizio pubblico valgono le norme della presente legge.

Non potrà essere però accordata la sovvenzione governativa di cui al precedente art. 3, a meno che si tratti di ascensori facenti parte integrante di ferrovie o tramvie extra urbane, nel quale caso si applica ad essi l'articolo 5 di cui sopra.

(Approvato).

Art. 13.

Con decreto del Ministero delle finanze, sarà provveduto ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 14.

Con decreto Reale, su proposta dei ministri dei lavori pubblici e delle finanze sarà approvato il regolamento per la esecuzione della presente legge.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge :

« Conferimento di pensione vitalizia alle nipoti di Alessandro Manzoni signore Lucia Fumagalli e Bianca Fregonara » (N. 1080)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferimento

di pensione vitalizia alle nipoti di Alessandro Manzoni signore Lucia Fumagalli e Bianca Fregonara ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° marzo 1927 a ciascuna delle nipoti di Alessandro Manzoni, signore Lucia Manzoni vedova Fumagalli e Bianca Manzoni vedova Fregonara, è conferita, oltre agli assegni di cui sono eventualmente già provviste, la pensione annua vitalizia di lire tremila.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimaie » (N. 1014).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimaie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimaie, *sostituendo agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gli articoli seguenti:*

Art. 1.

Entro termine di tre anni dalla pubblicazione dei decreti prefettizi di cui all'art. 2, tutte le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti, dovranno esser dotate, qualora già non lo siano, di una con-

cimaia con platea impermeabile in muratura o cemento o calcestruzzo, e con pozzetto o bottino a tenuta per i liquidi.

Art. 2.

Le dimensioni minime, in rapporto al numero medio annuo dei capi ricoverati nella stalla, e tutte le altre caratteristiche delle concimaie, saranno prescritte, tenendo conto della natura dei terreni, della durata di dimora del bestiame nella stalla, e di ogni altra contingenza locale, con decreto del prefetto della provincia, udito il direttore della Cattedra ambulante d'agricoltura competente per circoscrizione.

Art. 3.

Sono esonerati dall'obbligo della concimaia i ricoveri per bestiame brado o semibrado nei pascoli di montagna e nei latifondi a coltura estensiva.

Nei terreni per la loro natura impermeabili non è necessaria la platea in muratura o cemento o calcestruzzo; dove le concimaie sono già a fossa impermeabile, non si richiede il pozzetto o bottino.

Art. 4.

Decorso il termine di tre anni di cui all'art. 1, i proprietari delle stalle sfornite delle concimaie prescritte incorrono nell'ammenda da lire 200 a 500. Inoltre, essi decadranno da ogni agevolazione di credito, o fiscale, eventualmente ottenuta dallo Stato per la stalla o per il bestiame, in relazione alla unità culturale in cui la stalla si trovi; e non potranno di nuovo ottenere dette o altre agevolazioni sino a quando non si siano messi in regola con le disposizioni del presente decreto.

Art. 5.

Tutti i conduttori di stalle sono tenuti a servirsi della concimaia esistente presso la stalla per il deposito del letame e a conservare la concimaia stessa e il bottino dei liquidi in perfetto stato di funzionamento. Nei casi di esonero previsti dall'art. 3, è vietato tenere il concime a cumuli nei cortili e nelle adiacenze immediate alle abitazioni.

Le infrazioni a tali disposizioni sono punite con l'ammenda fino a lire 50 per ogni capo adulto di bestiame esistente nella stalla.

Art. 6.

Ove le stalle si trovino in agglomerati urbani di popolazione, i comuni provvederanno, entro diciotto mesi dalla pubblicazione del presente decreto, a curare con speciali regolamenti municipali la migliore e più razionale collocazione e conservazione dei concimi prodotti entro i limiti degli agglomerati stessi.

Art. 7.

Le infrazioni al presente decreto sono accertate mediante verbale dal personale tecnico

delle Cattedre ambulanti di agricoltura, dai veterinari provinciali e comunali, e dagli agenti comunali. Le somme pagate dai trasgressori andranno per otto decimi a profitto dell'Erario comunale e per due decimi al verbalizzante.

Art. 8.

Gli Istituti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a concedere prestiti per l'attuazione di questo decreto, con ammortamento rateale in dieci anni.

Art. 9.

Le controversie saranno, comune per comune, sottoposte al giudice conciliatore.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dettare norme per rendere obbligatoria la pratica di una razionale conservazione del concime animale ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro segretario di Stato, di concerto coi ministri per l'interno, per la giustizia e per gli affari di culto e per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Salvo il disposto dell'art. 4, entro il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente decreto, tutte le stalle per capi grossi (bovini ed equini) presso le aziende agrarie di ogni genere, dovranno essere fornite, qualora già non lo siano, di una concimaia con platea impermeabile e con recipiente o bottino per i liquidi, aventi, l'una e l'altro, i requisiti prescritti all'art. 2.

Decorso il termine suindicato i proprietari di dette stalle sfornite della concimaia, di cui al precedente comma, incorreranno nell'ammenda da lire 300 a lire 2000. Inoltre, essi decadranno da ogni agevolazione di credito o fiscale, eventualmente ottenuta dallo Stato, per la stalla, per il bestiame o, comunque, in relazione al fondo in cui la stalla si trovi, e non potranno ottenere nessun'altra di dette agevolazioni sino a quando non si siano messi in regola con le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

La platea, di cui al precedente articolo, dovrà essere costruita in muratura ed avere la superficie minima di metri quadrati 4 per ogni posta della stalla.

Il recipiente o bottino per i liquidi, pure in muratura, dovrà essere a perfetta tenuta ed avere la capacità minima di ettoltri 3 per ogni posta della stalla, ove trattisi di concimaie a maceratoio, e di ettoltri 2 ove trattisi di concimaie a pozzetto; ed in caso di concimaie coperte, rispettivamente di ettoltri 2 ed ettoltri 1.5.

Art. 3.

Tutti i conduttori di stalle sono tenuti a servirsi della concimaia esistente, presso la stalla, per il deposito del letame, e a conservare la concimaia stessa e il bottino dei liquidi in perfetto stato di funzionamento.

Le infrazioni a tali disposizioni saranno punite con l'ammenda fino a lire 300 per ogni posta della stalla. In caso di recidiva questa sarà raddoppiata.

Art. 4.

Ove le stalle si trovino in agglomerati di abitazioni, i comuni provvederanno, entro il termine di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, a costruire, a distanza non minore di metri 500 dal limite estremo del perimetro dell'abitato, una o più platee con sufficiente bottino, aventi i requisiti di cui all'art. 2.

La spesa relativa sarà ripartita tra i proprietari delle stalle, per le quali le platee e i bottini sono costruiti, in proporzione delle poste delle rispettive stalle, e la quota attribuita a ciascun proprietario potrà essere riscossa dal comune, con le forme e con i privilegi della legge di riscossione delle imposte dirette.

Le spese di manutenzione saranno, invece, a carico dei comuni.

Art. 5.

Nel caso di cui all'art. 4, i conduttori di stalle sono tenuti a depositare il letame sulla platea comune. I regolamenti municipali prescriveranno le norme occorrenti per l'uso della platea comune e per la utilizzazione del letame e commineranno le sanzioni per i trasgressori.

Art. 6.

Le infrazioni al presente decreto saranno accertate mediante verbale, dal personale tecnico delle cattedre ambulanti di agricoltura, dai veterinari provinciali e comunali, dagli agenti forestali, comunali e campestri e dagli agenti tutti di polizia giudiziaria.

Art. 7.

Gli scopritori delle infrazioni al presente decreto percepiranno come premio la metà delle somme pagate dai contravventori a titolo di ammenda.

Art. 8.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO
— BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei** » (N. 443-C).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei** ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 443-C).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade o piazze pubbliche senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto, udito il parere della Regia deputazione

di Storia Patria, o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione.
(Approvato).

Art. 2.

Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persone che non siano decedute da almeno dieci anni.
(Approvato).

Art. 3.

Nessun monumento, lapide od altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo deve sentirsi il parere della Regia Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.

Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, nè a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

(Approvato).

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 2 e 3, primo comma, non si applicano alle persone della Famiglia Reale, nè ai caduti in guerra o per la causa nazionale.

LEGISLATURA XXVII — 1^a SESSIONE 1924-27. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

È inoltre in facoltà del ministro dell'interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della Nazione.

(Approvato).

Art. 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni comunali dovranno procedere alla modificazione delle denominazioni stradali ed alla rimozione dei monumenti, lapidi od altri ricordi permanenti che contravvengano al divieto di cui agli articoli 2 e 3, fatta eccezione di quelli la cui conservazione sia espressamente autorizzata dal ministro dell'interno ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente. In difetto, provvederanno i prefetti, o rispettivamente i sottoprefetti, a spese dell'amministrazione inadempiente.

In caso di rimozione di un nome recente, sarà di preferenza ripristinato quello precedente o quello tra i precedenti che si ritenga più importante rispetto alla topografia o alla storia.

(Approvato).

Art. 6.

Nulla è innovato al Regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473.

(Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Espropriazione per pubblica utilità della casa in Genova ove nacque Giuseppe Mazzini ». (N. 928).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sul disegno di legge: « Espropriazione per pubblica utilità della casa in Genova ove nacque Giuseppe Mazzini ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 928).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad acquistare in via di espropriazione per causa di pubblica utilità la casa ove nacque Giuseppe Mazzini, sita in Genova via Lomellini, n. 21 nero, per le parti che già non appartengono a quel Comune, nonchè parte dell'attiguo fabbricato a sud della casa stessa distinto parimenti col civico n. 21 nero.

(Approvato).

Art. 2.

È all'uopo autorizzata la spesa di lire 870.000 che si prevede occorrente. Al pagamento di essa si provvederà per lire 435.000 con lo stanziamento di cui al Regio decreto 19 novembre 1925, n. 2136, e per le restanti lire 435.000, con nuovo stanziamento, che il ministro delle finanze è autorizzato ad inscrivere nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

(Approvato).

Art. 3.

All'espropriazione dello stabile predetto provvederà il Ministero della pubblica istruzione, a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879, n. 5188. L'espropriazione sarà compiuta nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

La casa predetta sarà destinata in parte ad un Istituto che raccoglierà tutta la bibliografia mazziniana mondiale edita e quella che si va pubblicando, in parte ad alloggiare gli attuali musei, archivi e biblioteca del Risorgimento di proprietà del Comune di Genova.

(Approvato).

Art. 5.

Lo stabile espropriato, per la parte che già non appartiene al Comune di Genova, sarà data dallo Stato in consegna ed in uso al Comune stesso, esclusivamente per i fini sopra indicati con obbligo al Comune di compiere, senza alcun compenso, tutte le spese di riattamento e di rinnovazione dei locali e di adattamento degli Istituti di cui all'art. 4. (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1554, che stabilisce le norme relative alla liquidazione dei consorzi e delle associazioni cooperative (N. 875):

Senatori votanti	125
Favorevoli	108
Contrari	17

Il Senato approva.

Legge organica per l'Amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica (N. 1065):

Senatori votanti	125
Favorevoli	105
Contrari	20

Il Senato approva.

Conferimento a titolo d'onore del diploma di licenza al nome degli studenti degli Istituti d'istruzione artistica, caduti in guerra o dopo la guerra per la redenzione della Patria e per la difesa della Vittoria (N. 960):

Senatori votanti	125
Favorevoli	110
Contrari	15

Il Senato approva.

Provvedimento relativo alla istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortifruttilicoli diretti all'estero (N. 955):

Senatori votanti	125
Favorevoli	110
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 226, che autorizza la partecipazione di Amministrazioni pubbliche e di altri Enti ad imprese aventi per fine l'esercizio di agenzie di viaggio di uffici di turismo (N. 930):

Senatori votanti	125
Favorevoli	110
Contrari	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1331, relativo al controllo della combustione (N. 757):

Senatori votanti	125
Favorevoli	110
Contrari	15

Il Senato approva.

Disposizioni per la proiezione obbligatoria di pellicole cinematografiche di produzione nazionale (N. 954):

Senatori votanti	125
Favorevoli	105
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 222, con cui l'Istituto centrale di statistica è incaricato di promuovere la formazione di indici del costo della vita in taluni comuni del Regno (N. 1004):

Senatori votanti	125
Favorevoli	111
Contrari	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1927, n. 331, riflettente aumento del contributo annuo obbligatorio dovuto dai sanitari italiani; nonchè del contributo annuo governativo, a favore dell'Opera Pia nazionale di assistenza per gli orfani dei sanitari italiani, in Perugia. (Collegio convitto per gli orfani dei sanitari italiani (N. 920):

Senatori votanti 125

Favorevoli 113

Contrari 12

Il Senato approva.

Reclutamento ed avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (N. 972):

Senatori votanti 125

Favorevoli 113

Contrari 12

Il Senato approva.

Estensione della riversibilità delle pensioni dell'Ordine Militare di Savoia ai genitori e collaterali dei decorati (N. 1096):

Senatori votanti 125

Favorevoli 115

Contrari 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 aprile 1927, n. 573, contenente modificazioni all'ordinamento della Corte di casazione del Regno (N. 1016):

Senatori votanti 125

Favorevoli 112

Contrari 13

Il Senato approva.

Leva marittima (N. 1084):

Senatori votanti 125

Favorevoli 112

Contrari 13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 324, concernente la soppressione della Direzione generale delle foreste e dei demani ed istituzione dell'Azienda foreste demaniali (N. 895):

Senatori votanti 125

Favorevoli 111

Contrari 14

Il Senato approva.

Dichiarazione d'urgenza, a termini dell'art. 84 del Regolamento, per il disegno di legge: « Servitù aeronautiche e sistemazione degli aeròporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree dei velivoli » (N. 1079

Senatori votanti 125

Favorevoli 104

Contrari 21

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Provvedimenti per la città di Zara » (N. 961).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la città di Zara ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 6,000,000, per l'esecuzione a cura dello Stato e del comune di Zara, di opere pubbliche d'interesse comunale nella città e nella provincia di Zara.

La predetta somma sarà prelevata dal fondo di riserva di lire 782,000,000, di cui alla tabella approvata con Regio decreto 19 marzo 1925, n. 266, già ridotto a lire 332,060,000 per effetto di precedenti assegnazioni a diversi titoli di spesa, e portata in aumento al gruppo compreso nella tabella stessa « Opere pubbliche nella provincia e nella città di Zara ».

LEGISLATURA XXVII. — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma » (N. 675).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma ».

Pregho il senatore, segretario, onorevole Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 agosto 1926, num. 1760, concernente l'istituzione della Scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia Scuola d'ingegneria di Roma.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di istituire una scuola di ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'aeronautica e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma una scuola di ingegneria aeronautica.

Essa ha per fine di promuovere il progresso della scienza e dell'arte aeronautica e di fornire la preparazione scientifica e tecnica per la professione d'ingegnere aeronautico e per la carriera del Corpo del Genio aeronautico.

Art. 2.

La durata degli studi presso la scuola d'ingegneria aeronautica è di almeno un anno.

Nello statuto della Regia scuola d'ingegneria di Roma saranno incluse le norme per l'ordinamento didattico della scuola d'ingegneria aeronautica.

Al termine degli studi la scuola rilascia la laurea in ingegneria aeronautica.

Art. 3.

Alla scuola d'ingegneria aeronautica possono essere iscritti, quali studenti, coloro che già siano forniti di una laurea in ingegneria.

Ad essi si applicano, per quanto concerne le tasse e soprattasse scolastiche, le disposizioni stabilite per gli studenti delle scuole d'ingegneria.

Alla scuola possono essere ammessi, su richiesta del Ministero dell'aeronautica, ufficiali del Genio aeronautico in attività di servizio, forniti del titolo accademico di cui al primo comma del presente articolo.

Su richiesta dello stesso Ministero dell'aeronautica, possono essere ammessi a frequentare uno o più corsi della scuola, ufficiali del Genio aeronautico sprovvisti del titolo accademico di cui ai precedenti commi: alla fine del corso essi possono ottenere soltanto un certificato degli studi compiuti e del profitto riportato.

Tutti gli ufficiali del Genio aeronautico, ammessi alla scuola su richiesta del Ministero dell'aeronautica, sono esentati dal pagamento delle tasse e soprattasse scolastiche.

Art. 4.

Sono assegnati alla scuola per i propri insegnamenti 4 posti di professore, che ne costituiscono il ruolo organico.

Tali posti vengono aggiunti a quelli previsti dai ruoli stabiliti dalla tabella *D* annessa al Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Il numero complessivo dei posti di professore delle università e degli istituti superiori di cui alla tabella n. 31 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, è in conseguenza elevato a 764.

Art. 5.

Per coprire i posti di professore di ruolo di cui al precedente articolo il ministro per la pubblica istruzione potrà, fino al 31 dicembre 1926:

a) trasferire, previo consenso, professori di qualsiasi università o istituto superiore di grado universitario per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o di altra materia, prescindendo dalle disposizioni di cui all'art. 20 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni;

b) nominare persone non appartenenti ai ruoli dei professori di università o istituti superiori, le quali per opere, scoperte o insegnamenti siano venute in sì alta fama di singolare perizia nella materia che dovrebbero professare da essere considerate maestri insigni della materia medesima. In tal caso occorrerà il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione, reso col voto di due terzi almeno dei suoi componenti.

Art. 6.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1926-27, il Ministero dell'aeronautica corrisponderà alla Regia scuola d'ingegneria di Roma un annuo contributo

di lire 150,000 il cui ammontare farà carico sulle annuali assegnazioni accordate allo stesso Ministero.

Tale contributo sarà corrisposto, in aggiunta al contributo statale dovuto alla Regia scuola d'ingegneria di Roma, a norma dell'art. 161 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.

Art. 7.

Le proposte riferentisi alle norme per l'ordinamento didattico della scuola d'ingegneria aeronautica saranno fatte da un comitato di quattro persone, delle quali due saranno scelte dal ministro per la pubblica istruzione e le altre due dal ministro per l'aeronautica e saranno approvate con decreto Reale, su proposta del ministro per la pubblica istruzione di concerto col ministro per l'aeronautica, udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 8.

Il presente decreto, il quale avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed è autorizzata la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 20 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Avverto il Senato che l'onorevole senatore Ancona ha presentato a questo disegno di legge due emendamenti del seguente tenore:

Art. 5.

« Alla lettera *b* aggiungere di seguito dopo le parole « due terzi almeno dei suoi componenti »:

« qualora la nomina cada su persona già appartenente all'Amministrazione dello Stato, essa non potrà avere, per effetto della nomina stessa, grado inferiore a quello cui già appartiene e conserverà nel grado l'anzianità che gli compete. »

« Ove in applicazione delle disposizioni di cui alle lettere *a* e *b* del presente articolo, non si coprano tutti i posti assegnati alla scuola, a quelli rimasti scoperti potrà provvedersi me-

dante concorso da bandirsi dal Ministero della pubblica istruzione, prescindendo dall'approvazione del Consiglio superiore. Potrà inoltre prescindersi dai termini stabiliti dalle disposizioni generali per l'apertura dei concorsi e per le nomine ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Ancona per lo svolgimento delle sue proposte di emendamento.

ANCONA. Ho presentato due emendamenti a questo disegno di legge che riguarda la scuola d'aeronautica testè fondata a Roma e precisamente la nomina dei professori. Essi sono ispirati dalla considerazione che si tratta di una scuola nuova anzi nuovissima, anche per le materie che si insegnano, materie non ancora coltivate e per le quali si trovano molto difficilmente gli insegnanti.

Con gli emendamenti da me proposti si abbreviano i termini per i concorsi, e si

concede qualche facilitazione agli insegnanti che, essendo saliti ad alta fama nella loro materia, sono degni di speciale riguardo. Precisamente si conserva loro il grado gerarchico raggiunto, anche se più elevato a quello che competerebbe loro come professori di nuova nomina.

Io pregherei l'onorevole ministro della pubblica istruzione e per esso l'onorevole sottosegretario di Stato di volere accogliere questi miei emendamenti.

BODRERO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BODRERO, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo accetta il primo emendamento presentato dal senatore Ancona, appunto perchè tiene presente la specialità della scuola e la competenza che occorre per giudicare coloro che debbono insegnarvi, ma non può accettare il secondo perchè contravviene all'art. 4 della legge 11 novembre 1923, che stabilisce appunto la istituzione dei gradi. Ora, se si accettasse l'emendamento dell'on. Ancona, si aprirebbe uno spiraglio ad una valanga di pretese che darebbero forti imbarazzi alla finanza dello Stato.

Perciò prego l'on. Ancona di non insistere sul suo secondo emendamento.

ANCONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANCONA. Ringrazio l'onorevole sottosegretario di aver accettato il mio primo emendamento. Il secondo, poichè il Governo non lo accetta, non mi resta che ritirarlo, ma poichè vedo presente l'onorevole sottosegretario per l'aeronautica che è al corrente della questione e sa che si tratta di sistemare un insegnamento importantissimo riguardante i dirigibili al quale insegnamento gli idonei sono pochissimi, lo prego di svolgere la sua opera presso il Dicastero della pubblica istruzione. L'on. Balbo sa anche che abbiamo avuto la fortuna di trovare un insegnante ottimo, l'illustre prof. Grocco; ma ci sono delle difficoltà per la regolarizzazione della sua nomina, appunto perchè egli ha già un grado gerarchico superiore a quello che gli competerebbe ora come professore universitario di nuova nomina. Spero si troverà modo di mantenergli

il grado gerarchico da lui già raggiunto in altra Amministrazione dello Stato.

Sarebbe strano che, avendolo scelto come professore universitario, perchè salito in alta fama nella disciplina che deve insegnare, lo si compensasse retrocedendolo nel grado gerarchico. Confido che si eviterà questa ingiustizia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Ancona che è stato accettato dal Governo. Esso suona così:

« Ove in applicazione delle disposizioni di cui alle lettere A e B del presente articolo non si coprano tutti i posti assegnati alla scuola, a quelli rimasti scoperti potrà provvedersi mediante concorso da bandirsi dal Ministero della pubblica istruzione prescindendo dall'approvazione del Consiglio Superiore. Potrà inoltre prescindere dai termini stabiliti dalle disposizioni generali per l'apertura ai concorsi e per le nomine ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Do lettura allora dell'articolo unico così modificato:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia Scuola d'ingegneria di Roma, aggiungendo all'art. 5 lettera B del decreto il seguente capoverso:

« Ove in applicazione delle disposizioni di cui alle lettere A, B del presente articolo non si coprano tutti i posti assegnati alla scuola, a quelli rimasti scoperti potrà provvedersi mediante concorso da bandirsi dal Ministero della pubblica istruzione prescindendo dall'approvazione del Consiglio Superiore. Potrà inoltre prescindere dai termini stabiliti dalle disposizioni generali per l'apertura dei concorsi e per le nomine ».

Trattandosi di articolo unico, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, che autorizza anticipazioni al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia contro deposito di valute d'argento » (N. 799).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, che autorizza anticipazioni al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia contro deposito di valute d'argento ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, concernente provvedimenti che autorizzano anticipazioni ai Banchi di Napoli e di Sicilia contro deposito di valute d'argento.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, per l'unificazione del servizio dell'emissione dei biglietti di banca;

Veduta la convenzione stipulata il 15 giugno 1926 tra il Governo e la Banca d'Italia ed approvata con Regio decreto 15 giugno 1926, n. 1195, per l'esecuzione del Regio decreto-legge predetto;

Veduta la convenzione stipulata il 26 giugno 1926 fra il Governo, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia ed approvata con Regio decreto del 1° luglio 1926, n. 1192, per il fine predetto;

Veduto il Regio decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1298, col quale furono emanati provvedimenti transitori per gli ordinamenti dei banchi di Napoli e di Sicilia, in seguito alla unificazione predetta;

Veduto l'art. 3, comma 2° della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a consentire al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia anticipazioni, senza onere di interesse, sopra gli scudi d'argento a pieno titolo e sulle monete divisionali d'argento di spettanza dei due Banchi, che furono esclusi dal passaggio alla Banca d'Italia, delle valute auree od equiparate all'oro degli stessi Banchi, eseguito a' termini dell'art. 2, del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812.

Le dette valute rimarranno costituite in deposito al nome del Tesoro dello Stato presso la sezione di Regia tesoreria provinciale della città ov'è la filiale del Banco che attualmente è depositaria delle valute medesime.

Le anticipazioni di cui al comma primo avranno luogo fino a concorrenza

del 50 per cento del valore delle mentovate valute conteggiate al prezzo di lire 4.7963 per ogni lira di valore nominale, e dovranno essere regolate, al più tardi, in occasione della determinazione, a norma dell'art. 2 della suddetta convenzione del 26 giugno 1926, del prezzo definitivo delle valute auree od equiparate all'oro trasferito come sopra alla Banca d'Italia.

I due Banchi hanno facoltà di estinguere o ridurre l'anticipazione ricevuta, contro corrispondente ritiro o riduzione del deposito a garanzia.

Art. 2.

In considerazione di talune spese incontrate dai Banchi di Napoli e di Sicilia per fini inerenti alla loro qualità di Istituti di emissione, cassata col 30 giugno 1926, e di altri oneri ad essi derivanti dall'applicazione del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812, il ministro per le finanze corrisponderà, una volta tanto, la somma di lire 10,000,000 al Banco di Napoli e di lire 5,000,000 al Banco di Sicilia.

Art. 3.

I fondi necessari per l'attuazione del presente decreto saranno prelevati dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26, di cui ai Regi decreti 5 giugno 1926, n. 990, e 3 dicembre stesso anno, n. 2029.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga fino al 30 giugno 1927, il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscafi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile » (N. 838).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga fino al 30 giugno 1927, il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscafi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga fino al 30 giugno 1927 il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscafi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile.

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1927.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 1^o febbraio 1923, n. 211 ;

Visto il Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783 ;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Considerata l'urgenza e l'assoluta necessità di prorogare ulteriormente il termine per l'ammissione ai benefici del Regio decreto-legge 1^o febbraio 1923, n. 211, delle navi destinate ai servizi marittimi sovvenzionati di carattere indispensabile ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze e per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

Il termine indicato nell'art. 1 del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1783, per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione di navi, e relativi macchinari ed apparecchi, destinate a linee sovvenzionate di carattere indispensabile, è prorogato a tutto il 30 giugno 1927.

Art. 2.

Il fondo dei residui del capitolo 51 del bilancio del Ministero delle comunicazioni (marina mercantile) per l'esercizio 1926-27 è aumentato della somma di lire 6,000,000, contro diminuzioni di pari somma al capitolo 634 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando il ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di una legge di un solo articolo, sarà poi votata a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Servitù aeronautiche e sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree dei velivoli » (N. 1079).

PRESIDENTE. Dalla votazione a scrutinio segreto essendo risultata approvata l'urgenza del disegno di legge: « Servitù aeronautiche e sistemazione degli aeroporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree dei velivoli », procederemo ora alla discussione di tale disegno di legge.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Simonetta di darne lettura.

SIMONETTA, *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 1079*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono dichiarati di pubblica utilità: l'impianto dei campi di fortuna per l'approdo e la partenza dei velivoli lungo le rotte aeree, le successive modificazioni da apportarsi ai campi di fortuna medesimi (come ampliamenti, riduzioni, spostamenti e simili) e le necessarie opere conseguenti.

L'impianto, la eventuale dismissione, e le modificazioni dei campi di fortuna vengono stabiliti, previo parere di apposita Commissione consultiva, con decreto del ministro per l'aeronautica, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per ciascun campo di fortuna il decreto di cui sopra determina la località, ubicazione ed ampiezza, le eventuali modificazioni e il termine entro il quale la esecuzione delle opere deve essere espletata.

(Approvato).

Art. 2.

Il ministro dell'aeronautica stabilisce altresì, con suo decreto, le singole opere da eseguirsi agli effetti del precedente articolo, comprese fra esse la demolizione o rimozione di ogni fabbricato, costruzione, linea elettrica o filovia, chiusura, siepe, piantagione o deposito, riempimento o spianamento di fossi e, in genere, di quanto altro sia da eliminarsi per la più conveniente utilizzazione dei campi di fortuna, a giudizio della Commissione consultiva di cui all'articolo stesso.

Per i fabbricati e per le opere demaniali e per gli impianti di pubblici servizi, saranno presi i necessari accordi preventivi con le competenti amministrazioni statali. A tale scopo un delegato dell'Amministrazione interessata sarà aggregato alla suindicata Commissione consultiva.

(Approvato).

Art. 3.

È fatto obbligo alle provincie, secondo le norme della presente legge e dei relativi regolamenti, di provvedere all'acquisto dei terreni, all'impianto, alle eventuali modificazioni, alle opere, alla manutenzione ed alla custodia di campi di fortuna, compresi quelli già esistenti ed efficienti.

(Approvato).

Art. 4.

In quanto siano applicabili, sono estesi alle provincie, per le opere e le espropriazioni necessarie all'espletamento del compito, di cui al precedente articolo 3:

1° gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 per risanamento della città di Napoli;

2° il regolamento di esecuzione della legge predetta, approvato col Regio decreto 12 marzo 1885, n. 3003;

3° il capo VII del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, recante provvedimenti per la città di Napoli e convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, intendendosi nel capo stesso sostituita alla Corte di appello di Napoli quella competente a seconda del luogo.

(Approvato).

Art. 5.

La giunta arbitrale proposta dall'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219 viene, per quanto riguarda i membri rappresentanti il Ministero dell'aeronautica, così composta:

un ingegnere, ufficiale del Genio aeronautico;

un ufficiale navigante dell'Arma aeronautica (ruolo combattente); membri effettivi;

un ingegnere, ufficiale del Genio aeronautico;

un ufficiale dell'Arma aeronautica (ruolo combattente) membri supplenti;

I suddetti membri saranno designati dal ministro per l'aeronautica al presidente della competente Corte d'appello.

(Approvato).

Art. 6.

Per far fronte alle spese derivanti dagli obblighi loro imposti dalla presente legge, le provincie, in caso di insufficienza di mezzi, possono essere autorizzate dalla giunta provinciale amministrativa ad aumentare, per la somma strettamente necessaria, la sovraimposta fondiaria, anche oltre i limiti consentiti dalle disposizioni in vigore.

Le provincie trasmetteranno ogni anno, in doppio esemplare, al Ministero dell'Interno, appena approvato il bilancio, e in ogni caso non più tardi del mese di maggio, la parte straordinaria del medesimo relativa alle entrate e alle spese di cui sopra. In caso di ritardo provvederà il prefetto a norma di legge.

Per il periodo transitorio indicato nell'ultimo comma dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, resta ferma la facoltà al ministro per le finanze di autorizzare le provincie ad eccedere i limiti massimi della sovraimposta fondiaria, anche per gli obblighi derivanti alle provincie stesse dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Il Ministero dell'aeronautica potrà eseguire ispezioni, semprechè lo riterrà opportuno, in ordine all'andamento dei lavori ed alla manu-

tenzione dei campi di fortuna, comunicando, se del caso, le proprie osservazioni alle competenti amministrazioni provinciali.

(Approvato).

Art. 8.

I campi di fortuna e gli aeroporti di tutte le categorie sono soggetti a servitù aeronautica, con divieto assoluto a chiunque di aprirvi strade o fossi, farvi scavi o elevazioni di terreno, costruirvi opere in muratura, metallo o legno o altro materiale, eseguirvi chiusure con siepi o steccati, impiantarvi linee elettriche aeree o filovie, stabilirvi depositi o coltivazioni di qualsiasi genere, o di farvi altro, a giudizio della Commissione consultiva prevista all'articolo 1, possa ostacolare l'atterraggio o la partenza dei velivoli. In ogni caso le costruzioni, piantagioni e gli ostacoli in elevazione devono essere effettuati ad una distanza dei limiti esterni del campo di fortuna o degli aeroporti, mai inferiore a quindici volte l'altezza dell'ostacolo stesso.

La coltivazione prativa può essere consentita dal medesimo Ministero subordinatamente a determinate condizioni.

(Approvato).

Art. 9.

Sono altresì soggette a servitù aeronautica le zone di terreno adiacenti ai campi di fortuna ed agli aeroporti di tutte le categorie, per una estensione da determinarsi, caso per caso, con decreto del ministro dell'aeronautica, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Tale servitù importa gli stessi divieti di cui al precedente articolo, salvo quelle eccezioni che il ministro per l'aeronautica ritenesse di consentire.

L'estensione di cui sopra può, ove occorra, essere modificata con successivi decreti.

Lo stesso ministro può disporre con suo decreto quelle demolizioni, opere e rimozioni che fossero ritenute necessarie.

(Approvato).

Art. 10.

Agli effetti del precedente articolo 8, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni

contenute nei capi II e III del testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato col Regio decreto 16 maggio 1900, n. 401, modificate nel senso:

a) che i compiti affidati dalle disposizioni stesse al Ministero della guerra e ai dipendenti ufficiali ed impiegati, sono invece attribuiti al Ministero dell'aeronautica ed ai dipendenti ufficiali ed impiegati;

b) che, per la risoluzione dei contratti di locazione, per l'abbreviazione dei termini prescritti e per la indennità di espropriazione, sono da applicarsi gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Auguri del Presidente.

PRESIDENTE (*si alza e con lui si alzano i senatori e i ministri*). Giunti al termine dei nostri lavori, ho il dovere, onorevoli colleghi, di esprimermi a nome del nostro illustre Presidente, che me ne ha dato l'incarico, i suoi saluti ed i suoi auguri per le prossime vacanze.

Il Senato, come sempre, ma forse anche e specialmente in queste ultime sedute, ha ben meritato dal Paese, dimostrando con quanta piena e completa, ma non cieca fiducia, segue l'azione ferma e rigeneratrice del Capo del Governo, che regge le sorti della Nazione, la quale, sotto la sua guida, ha la sicurezza del presente e vede con entusiasmo l'ascensione verso quell'avvenire, al quale è chiamata dal suo glorioso passato e dalla virtù del suo popolo.

Interpreto il pensiero di voi tutti, onorevoli colleghi, porgendo al Primo Ministro ed ai suoi collaboratori il saluto vivissimo del Senato del Regno e l'augurio che per il bene d'Italia possa l'onorevole Mussolini essere per molti e molti anni al timone dello Stato.

Prima di dividerci per parecchi mesi, v'invito ad esprimere il sentimento perenne nel nostro cuore che si compendia nel grido: Viva l'Italia! Viva il Re! (*Vivissimi applausi*).

VOLPI, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLPI, *ministro delle finanze*. A nome del Governo, ringrazio vivamente l'illustre Presidente di questa Alta Assemblea per le gentili parole da lui pronunciate e mi associo all'augurio che ha formulato. (*Approvazioni*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Montresor di procedere all'appello nominale.

MONTRESOR, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero d'Aste, Ancona, Angiulli, Artom.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bellini, Bergamini, Berio, Bevione, Biscaretti, Bombig, Bonicelli, Bonin, Borghese, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Calisse, Callaini, Campello, Casati, Cassis, Castiglioni, Catellani, Cefaly, Chimenti, Cirmeni, Cito Filomarino, Corbino, Credaro.

Dalolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, Del Bono, Della Torre, De Vecchi, De Vito, Di Bagno, Di Frasso, Di Robilant, Di Stefano, Di Vico, D'Ovidio.

Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero di Cambiano, Francica-Nava.

Gallina, Giordani, Gonzaga, Grandi, Gualterio, Guidi.

Imperiali.

Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malaspina, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco d'Aragona, Montresor, Mosconi.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

Niccolini Pietro.

Orsi Delfino.

Palumbo, Pansa, Pantano, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Perla, Pincherle, Pipitone, Pironti, Pitacco.

Rajna, Rava, Ricci Corrado, Ricci Federico, Rossi Giovanni, Rota Francesco.

Salata, Salvago Raggi, Sanarelli, Santucci, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Segrè-Sartorio, Sili, Simonetta, Sitta, Soderini, Supino.

Tacconi, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torraca, Treccani. Viganò, Volpi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Disposizioni varie sulla sanità pubblica (N. 1092):

Senatori votanti	114
Favorevoli	103
Contrari	11

Il Senato approva.

Provvedimenti per la lotta contro la tubercolosi (N. 1093):

Senatori votanti	114
Favorevoli	103
Contrari	11

Il Senato approva.

Disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (N. 1094):

Senatori votanti	114
Favorevoli	105
Contrari	9

Il Senato approva.

Provvedimenti in favore degli odontotecnici concessionati delle nuove provincie del Regno (N. 1095):

Senatori votanti	114
Favorevoli	101
Contrari	13

Il Senato approva.

Concessione di esenzioni fiscali e tributarie all'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia (N. 1091):

Senatori votanti	114
Favorevoli	102
Contrari	12

Il Senato approva.

Provvedimenti per la concessione all'industria privata dell'impianto e dell'esercizio di funicolari aeree ed ascensori in servizio pubblico (N. 962);

Senatori votanti	114
Favorevoli	104
Contrari	10

Il Senato approva.

Conferimento di pensione vitalizia alle nipoti di Alessandro Manzoni signore Lucia Fumagalli e Bianca Fregonara (N. 1080):

Senatori votanti	114
Favorevoli	103
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1605, concernente l'obbligatorietà delle concimaie (N. 1014):

Senatori votanti	114
Favorevoli	102
Contrari	12

Il Senato approva.

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei (N. 443-C):

Senatori votanti	114
Favorevoli	104
Contrari	10

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 GIUGNO 1927

Espropriazione per pubblica utilità della casa in Genova ove nacque Giuseppe Mazzini (N. 928):

Senatori votanti	114
Favorevoli	104
Contrari	10

Il Senato approva.

Provvedimenti per la città di Zara (Numero 961):

Senatori votanti	114
Favorevoli	107
Contrari	7

Il Senato approva.

Servitù aeronautiche e sistemazioni degli aeroporti e dei campi di fortuna per le rotte aeree dei velivoli (N. 1079):

Senatori votanti	114
Favorevoli	104
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675):

Senatori votanti	114
Favorevoli	106
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, che autorizza anticipazioni al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia contro deposito di valute d'argento (N. 799):

Senatori votanti	114
Favorevoli	106
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 123, che proroga fino al 30 giugno 1927 il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni di costruzione dei piroscafi destinati alle linee sovvenzionate di carattere indispensabile (N. 838):

Senatori votanti	114
Favorevoli	103
Contrari	11

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Il Senato sarà convocato a domicilio.

La seduta è tolta (ore 19,30).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.